



Dipartimento di Impresa e Management
Cattedra di Diritto Societario

Dall'impresa sociale alla società benefit: prospettive del terzo settore

RELATORE

Prof. Giuseppe Niccolini

CANDIDATO
Emanuela Perri
Matr. 664851

CORRELATORE

Prof. Antonio Blandini

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

*A chi mi ha aiutato a rialzarmi,
ma soprattutto mi ha insegnato a
non aver paura di cadere.*

“Harry se dovessi salvare solo una delle tue lezioni, quale salveresti?”

“Rigiro a te la domanda.”

“Io salverei *L'importanza di saper cadere.*”

“Mi trovi pienamente d'accordo. La vita è una lunga caduta, Marcus.

La cosa più importante è saper cadere”

Joël Dicker

Introduzione

Capitolo Primo – *Evoluzione dell’Impresa Sociale nel sistema giuridico italiano*

1. Introduzione dell’Impresa Sociale in Italia pag.16
2. Profili generali pag.25
3. Caratteristiche fondamentali pag.31
4. Settori di attività pag.41
5. Responsabilità patrimoniale pag.43
6. Organi di controllo pag.44
7. Funzioni di monitoraggio e ricerca pag.46
8. Decreti attuativi pag.48

Capitolo Secondo – *Benefit Corporation*

1. Configurazione della B Corp nel sistema americano pag.51
2. Certificazione B Corporation pag.60
3. Nozioni generali, caratteristiche, finalità e cenni ai profili fiscali pag.63

Capitolo Terzo – *Società benefit: una nuova forma giuridica*

1. La società benefit come modello “alternativo” pag.71
2. Struttura e caratteri distintivi pag.75
3. Scopo, trasparenza e responsabilità pag.82
4. Standard di valutazione e verifiche da parte di organismi terzi pag.87
5. Confronto con la B Corp pag.91
6. Differenze con l’Impresa Sociale pag.93
7. Efficacia e funzionalità di questo strumento pag.96
8. La reazione del mercato pag.99

Capitolo Quarto – *L’utilità delle Società Benefit: risultati di una ricerca empirica*

1. Le Società Benefit: impatto sull’ordinamento giuridico italiano pag.101
2. Strumento di indagine e piano di campionamento pag.102
3. Analisi dei dati pag.103

3.1. Tipologia di utenti	pag.103
3.2. Fonti informative	pag.105
3.3. Customer satisfaction	pag.108
3.4. Ricadute del progetto	pag.110

Conclusioni	pag.112
--------------------	---------

Bibliografia	pag.115
---------------------	---------

Normativa e giurisprudenza	pag.121
-----------------------------------	---------

Appendice	
------------------	--

“The benefit-corporation concept is an experiment, and it’s too soon to know how it will fare. My guess is that it will be a big success, because it can inspire loyalty, cooperation and real purpose, which helps create profits, too.”

Robert Shiller, Premio Nobel per l’Economia, 2013

Introduzione

Il presente lavoro di tesi ha ad oggetto l’analisi della società di benefit, quale nuovo modello societario introdotto con la legge n.208 del 28/12/2015¹ entrata in vigore il 1 Gennaio 2016.

La scelta di esaminare la disciplina afferente le società di benefit è dettata non solo dal rilievo innovativo che esse assumono nel panorama socio-economico, ma anche e soprattutto dal carattere poliedrico che le connota. Invero, la tesi che si sottopone a verifica muove dalla possibilità di riconoscere alle novelle società di benefit una pregnanza significativa tanto sul fronte economico, nel quale si pongono come stereotipo di una nuova e più efficiente produttività, quanto sul versante ordinamentale, ove si atteggianno come centro propulsore di valori costituzionali, attuando concretamente i canoni di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., e di utilità sociale della iniziativa economica ex art. 41 Cost.

Lo studio del nuovo modello societario muove dalla ricostruzione della genesi del fenomeno e del contesto nel quale sorge l’esigenza di *“nuovo modo di fare impresa”*.

In particolare, la disamina è condotta mediante un approccio trasversale che tiene conto, dei profili comparativi dell’istituto al fine di valutare l’impatto e gli effetti sortiti dalle novelle società di benefit nei sistemi ove operano.

Tale introduzione legislativa si ascrive alla più generale tematica che sancisce il connubio tra business e sostenibilità. Invero, l’attuale contesto sociale è stato, ed è tuttora, molto scalfito da una situazione quasi perenne di crisi economica, la quale ha portato alla creazione di nuove realtà lavorative ed ha, per altro verso, indotto la collettività tutta a prestare attenzione al settore no profit.

¹ Legge di Stabilità 2016 - art.1, Commi 376-384

E' in atto, secondo taluni, *“una spinta accelerata verso quella che è stata chiamata la terza rivoluzione industriale”*² rispetto alla quale il modello economico tradizionale, fondato sull'individualismo e sulla competizione, non pare più idoneo a soddisfare le mutate esigenze dei consociati si dà generare squilibri sociali, ambientali e culturali ed un senso di infelicità diffusa. In tale contesto, si ravvisa la tendenza dell'imprenditoria ad affrontare problematiche sociali, ambientali ed etiche.

Per vero, giova rilevare che la necessità di una sinergia tra imprenditoria e finalismo sociale è da sempre avvertita nel panorama economico; si pensi che già negli anni trenta del secolo scorso si sosteneva che: *“le attività di impresa sono permesse e incoraggiate dalla legge perché sono un servizio alla società piuttosto che fonte di profitto per i suoi proprietari”*.³

L'idea di considerare l'impresa a servizio della società, quale soggetto proteso a soddisfare esigenze sociali e non solo individuali trova la sua massima espressione nella società di benefit e prima ancora nell'impresa sociale.

Or dunque, l'analisi della società di benefit secondo una prospettiva storico evolutiva impone, in primo luogo, di passare in rassegna l'evoluzione dell'impresa sociale nel sistema giuridico italiano. Si pensi al riguardo che la locuzione *“impresa sociale”* è stata utilizzata per la prima volta in Italia alla fine degli anni ottanta del secolo scorso per indicare alcune iniziative private di nuova costituzione, avviate e gestite da volontari, impegnate direttamente nella produzione di servizi sociali e in attività produttive tese a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate.⁴ A fronte del difetto di un regime giuridico coerente con gli obiettivi di queste nuove iniziative imprenditoriali, i promotori si orientarono verso la forma cooperativa, creando così vari tipi di cooperative a finalità sociale. Tuttavia, sulla scorta della significativa funzione assolta dall'impresa sociale si è avvertita ben presto l'esigenza di offrire una definizione non più settoriale e limitata solo alla forma di cooperativa, ma di portata generale. Pertanto, il termine è stato utilizzato in modo sempre più crescente tanto in ambito scientifico, tanto in ambito legislativo, sicché oggi a definire un'impresa come sociale sono, non i beni e i servizi prodotti, bensì gli obiettivi e le modalità con cui la produzione è realizzata.

² “Società Benefit: come la sostenibilità entra nel business” in www.cdoinsubria.com

³ E.M. DODD in Harvard Law Review, 1932.

⁴ C. BORZAGA, “L'Impresa Sociale”- anteprima della pubblicazione nel “Dizionario di economia civile” curato da Luigino Bruni e Stefano Zamagni per le edizioni Città Nuova - Working paper n. 19, Istituto Studi Sviluppo Aziende Non Profit Università Degli Studi Di Trento in www.eprints.biblio.unitn.it

Con l'emanazione del decreto legislativo relativo alla disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118, pubblicata in GU n. 97 del 27 aprile 2006, in vigore dal 12 maggio 2006,⁵ possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano stabilmente e principalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (art. 1, comma 1), senza alcun scopo di lucro (art. 3). Non può revocarsi in dubbio che, l'introduzione ad opera del legislatore dell'impresa sociale risponde ad esigenze meramente protezionistiche ed è inevitabilmente tesa a migliorare il sistema socioeconomico. Ne consegue che essa è retta da un principio solidaristico che trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost. alla stregua del quale si legge: *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”*

Gli elementi caratterizzanti l'impresa sociale si individuano nell'assenza dello scopo di lucro⁶, nella così detta gestione multistakeholder retta dal principio della non discriminazione all'interno dell'impresa sociale e riferita allo spazio riservato a quei particolari stakeholder che sono i consumatori, ovvero i destinatari finali delle attività poste in essere. Ulteriore peculiarità si rinviene nel fatto che i beni e i servizi di utilità sociale che l'impresa sociale deve produrre o scambiare, sono relativi a settori di attività che l'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 elenca. Meritevole di attenzione risulta il principio di autonomia patrimoniale perfetta dell'impresa sociale, che permea il regime di responsabilità patrimoniale ai sensi dell'art 6 D.Lgs. n. 152/2006 a mente del quale delle obbligazioni assunte per l'esercizio dell'attività risponde solo l'ente, riservando però il relativo beneficio esclusivamente alle imprese sociali con patrimonio superiore a ventimila euro; qualora il saldo attivo scenda al di sotto di questo importo è prevista una responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa. A ciò si aggiunga la disciplina speciale che il d.lgs. 155/2006 prevede con riferimento: all'attività di direzione e controllo, tesa ad evitare indebite ingerenze da parte di pubbliche amministrazioni o di imprese private con finalità speculative, e agli organi di controllo, con valore suppletivo, in quanto l'applicazione della normativa speciale è prescritta *“ove non sia diversamente stabilito dalla legge”*⁷. Connotazione peculiare nell'impresa

⁵ L'impresa sociale: norme, caratteristiche e prospettive -PROGETTO COURAGE 3.1.002 in www.projet-courage.it

⁶ Tale requisito è espressamente previsto dall'art. 1 del d.lgs. 155/2006, quale presupposto essenziale per poter assumere la qualifica di impresa sociale.

⁷ Art.11 del d.lgs. 155/2006.

sociale assumono anche le funzioni di monitoraggio e ricerca indicate specificatamente nell'art.16 del d.lgs. 155/2006; rilievo altrettanto significativo assumono i quattro decreti attuativi emanati dal Governo in data 24 gennaio 2008.

Nel tracciare la genesi delle società di benefit non può non darsi conto del sistema nel quale, per la prima volta, è apparso detto modello societario. Pertanto, attraverso un metodo essenzialmente comparativo si descrive la configurazione della *Benefit Corporation* nell'ordinamento americano.

Si badi che, anche la benefit americana si riconduce al tendenziale superamento della tradizionale divisione tra società finalizzate al profitto e organizzazioni *non profit*; da qui lo sviluppo di un nuovo metodo di business caratterizzante un profilo societario innovativo: la *Benefit Corporation*; un modello nel quale si sceglie volontariamente e formalmente, fin dallo statuto, di produrre contemporaneamente benefici di carattere sia sociale che ambientale mentre raggiunge i propri risultati di profitto. L'attenzione si focalizza su tre fattori: la società, l'ambiente e il profitto considerati come elementi imprescindibilmente interconnessi e incardinati nei processi decisionali.

Va da sé che le Benefit Corporation svolgono attività di business con modalità innovative giacché, accanto all'obiettivo di massimizzazione del profitto pongono quello teso a dare un impatto positivo alla società e all'ambiente.

Il fenomeno ha origini statunitensi e proprio negli U.S.A. si avverte per la prima volta l'esigenza di un nuovo *business model* in grado di combinare una missione orientata al profitto con valori etici, esigenza emersa e già largamente dibattuta in letteratura.⁸

In tale contesto si riconduce l'origine della B.Lab allorquando tre imprenditori - Coen Gilbert, Bart Houlahan e Andrew Kassoy - decidono nel giugno 2006 di lanciare insieme una grande sfida al mercato: creare un nuovo settore economico in grado di usare la forza delle imprese private per creare valore per la società.

Nasce così, una non profit che si propone tre obiettivi principali:

1. favorire la nascita di una community di imprese (le Certified B CorpTM) che perseguono obiettivi sociali e ambientali e "allargano" la propria responsabilità nei confronti dei principali stakeholder inserendo la creazione di valore condiviso come elemento statutario vincolante;
2. favorire lo sviluppo di un contesto legislativo idoneo a riconoscere la forma giuridica dell'impresa for benefit (Benefit Corporation);

⁸H. SABETI, The for-benefit enterprise. Harvard Business Review 89 n°11, 2011, pp. 99-104.

3. sviluppare un innovativo standard per la valutazione aziendale, il GIIRS, ossia il Global Impact Investing Rating System capace di superare i tradizionali sistemi di rating e drenare importanti risorse verso investimenti “impact”, cioè dedicati ad aziende strategicamente orientate alla creazione di valore collettivo.

Si pensi che, il Maryland nell’aprile 2010 è il primo Stato a completare l’iter legislativo per la definizione di una specifica forma giuridica – for benefit - che si affianca a quelle di for profit e non profit, innovando così il diritto societario.

Negli USA, in undici stati (tra gli altri, New York, Maryland, California, Hawaii, Vermont, Virginia, New Jersey) è stato istituito un registro dove le imprese possono iscriversi come Benefit Corporation.⁹ Prima della Benefit Corporation, nasce la certificazione B-Corp, “una sorta di rating, oppure anche una sorta di strumento utile alla creazione di una “community di imprese”. Questo è l’obiettivo dichiarato dai fondatori¹⁰ di “B Lab”, una non profit volta a tre obiettivi:

- emissione di “marchi” Certified B-CorpTM, con l’obiettivo di creare una comunità d’imprese for-benefit;
- lobbying a favore di un riconoscimento giuridico dell’impresa for-benefit;
- diffusione del Global Impact Investing Rating System (GIIRS), uno standard di valutazione aziendale fortemente orientato agli impatti e alla creazione di valore.

Tuttavia, storicamente l’idea di aziende for-profit ha avuto una sua prima concretizzazione, attraverso il rilascio di uno specifico certificato che oggi, nel mondo, è detenuto da 1.588 aziende.¹¹ L’iter seguito dai promotori, ha visto l’emissione dei primi certificati nel 2007; successivamente ed in forza della presenza sui territori di aziende detentrici del riconoscimento *B-Corp*, si è passati ad un’azione propositiva sui legislatori americani fino ad ottenere una dimensione giuridica delle *Benefit Corporation* a far data dal 2010.¹²

La B-Corp tende a produrre benessere nell’ambiente in cui opera e periodicamente misura la performance dell’impresa e dei suoi amministratori, non solo sotto il profilo economico e finanziario, ma anche sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi di qualità che la B-Corp ha dichiarato

⁹ R. SOBRERO, “Benefit Corporation, un nuovo modo di fare impresa”, in www.koinetica.net

¹⁰ COEN GILBERM, BART HOULAHAN E ANDREW KASSOY i tre imprenditori che nel 2006 fondano “B Lab”.

¹¹ G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, “Le società benefit (parte II) in requiem alle imprese sociali” Roma 31 luglio 2016, Fondazione Nazionale dei Commercialisti

¹² G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, ult., op., cit.

come propria missione. Pertanto, la responsabilità degli amministratori di una B-Corp non scatta solo a cospetto di danni economici cagionati alla società amministrata, ma anche nell'ipotesi di mancato perseguimento dei predetti obiettivi qualitativi, tanto che le legislazioni degli Stati Uniti concedono agli azionisti un diritto di agire, il cosiddetto *benefit enforcement*, per far rispettare la missione aziendale qualora essa non sia rispettata dagli amministratori e non si conseguano gli obiettivi prefissati.¹³

Lungi dal configurarsi una *corporate social responsibility*, la quale viene praticata mediante azioni, progetti e investimenti verso quella pluralità di stakeholder che compongono l'ecosistema dell'impresa; la Benefit, invece, condivide il valore aggiunto prodotto dall'impresa con i suoi stakeholder e quindi non tende più a distribuire l'impatto sociale dell'impresa per aumentare la sua dotazione reputazionale, ma considera l'impatto sociale come un centro di produzione del valore da parte dell'impresa. E' pertanto evidente che a differenza delle società tradizionali, le quali contemplano l'unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le società benefit integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull'ambiente. Peraltro, la differenza rispetto all'impresa sociale italiana risiede nel fatto che quest'ultima può operare solo in determinati settori, dall'assistenza sociale all'istruzione alla tutela dei beni culturali, viceversa le benefit corporation americane non hanno queste limitazioni.

Sulla scorta del delineato modello di società di benefit statunitense, l'ordinamento italiano ha anche introdotto le società di benefit, tuttavia lo schema societario italiano non ha avuto effetti dirompenti nell'ordinamento nazionale, nè ha riscosso un successo paragonabile a quello statunitense per la diversità del contesto socio-economico di riferimento e per gli innumerevoli vantaggi di cui le Benefit americane - pur diversificandosi dal punto di vista legislativo da Stato a Stato - godono.¹⁴ In Italia, ad esempio, sotto il profilo fiscale la normativa d'introduzione non prevede alcun tipo di agevolazione e, pertanto, le società benefit sono assoggettate a imposizione fiscale secondo i criteri ordinari che disciplinano le società e gli enti commerciali. Ciononostante non può revocarsi in dubbio che la portata innovativa e poliedrica di tale introduzione legislativa ha sortito e sta sortendo ancora reazioni diverse nel mercato italiano.

¹³ A. BUSANI, "Al debutto le società-benefit con responsabilità ampliata", in *Quotidiano del diritto il Sole 24ore*, in www.sole24ore.com

Giova premettere che l'Italia è il primo Paese dell'Unione Europea che assegna dignità giuridica alle imprese *for-Benefit*, attraverso la disciplina sulle Società Benefit, regolate con i commi dal 376 al 384 della legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016). In particolare, su iniziativa di Mauro Del Barba, il Disegno di Legge (n. 1882) è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 17 aprile 2015. In un secondo momento, un testo identico (n. 3321) è stato presentato da Silvia Fregolent alla Camera il 23 settembre 2015 ed è stato assegnato alla II Commissione Giustizia.

La legge è poi diventata un insieme di sei commi (dal 376 al 382) della Legge di Stabilità (n. 208), approvata il 28 Dicembre 2015.¹⁵

Orbene, la *ratio* posta a fondamento dell'introduzione del suddetto modello di business nell'ordinamento italiano, si rileva nella necessità di consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell'esercizio della loro attività economica abbiano anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale.

Significativo ai fini della disamina di tale modello societario è il riferimento al comma introduttivo di tale disciplina¹⁶ dell'art.1 della suddetta legge a mente del quale si qualifica come Benefit la società che *“nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”*.¹⁷

Si tratta di una definizione che affianca alla struttura tipica del contratto di società, prevista dall'art. 2247 c.c.¹⁸, il quale richiede come presupposti di qualificazione che vi siano due o più persone che conferiscano beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne

¹⁵ G, CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, *“Le società benefit (parte II) in requiem alle imprese sociali”* Roma 31 luglio 2016, Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

¹⁶ L. 208/2015, Art.1, Comma 376.

¹⁷ L. 28-12-2015 n. 208, Comma 376.

¹⁸ Art.2247 c.c. *“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”*

gli utili, un *quid pluris* che si sostanzia nel “*beneficio comune*” e nell’agire in modo “*responsabile, sostenibile e trasparente*” in favore di una congerie di soggetti descritta come segue: “*persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*”.¹⁹

Deve darsi atto del fatto che la norma *de qua* non introduce un nuovo “*tipo societario, ma incide sulla nozione stessa di società, rendendola compatibile con il perseguimento, oltre che di finalità tipicamente economiche, anche di obiettivi di tipo non-profit*”²⁰.

Tutte le società possono qualificarsi come una Società Benefit, indicando nell’oggetto sociale di avere, in aggiunta alle normali finalità di lucro, finalità di beneficio comune che intende perseguire.²¹ In particolare, il comma 377, primo periodo, della legge n. 208/2015 statuisce che le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale della Società Benefit stabilendo, al contempo, che tali finalità sono perseguite per tramite di una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto (stakeholder).

La definizione di beneficio comune è fornita dal comma 378 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale beneficio comune si intende il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle categorie indicate nel comma 376. Tali categorie sono individuate nelle persone, nelle comunità, nei territori e nell’ambiente, nei beni ed attività culturali e sociali, negli enti e nelle associazioni e in altri portatori di interesse. A connotare la Benefit italiana militano i profili di sostenibilità e trasparenza che ai sensi del comma 376 devono costituire modalità operative dell’attività delle società benefit. Sotto il profilo della trasparenza si inseriscono le previsioni dedicate ai requisiti dell’atto costitutivo. La legge prevede che la Società Benefit debba “*indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire*”²²; disposizione analoga è prevista per le modifiche del contratto sociale laddove la legge impone che le società determinate a perseguire anche finalità di beneficio comune siano “*tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società*” e laddove la legge impone che tali modifiche debbano essere depositate, iscritte e

¹⁹ L. LUCENTI, “La legge di stabilità: ecco le società di Benefit” in www.judicere.it

²⁰ L. LUCENTI, “La legge di stabilità: ecco le società di Benefit” in www.judicere.it

²¹ Comma 379 della legge n. 208/2015

²² Art.1 comma 379 L. n. 208/2015

pubblicate nel rispetto delle disposizioni vigenti (in tema di modificazioni del contratto sociale, dell'atto costitutivo e di deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni dello statuto) per ciascun tipo di società.²³ Ancora, riconducibile al profilo della trasparenza sembra essere la previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 379, ove si concede alla Società Benefit di aggiungere nella denominazione sociale la locuzione "Società benefit" o l'acronimo SB, utilizzando tale denominazione composita nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazione verso i terzi. Nell'ottica di una gestione trasparente, il comma 382 prevede altresì l'obbligo per le Società Benefit di redigere annualmente una relazione da allegare al bilancio, in cui vanno rendicontati obiettivi, modalità e attività volte al perseguimento del beneficio comune, delineandone poi con maggior dettaglio agli aspetti descrittivi dei contenuti, la valutazione degli impatti generati, le aree oggetto di valutazione²⁴ e gli obiettivi strategici per l'esercizio seguente, prevedendo altresì l'obbligo della pubblicazione di tale relazione nel sito aziendale, ove esistente. In modo assolutamente coerente con le finalità perseguite è previsto che gli amministratori gestiscano la Società Benefit perseguendo un effetto positivo ovvero riducendo effetti negativi per le categorie dei soggetti rispetto ai quali l'attività della società può avere impatto e perseguire al contempo l'attività economica tipica. Dal comma 380 si evidenzia che la Società Benefit individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare compiti e funzioni. Le modalità di designazione dei soggetti responsabili sono per espressa previsione della legge quelle del tipo societario prescelto; ne consegue dunque che l'individuazione del responsabile a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune seguirà le regole proprie del tipo societario concretamente impiegato e le previsioni dell'atto costitutivo. Al fine di accertare la sussistenza del carattere "*benefit*" e la permanenza di tale carattere in capo alla società, il Legislatore ha dettato precisi parametri di verifica, prevedendo uno standard di valutazione esterno²⁵ e aree di valutazione²⁶ attribuendo ad enti competenti tale verifica. L'autonomia e l'indipendenza che caratterizza tali enti consente di qualificarli come organismi terzi, giacché non controllati e neppure collegati alle società di benefit. All'art.1 comma 378 lettere c) e d) della Legge Stabilità il legislatore specificatamente definisce: gli standard e le aree di valutazione della società.

²³ C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI "Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi.

²⁴ Con ulteriore rimando, rispettivamente, agli allegati 4 e 5 della stessa Legge di Stabilità.

²⁵ Disciplinato nell'Allegato 4 della Legge di Stabilità

²⁶ Disciplinato nell'Allegato 5 della Legge di Stabilità

A conferma del metodo di cui ci si è avvalsi si passano in rassegna i profili di comparazione tra il modello di benefit statunitense e quello italiano e tra quest'ultimo e l'impresa sociale.

Quanto al primo riferimento comparativo deve rilevarsi che nella benefit corporation statunitense, al pari di quella introdotta nel nostro ordinamento, più che gli amministratori, sono gli stessi soci a valutare se la società ha raggiunto o meno un risultato positivo, indipendentemente dallo schema sociale prescelto e la verifica viene effettuata tramite la pubblicazione di un benefit report annuale, ove i soci ricevono informazioni sugli obiettivi raggiunti dalla società.

Dalla benefit corporation di tipo americano, la società benefit italiana mutua:

- la definizione, giacché si tratta di una società che all'attività economica in senso stretto affianca una o più finalità di beneficio comune, siccome dispone il comma 376 dell'art.1 della legge di stabilità;
- la verifica da parte dell'organo amministrativo (o comunque dei soggetti responsabili) della finalità di beneficio effettivamente svolta.

Si badi che l'operatività di questa società deve essere verificata in modo responsabile l'organo amministrativo risponde per il caso di mancata coincidenza tra l'attività di gestione e le finalità statutarie di beneficio comune. Nella benefit italiana, pertanto, l'organo amministrativo appare vincolato, nella conduzione dirigenziale, al rispetto di questa peculiare finalità. Tra l'altro, nella benefit italiana, così come nella B-Corporation americana, esiste un rimedio – anche se di carattere generico – alle azioni inadeguate poste eventualmente in essere dall'organo amministrativo, rimedio che consiste nell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.²⁷ Si aggiunga inoltre, che negli U.S.A la disciplina inerente le benefit difetta di unitarietà, giacché la legge per le società di benefit varia da Stato a Stato.

Con riguardo al secondo profilo di comparazione occorre evidenziare che il conseguimento del profitto e del valore sociale sono requisiti imprescindibili e consustanziali delle società benefit, le quali non sono identificabili semplicemente con imprese che aggiungono al profitto l'aspetto sociale, ma che integrano i due temi in una unica mission.

Ebbene, pur rientrando nel novero delle imprese “for profit”, le società benefit hanno come oggetto sociale la produzione, la gestione o la manutenzione di quei beni che possono essere definiti “comuni”,

²⁷ D. GALEARDI, “Le società di Benefit”, in Rivista Notaract time, 4 novembre 2016.

il che costituisce anche un elemento caratteristico dell'impresa sociale. Da questo angolo prospettico, pur partendo da ambiti distinti, società benefit e impresa sociale presentano un punto di contatto.²⁸

Con riguardo ai punti di differenziazione tra i due modelli sopra citati deve rilevarsi che: mentre le imprese sociali volontariamente perseguono un fine sociale che è *core* rispetto all'attività imprenditoriale posta in essere e possono operare solo in determinati settori, dall'assistenza sociale, all'istruzione, alla tutela dei beni culturali, etc., le società benefit all'interno della loro attività principale, che è quella economica, devono perseguire uno o più effetti positivi o ridurre gli effetti negativi su una o più categorie di soggetti. A ciò si aggiunga che, la società benefit, per assumere tale qualifica deve semplicemente unire all'attività profit la finalità sociale inserendo nel proprio statuto le clausole relative agli scopi di beneficio comune da perseguire. Le imprese sociali, di contro, hanno uno statuto regolamentato in modo tassativo dalla legge e devono essere in grado di collocare sul mercato beni o servizi in modo remunerativo al fine di garantire il buon andamento economico della gestione.

Ancora, a differenza dell'impresa sociale, la società benefit deve redigere annualmente una relazione inerente il perseguimento delle finalità di beneficio comune, da allegare al bilancio societario. Ne consegue che la società benefit non può essere considerata alla stregua di un'impresa sociale ex legge poiché quest'ultima è un'entità senza fini di lucro, seppure in maniera limitata – ed a certe condizioni – avrà la facoltà di distribuire utili.

Da ultimo, con la disamina della tematica in oggetto si valuta l'efficacia e la funzionalità del nuovo modello societario al fine di vagliare la reazione del mercato tanto in astratto quanto in concreto, seguendo un approccio eminentemente sperimentale che consente di valutare allo stato l'impatto che le società di benefit hanno avuto nel sistema economico nazionale.

Capitolo I

Evoluzione dell'Impresa Sociale nel sistema giuridico italiano

²⁸ B. PAGAMICI, "Terzo settore: impresa sociale e società benefit a confronto", in www.ipsoa.it

SOMMARIO: 1. Introduzione dell'Impresa Sociale in Italia. – 2. Profili generali. – 3. Caratteristiche fondamentali. – 4. Settori di attività. – 5. Responsabilità patrimoniale. – 6. Organi di controllo. – 7. Funzioni di monitoraggio e ricerca. - 8. Decreti attuativi.

1. Introduzione dell'Impresa Sociale in Italia

L'analisi delle caratteristiche afferenti l'introduzione dell'Impresa Sociale nel nostro ordinamento giuridico impone la disamina generale del contesto socio economico di riferimento e più in particolare, del fenomeno evolutivo che ha interessato gli enti no profit.

Al fine di individuare la *ratio* giustificativa di tale introduzione legislativa, giova rammentare la graduale crescita, che si è registrata nei Paesi industrializzati, del così denominato “terzo settore”, definito anche “*settore non profit*” o “*economia sociale*”, relativo a tutte quelle iniziative sociali ed economiche che non appartengono né al settore privato for-profit, né al settore pubblico.

Tali iniziative si sviluppano sovente a partire da organizzazioni di volontariato, possono assumere diverse forme giuridiche e, secondo taluni,²⁹ rappresentano una rinnovata espressione della società civile. In una fase di crisi dell'economia, dovuta all'indebolimento dei legami sociali e alle non poche difficoltà dei sistemi pubblici di welfare, il terzo settore riveste un ruolo significativo giacché “*partecipa all'allocazione delle risorse producendo beni e servizi pubblici e quasi-pubblici. esercita una funzione redistributiva erogando un'ampia gamma di servizi (a titolo gratuito, o virtualmente gratuito) a soggetti svantaggiati, grazie anche ai contributi di tipo volontario (in termini di donazioni o di lavoro volontario)*”³⁰.

Giova, ai fini ricognitivi, passare in rassegna le tappe fondamentali che hanno portato alla affermazione del così detto terzo settore.

Invero, la diffusa consapevolezza della difficoltà del settore pubblico alla realizzazione dei servizi sociali unitamente alla progressiva crisi del *welfare State* - per l'insostenibile aumento dei costi legati alla gestione della spesa pubblica e per un'incapacità strutturale di realizzare, nel settore pubblico,

²⁹ L'impresa sociale: norme, caratteristiche e prospettive - PROGETTO COURAGE 3.1.002 in www.projet-courage.it

³⁰ L'impresa sociale: norme, caratteristiche e prospettive - PROGETTO COURAGE 3.1.002 in www.projet-courage.it

validi modelli organizzativi in grado di produrre beni e servizi idonei a soddisfare le aspettative sociali – ha contribuito ad aumentare ed invigorire sempre più l'interesse pubblico per il settore “*non profit*”.³¹

Più precisamente, per *Welfare State*³² s'intende uno Stato in cui il potere organizzato è deliberatamente usato, attraverso il sistema politico e amministrativo, nel tentativo di:

- a) assicurare a tutti i cittadini, senza distinzione di stato o di classe, una gamma socialmente concordata di beni e servizi meritori;
- b) restringere l'impatto dell'incertezza che impedisce ad individui e famiglie di affrontare alcune contingenze sociali quali la malattia, la vecchiaia e la disoccupazione;
- c) garantire agli individui e alle famiglie un reddito minimo che assicuri una esistenza dignitosa.

Parallelamente agli individui, all'interno del *Welfare State*, si riconoscono specifici "*diritti sociali, intendendosi per tali quei diritti che spettano ad un soggetto, direttamente riconosciuti dalla legge, indipendentemente dalla capacità economica del soggetto stesso. Diritti, quindi, che lo Stato, in via tendenziale, si impegna a garantire a ciascun soggetto svincolando la loro fruizione allo status economico e dalle capacità patrimoniali dei fruitori stessi.*"³³

La riconosciuta difficoltà, da parte dello Stato, a fronteggiare in modo efficiente la realizzazione di questi "*diritti sociali*" ha aperto la strada al fenomeno generalmente inquadrato come "*terzo settore*", ossia un settore sociale intermedio tra "*Stato*" e "*mercato*", preposto alla realizzazione di quelle funzioni sociali normalmente rientranti nel *welfare State*, come sopra definito, all'interno del quale s'inseriscono una serie di enti collettivi a struttura privata, aventi finalità sociali che concorrono, in modo diverso tra loro, alla realizzazione di interessi generali.

Tanto vale a ritenere condivisibile l'assunto dottrinale secondo il quale: il rapporto esistente tra Stato e mercato deve essere valutato anche in relazione alla "*presenza di quello che sinteticamente si definisce terzo settore e che è composto da tutti quei soggetti che operano nella produzione di beni e servizi senza fini di lucro*".³⁴

³¹ M. KROGH, "L'impresa sociale - prime riflessioni sul D.Lgs. 24 Marzo 2006 n.155" Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352 ss.

³² M. KROGH, op. ult. cit.

³³ M. KROGH, op. ult. cit.

³⁴ G. GHETTI, Lineamenti di diritto pubblico dell'economia, Milano, 2001, p. 98.

Ad attribuire maggiore rilevanza al terzo settore è stata anche la riforma del titolo V della Costituzione e soprattutto dell'art. 118 comma IV, laddove è stato espressamente previsto che "*Stato, Regioni, Città metropolitane, Provincie e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.*"

Si realizza quindi, "*un modello organizzativo di integrazione tra il pubblico ed il privato che ha definitivamente affermato il ruolo primario dell'iniziativa privata nel soddisfacimento dei cd. diritti sociali, superando il binomio "Stato" - "mercato", riconoscendo l'esistenza di un'area intermedia, convenzionalmente denominata "terzo settore", alimentata da iniziative che si collocano al di fuori degli schemi tradizionali delle prime due aree e che rispondono a logiche e motivazioni né "burocratiche" né capitalistiche. Un'evoluzione dunque da welfare State a welfare society*"³⁵.

Si addivene, così, ad una vera e propria attività di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato nella realizzazione di finalità che per lungo tempo si ritenevano riservate al solo settore pubblico. Sul punto, si suole ricordare la sentenza della Corte Costituzionale n.396/1988 ³⁶ che dichiarò l'illegittimità costituzionale del sistema previsto dalla legge n. 6272/1890, nota come legge Crispi, che in violazione della libertà di associazione privata enucleata all'art.38 ult. co. Cost. non consentiva alle Ipab di assumere la personalità giuridica di diritto privato.

La dottrina è unanime nel ritenere che tale pronuncia abbia contribuito in modo significativo all'affermazione e al riconoscimento del terzo settore. ³⁷

E' ormai pacifico che, l'intervento pubblico nel settore delle attività sociali è regolamentato dal principio di sussidiarietà orizzontale, il quale attribuisce preferenza assoluta agli interventi dei privati nell'erogazione di beni e servizi sociali ed un compito residuale allo Stato chiamato ad intervenire nelle limitate ipotesi in cui non ci sia un privato disposto ad assumere l'iniziativa ovvero, nei casi in cui il privato non è in grado di offrire un servizio ottimale o equivalente a quello pubblico.

Giova, altresì, rilevare che il principio della sussidiarietà orizzontale si colloca nel più generale quadro della riforma realizzata con la legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha affermato, in linea con il suddetto principio, ulteriori cardini capaci di dare un carattere innovativo alla riforma.

³⁵ M. KROGH "L'impresa sociale - prime riflessioni sul D.Lgs. 24 Marzo 2006 n.155" Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352 ss.

³⁶ Si sottopone al vaglio della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 (c.d. legge Crispi) perché esso, riconducendo nell'ambito degli Enti Pubblici tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB), sarebbe in contrasto con l'art. 38, ultimo comma, Cost. che tutela la libertà dell'assistenza privata.

³⁷ A. LAMORGESE, "Impresa Pubblica: profili giurisdizionali" 30 gennaio 2008, in Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato www.federalism.it.

In particolare si pensi agli articoli:

- 117, comma 2, lettera m), laddove attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La determinazione dei livelli essenziali costituisce una competenza di salvaguardia dell'unità del sistema per quanto riguarda il soddisfacimento dei diritti;
- 119, comma 3, che istituisce un fondo perequativo, senza vincolo di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante;
- 120, comma 2, ove si prevede l'intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni e degli Enti locali per garantire l'unità giuridica ed economica e per assicurare il pieno dispiegamento della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali.

Vero è che la realizzazione delle finalità sociali, proprie del terzo settore, non avviene attraverso un unico modello organizzativo tipizzato dal legislatore, al contrario, all'interno del fenomeno si rinvencono una pluralità di enti collettivi che perseguono finalità sociali, ciascuno caratterizzato da una diversa struttura che condiziona l'efficacia dell'azione svolta.

Gli studi al riguardo³⁸ confermano che lo sviluppo delle imprese sociali è una delle conseguenze della trasformazione subita dai sistemi di welfare, ascrivibile a una serie di fattori tra i quali: la crescita della spesa necessaria a coprire i costi dei sistemi di protezione sociale; il cambiamento dei principali fattori demografici su cui si basa l'equilibrio dello stato sociale (rapido processo di invecchiamento della popolazione), che ha portato ad accrescere la spesa per pensioni e assistenza sanitaria; la crescente insoddisfazione della popolazione per quanto riguarda le prestazioni pubbliche ed i bisogni sempre maggiori della popolazione - afferenti alla formazione, informazione, servizi per l'impiego, sostegno alla mobilità - causati da un mercato del lavoro più incerto.

A fronte di tanto, non può revocarsi in dubbio come l'introduzione ad opera del legislatore dell'impresa sociale risponde ad esigenze meramente protezionistiche ed è inevitabilmente tesa a migliorare il sistema socioeconomico.

Ne consegue che essa è retta da un principio solidaristico che trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost. alla stregua del quale si legge: *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”*

³⁸ M. BELLONI, “L'impresa sociale multistakeholder: sistemi e strutture di governo. Il caso studio delle MAG” in <http://www.rivistaimpresasociale.it/>

Orbene, tale disposizione costituzionale delinea la relazione che sussiste tra Stato, individuo e comunità intermedie, le quali sono considerate parti attive della vita dello Stato. Le formazioni sociali devono considerarsi elementi imprescindibili per la libera espressione dell'uomo; esse infatti vengono riconosciute e garantite a livello costituzionale non come tali, ma nella misura in cui consentono e favoriscono il libero sviluppo della persona.³⁹

Secondo la dottrina più avveduta le formazioni sociali presenti nel nostro ordinamento sono, in senso generale, volte all'aiuto dell'altro e quindi sono espressione del principio della reciprocità, caratteristico delle organizzazioni non profit, da intendersi quale *“relazione che postula un qualche bilanciamento tra ciò che si dà e ciò che ci si aspetta di ottenere in cambio, un bilanciamento che non si manifesta però in un preciso rapporto di scambio (o prezzo relativo), ma il cui ambito di variabilità dipende dalla diffusione tra i soggetti interessati di sentimenti morali quali la simpatia e la benevolenza. La reciprocità non può dunque essere spiegata solamente nei termini del paradigma del self-interest”*.⁴⁰

Tanto trova conferma anche nelle elaborazioni dottrinali più recenti secondo le quali *“l'esigenza di ampliare e meglio definire le forme di imprenditorialità sociale si è venuta rafforzando con il crescere della consapevolezza che l'evoluzione economica, sociale e istituzionale, in particolare il rallentamento dell'espansione dell'intervento pubblico, e la crescente sensibilità per le tematiche sociali e ambientali, richiedevano la creazione di forme organizzative, anche di carattere imprenditoriale, che consentissero ai cittadini interessati a impegnarsi direttamente in queste attività e di poterlo fare nel modo più efficiente possibile. Di qui la crescente insistenza per il riconoscimento legislativo e la regolamentazione di un nuovo genere di impresa, rivolta non più solo a realizzare un profitto per i proprietari, bensì a permettere ai privati cittadini di perseguire in modo organizzato obiettivi di interesse collettivo”*.⁴¹

Si pensi che, la locuzione *“impresa sociale”* è stata utilizzata per la prima volta in Italia alla fine degli anni ottanta del secolo scorso per indicare alcune iniziative private di nuova costituzione, avviate e

³⁹ B. BERTARINI, “La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit.”, in *Diritto e Giustizia il quotidiano di informazione giuridica*.

⁴⁰ S. ZAMAGNI, *Non profit come economia civile. Per una fondazione economica delle organizzazioni non profit*, Bologna, 1998, p. 39.

⁴¹ L'impresa sociale: norme, caratteristiche e prospettive -PROGETTO COURAGE 3.1.002 in www.projet-courage.it

gestite da volontari, impegnate direttamente nella produzione di servizi sociali e in attività produttive tese a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.⁴²

Considerato che in tale periodo storico mancava un regime giuridico coerente con gli obiettivi di queste nuove iniziative imprenditoriali, i promotori si orientarono verso la forma cooperativa, creando così vari tipi di cooperative a finalità sociale. Tale impostazione è stata ampiamente condivisa dalla dottrina attesa la copertura costituzionale di cui godono le cooperative, alle quali la stessa Costituzione italiana attribuisce una funzione sociale.⁴³

Sotto il profilo normativo occorre rammentare che con la legge n. 381 del 1991, esse sono state riconosciute come “*cooperative sociali*”.

All'articolo d'apertura tale legge reca la definizione di cooperative sociali declinata secondo una dimensione funzionale, alla stregua di detta disposizione si legge infatti che: “*Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:*

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.”⁴⁴

Quanto alla disciplina è, altresì, specificato che alle suddette cooperative “*si applicano in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano*”.⁴⁵

Ciò vale a condividere la tesi, sostenuta in dottrina, a mente della quale in Italia l'impresa sociale ha assunto prevalentemente, anche se non esclusivamente, la forma cooperativa.⁴⁶

Tuttavia, a far data dal 1990 il concetto di impresa sociale è stato utilizzato anche in altri paesi, europei e non solo, i quali hanno sin da subito aderito ad un concetto di impresa sociale di più ampio respiro

⁴² C. BORZAGA, “L'Impresa Sociale”- anteprima della pubblicazione nel “Dizionario di economia civile” curato da Luigino Bruni e Stefano Zamagni per le edizioni Città Nuova - Working paper n. 19, Istituto Studi Sviluppo Aziende Non Profit, Università Degli Studi Di Trento in www.eprints.biblio.unitn.it

⁴³ C. BORZAGA, “L'Impresa Sociale”- anteprima della pubblicazione nel “Dizionario di economia civile” curato da Luigino Bruni e Stefano Zamagni per le edizioni Città Nuova - Working paper n. 19, Istituto Studi Sviluppo Aziende Non Profit, Università Degli Studi Di Trento in www.eprints.biblio.unitn.it

⁴⁴ Art.1 L. n. 381/1991

⁴⁵ Art.1 L. n. 381/1991

⁴⁶ C. BORZAGA, “L'Impresa Sociale”- anteprima della pubblicazione nel “Dizionario di economia civile” curato da Luigino Bruni e Stefano Zamagni per le edizioni Città Nuova - Working paper n. 19, Istituto Studi Sviluppo Aziende Non Profit, Università Degli Studi Di Trento in www.eprints.biblio.unitn.it

idoneo a qualificare anche forme giuridiche diverse da quella cooperativa, come le associazioni senza scopo di lucro, impegnate soprattutto nella creazione di posti di lavoro per soggetti svantaggiati.

Sulla scorta della significativa funzione assolta dall'impresa sociale si è avvertita l'esigenza di offrirne una definizione non più settoriale e limitata solo alla forma di cooperativa, ma di portata generale. Pertanto, il termine è stato utilizzato in modo sempre più crescente tanto in ambito scientifico tanto in ambito legislativo, sicché oggi a definire un'impresa come sociale sono, non i beni e i servizi prodotti, bensì gli obiettivi e le modalità con cui la produzione è realizzata.

A fronte di tanto la dottrina più recente⁴⁷ considera imprese sociali anche le iniziative di finanza etica, di microcredito, di commercio equo e solidale e, più in generale, le iniziative produttive di beni e servizi, anche privati, che si propongono obiettivi diversi dal profitto dei proprietari, come la lotta alla povertà e alla denutrizione.

Dai vari studi condotti sotto il profilo definitorio sono emerse una pluralità di posizioni, che pare opportuno menzionare per ragioni di completezza ed esaustività.

Accanto ad una definizione di origine statunitense - secondo cui sono definite sociali tutte le imprese che assumono volontariamente l'impegno a sostenere in modo stabile attività di particolare rilevanza sociale - si pone quella europea, secondo cui sono imprese sociali solo e organizzazioni produttive che hanno come obiettivo l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.⁴⁸

A ciò si aggiunga che, in un primo momento alcuni studiosi (Fornasari, Zamagni, 1997) hanno sostenuto che l'impresa sociale riprende per molti aspetti lo spirito originario del movimento cooperativo questo è il motivo per cui molte imprese sociali scelgono di adottare la forma giuridica di cooperativa sociale.⁴⁹ Tale impostazione fu a lungo criticata in ragione della palese necessità di fruire di un concetto più ampio di impresa sociale non esclusivamente coincidente con la cooperativa.

Per converso, meritevole di pregio è sicuramente la definizione elaborata alla fine degli anni '90 dal network Emes (Borzaga, Defourny, Defourny, Nyssens; da Borzaga e Defourny) che risulta quella più completa, giacché tiene conto degli sviluppi più recenti; peraltro è condivisa dalla maggior parte

⁴⁷ C. BORZAGA, "L'Impresa Sociale"- anteprima della pubblicazione nel "Dizionario di economia civile" curato da Luigino Bruni e Stefano Zamagni per le edizioni Città Nuova - Working paper n. 19, Istituto Studi Sviluppo Aziende Non Profit, Università Degli Studi Di Trento in www.eprints.biblio.unitn.it

⁴⁸ L'impresa sociale: norme, caratteristiche e prospettive -PROGETTO COURAGE 3.1.002 in www.projet-courage.it

⁴⁹ M. BELLONI, "L'impresa sociale multistakeholder: sistemi e strutture di governo. Il caso studio delle MAG" in www.rivistaimpresasociale.it

degli studiosi e ad essa si sono ispirati i legislatori che si sono occupati di questa nuova forma imprenditoriale.

Secondo tale definizione l'impresa sociale si articola in due dimensioni: quella economico-imprenditoriale e quella sociale.

La prima prevede quattro requisiti (Borzaga, 2009):

1. produzione di beni e/o servizi in forma continuativa e professionale;
2. elevato grado di autonomia durante la fase di costituzione e funzionamento (le imprese sociali sono in genere create volontariamente da un gruppo di soggetti che le governano in autonomia, senza vincoli, diretti o indiretti, di autorità pubbliche o di altre organizzazioni);
3. significativo livello di rischio economico (i promotori di questa forma di impresa si assumono il rischio d'impresa apportando proprio capitale, sia umano che finanziario);
4. presenza di un certo ammontare di lavoro retribuito oltre al lavoro volontario, spesso non quantificabile e non nettamente divisibile.

La dimensione sociale presenta, invece, le seguenti caratteristiche (Borzaga, 2002):

1. produzione di benefici ai membri della comunità, piuttosto che profitti ai proprietari; le organizzazioni non profit, generando vantaggi per diverse tipologie di stakeholder coinvolti nella proprietà e nella gestione, non sono più viste solo come le *“organizzazioni che non distribuiscono gli utili”*;
2. essere un'iniziativa collettiva;
3. avere un governo affidato esclusivamente o prevalentemente a portatori di interesse diversi dai proprietari del capitale;
4. garantire una partecipazione a processi decisionali allargati in grado di coinvolgere tutti, o quasi, i gruppi interessati all'attività favorendo la loro partecipazione;
5. l'assenza di proporzionalità tra il diritto di voto (o il peso nelle decisioni interne) e il capitale sottoscritto.

Ben si comprende come tale definizione prescinda dalle specifiche forme giuridiche del Codice Civile e non è legata agli ordinamenti nazionali. In particolare, i sostenitori di tale tesi ritengono che l'impresa sociale è un soggetto giuridico privato e autonomo rispetto Pubblica Amministrazione, che compie attività produttive con carattere imprenditoriale, seguendo cioè criteri di continuità,

sostenibilità e qualità; differenziandosi dalle altre forme di impresa per la finalità sociale che genera benefici a favore della comunità.⁵⁰

Nel nostro ordinamento giuridico la definizione di impresa sociale è rimessa al legislatore, sul punto occorre richiamare il D.Lgs.155/2006⁵¹ che ha introdotto tale fenomeno, dando la possibilità di qualificarsi come impresa sociale a qualsiasi organizzazione privata, di cui al libro V del codice civile.

Prima di esaminare le caratteristiche strutturali e funzionali dell'impresa sociale pare opportuno enucleare le motivazioni che hanno indotto il legislatore a dettare una disciplina specifica del fenomeno e non lasciarlo, dunque, alla mera autonomia privata, attraverso l'utilizzo di forme e schemi giuridici più o meno adattabili al fenomeno.

In primo luogo, val la pena riportare le motivazioni di ordine economico che hanno spinto il terzo settore verso l'impresa sociale. Esse derivano da un'analisi del mercato che fa leva soprattutto sulla migliore qualità del bene o servizio prodotto che indirettamente si riesce ad ottenere, eliminando o minimizzando il profitto d'impresa.

Pertanto, l'impresa sociale si propone come alternativa alle inefficienze del mercato (contract failure), o per meglio dire risulta essere un rimedio per tutti quei casi in cui l'adozione dei modelli organizzativi tradizionali non consente di conseguire risultati soddisfacenti a causa di un'inadeguata tutela di tutti gli interessi coinvolti.

A ciò si aggiunga, inoltre, che l'impresa sociale consente una sensibile riduzione dell'asimmetria informativa e del potere contrattuale.

L'assenza di profitto, quale elemento tipico dell'impresa sociale, dovrebbe rendere indifferente, o comunque non qualificante, ai fini di una corretta valutazione della qualità della prestazione offerta, il vantaggio procurato dalle asimmetrie informative e del potere contrattuale. In altri termini, in assenza di un *profit* il produttore non avrebbe alcun interesse a sfruttare *ex post* le suddette asimmetrie che condizionano il rapporto di produzione dei beni o servizi.⁵²

⁵⁰ M. BELLONI, "L'impresa sociale multistakeholder: sistemi e strutture di governo. Il caso studio delle MAG" in www.rivistaimpresasociale.it

⁵¹ D.Lgs.155/2006, articolo 1: "Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4".

⁵² M. KROGH, "L'impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155" Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352 ss.

Con riferimento alla strategia politica è agevole rilevare le precise conclusioni cui è giunto il CNEL nello studio sull'economia sociale *"La politica per il non profit (e con il non profit) è pertanto una politica finalizzata a fare rete, ad attivare sinergie e masse critiche adeguate alla scala dei problemi. Una politica fondata su criteri di:*

- a) ricomposizione. I diversi interventi, le diverse misure devono essere organizzate e integrate in funzione degli obiettivi di "ben-essere" che si intendono conseguire;*
- b) promozionalità. Si tratta di suscitare, con opportune misure dirette e indirette, la domanda e l'offerta di terzo settore;*
- c) "condizioni per". Si fa riferimento alla creazione di un quadro di misure politiche, istituzionali, economiche atte a definire un contesto nel quale il non profit può dispiegare le sue potenzialità;*
- d) interdipendenza. Si tratta di favorire i collegamenti e le sinergie tra le diverse realtà del non profit, tra queste e il territorio, coinvolgendo altresì istituzioni e imprese."⁵³*

2. Profili generali

Esplicitate le ragioni dell'introduzione dell'impresa sociale nel nostro ordinamento giuridico e chiarite le funzioni da essa assolte occorre delineare i profili generali di quest'ultima.

Con il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155⁵⁴ l'impresa sociale fa ingresso nel nostro ordinamento giuridico. Preme ribadire che l'introduzione della figura dell'impresa sociale è stata *"sollecitata sia dagli*

⁵³ Relazione del CNEL Commissione Politiche del Lavoro e Politiche Sociali 24 Novembre 2004.

⁵⁴ In attuazione della l. 13 giugno 2005 che reca "Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale", che prevede all'art. 1 che la disciplina deve essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi: "a) definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale, nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell'impresa sulla base: 1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi; 2) del divieto di redistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all'attività dell'impresa; 3) dell'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale o ad incremento del patrimonio; 4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione; b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente, omogenee disposizioni in ordine a: 1) elettività delle cariche sociali e relative situazioni di incompatibilità; 2)

operatori del terzo settore (a cui premeva di vedere riconosciuto nell'ordinamento giuridico il ruolo imprenditoriale da essi svolto nell'economia), sia dagli stessi soggetti for profit (i quali lamentavano la sistematica lesione del principio di libera concorrenza ad opera di soggetti de facto non sottoposti alla disciplina dell'imprenditoria commerciale, degli enti societari e delle procedure concorsuali in ragione del vuoto normativo esistente in materia)".⁵⁵

Il legislatore ha così permesso, anche agli enti di cui al libro V del codice civile, di conformarsi come impresa sociale legando la speciale qualifica al perseguimento di utilità sociale e alla realizzazione di finalità d'interesse generale. Si tratta di una versione d'impresa sociale molto simile al modello anglosassone.⁵⁶

Sul punto, giova rilevare, seppur brevemente e ai soli fini ricognitivi, che nel 2005 il Regno Unito ha introdotto le Community Interest Company (CIC).

Caratteri salienti di tali organizzazioni si rinvencono in primo luogo nel fatto che le così dette CIC rappresentano una specifica forma legale creata appositamente per le Imprese Sociali; nella misurazione del beneficio comune creato dalla CIC, il quale viene calcolato annualmente mediante la predisposizione e presentazione di un rapporto specifico al CIC Regulator⁵⁷, che procede a valutarne

responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi; 3) ammissione ed esclusione dei soci; 4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale, nonché di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa; 5) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione dell'impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1002, n. 59 e successive modificazioni; 6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; 7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza; 8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dell'impresa per le obbligazioni da questa assunte; 9) previsione di organi di controllo; 10) forme di partecipazione nell'impresa anche per i diversi prestatori d'opera e per i destinatari delle attività; 11) una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d'azienda in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale; 12) conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell'impresa sociale, derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell'impresa sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia di lavoro e di sicurezza, nonché della contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dell'impresa sociale; c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali; d) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa dominante".

⁵⁵ C. GOLINO, Enti non profit, attività di impresa e concorrenza, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2006, n. 3, p. 814.

⁵⁶ S. ARDUINI, L'impresa sociale a Londra va di corsa. *Vita*, del 2 Marzo 2016.

⁵⁷ Il "Regulator of Community Interest Company" è un ufficio che fa parte del "Department for Business, Innovation and Skills" il cui scopo è quello di regolamentare e controllare le attività delle CIC nonché di diffonderne la conoscenza facendo crescere la fiducia del pubblico e supportare proattivamente le attività dalle stesse svolte.

la conformità con il community interest statement depositato in sede di costituzione della CIC; e da ultimo nella previsione di un tetto massimo alla distribuzione di dividendi.⁵⁸

Altro aspetto particolarmente significativo è la definizione di impresa sociale formulata dal Governo inglese a mente della quale l'impresa sociale è un *“business with primarily social objectives whose surpluses are principally reinvested for that purpose in the business or in the community, rather than being driven by the need to maximise profit for shareholders and owners”*.⁵⁹

Taluni sottolineano, come una maggiore *“leggerezza”* della legislazione inglese rispetto a quella italiana abbia portato ad una notevole diffusione di organizzazioni che utilizzano tale framework giuridico, le quali hanno avuto un successo sicuramente maggiore di quello italiano.⁶⁰

Altra dottrina ha sottolineato come nella fattispecie dell'impresa sociale sia possibile rinvenire *“un'impostazione anglosassone ed una europeo-italiana. La prima muove da iniziativa top-down in cui un imprenditore, un filantropo, un'azienda, mettono a disposizione risorse e relazioni per creare un social business e correggere il capitalismo. La seconda, specialmente nella lunga tradizione storica italiana, intende promuovere l'impresa sociale quale iniziativa auto-gestita del basso, innestandola sul mondo dell'associazionismo, della cooperazione, della cooperazione sociale, delle casse rurali, delle banche di credito cooperativo, e così via. È, quest'ultimo, un approccio che nasce dalla percezione di bisogni da parte di comunità, a cui si risponde utilizzando la forma d'impresa e (anche) le metodologie del profit”*.⁶¹

Vero è che il legislatore italiano detta una precipua definizione di impresa sociale all'art.1, comma 1, del d.lgs. n.155/2006 il quale prevede, che possono acquisire la qualifica di impresa sociale *“tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”*, e che soddisfano i requisiti di utilità sociale specificati all'art. 2, di assenza dello scopo di lucro come definito all'art. 3 e di struttura proprietaria e disciplina dei gruppi stabiliti all'art. 4.

⁵⁸ G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, *“Le società benefit (parte II) in requiem alle imprese sociali”*, Roma 31 luglio 2016, Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

⁵⁹ Department for Business: Innovation and skills. A guide to Legal Forms for Social Enterprise, 2011.

⁶⁰ S. ARDUINI, *“The Natwest SE10 Annual Report 2015”*

⁶¹ N. BELLANCA., *Elementi di teoria dell'impresa sociale*, in Non profit, 2011, n. 4, p. 28.

La relazione di accompagnamento al Disegno di Legge n. 3045, che ha dato vita al D.Lgs. suddetto, palesa il dato fondamentale che caratterizza l'impresa sociale: *"E' dall'essenzialità di tali fattori (assenza di lucro soggettivo, attività finalizzata verso settori sociali preindividuati e regole organizzative a salvaguardia dell'autonomia della "governance") dalla loro mutevole combinazione, che trae origine il delinearsi di una vera e propria imprenditorialità sociale, del tutto affrancata da letture manichee nelle quali l'ideale ed il profitto, il lavoro e l'azione benefica si vorrebbero rigidamente separati così come, in natura, non si sono mai presentati. Il valore di un'iniziativa legislativa organica sull'impresa sociale, in fondo, è tutto qui: non ostacolare ed assecondare l'originaria spinta della persona a costruire, ad un tempo, per sé e per gli altri"*.

Pare dunque condivisibile l'orientamento dottrinale maggioritario secondo il quale con l'impresa sociale, si è disciplinato espressamente un fenomeno di particolare interesse generale (la produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale) allo scopo di conferirgli un'efficienza concreta al fenomeno, riconoscendo l'opportunità che questa particolare tipologia di attività fosse svolta secondo criteri di economicità che *"privilegiasse la migliore qualità della prestazione, mediante il coinvolgimento dei beneficiari delle prestazioni e dei lavoratori (ed eventualmente di altri stakeholder), non trascurando la produzione di un lucro oggettivo come garanzia di crescita e di sviluppo dell'impresa stessa."*⁶²

Occorre inoltre, specificare che nella definizione dettata dal Legislatore rientrano tutte le organizzazioni private, e pertanto sia gli enti disciplinati nel libro I, sia quelli disciplinati nel libro V del codice civile.

Ciò vale a ritenere che l'impresa sociale si caratterizza non tanto per una struttura organizzativa tipica, bensì per la finalità che intende perseguire all'interno di schemi già preesistenti nel nostro ordinamento: associazioni, comitati, fondazione, società di persone, società di capitali, società cooperative e qualunque altra forma di organizzazione collettiva.⁶³

La *ratio* sottesa alla scelta compiuta dal legislatore si rinviene nella necessità di far confluire all'interno dello schema dell'impresa sociale tutte le tipologie organizzative, qualunque sia la loro genesi; sulla scorta della presunzione che tutte le tipologie siano astrattamente idonee a produrre

⁶² M. KROGH, "L'impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155" Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352 ss.

⁶³ M. KROGH, "L'impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155" Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352 ss.

utilità sociali nel rispetto dei requisiti di legge posti a presidio della realizzazione delle finalità volute dal legislatore⁶⁴.

Sono escluse dalla nozione di impresa sociale le amministrazioni pubbliche disciplinate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2000,⁶⁵ e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi. Parte della dottrina riguardo alla scelta del legislatore circa le amministrazioni pubbliche ritiene che essa sia giustificata dalla *ratio* stessa dell'impresa sociale, ossia sostituire l'amministrazione pubblica nella realizzazione di talune finalità di carattere generale normativamente individuate.⁶⁶

Per le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino l'erogazione di beni o servizi ai soli soci, associati o partecipi, la ragione giustificatrice è data anche dalla *“finalità che è chiamata a realizzare: utilità sociali d'interesse generale che sono incompatibili con prestazioni, anche se genericamente sociali, ma la cui organizzazione è dominata da intenti egoistici propri del gruppo fondatore e non disponibile ad estendere la propria sfera di attività anche a soggetti estranei, assolvendo quella funzione sociale tipica dell'impresa sociale.”*⁶⁷

Pertanto, la possibilità di assumere la qualifica d'impresa sociale è preclusa tanto ad una cooperativa a mutualità "pura" la cui sfera di azione sia limitata ai soci, quanto ad un'associazione che intendesse rivolgere la propria sfera d'azione ai soli associati.

Per le cooperative (diverse da quelle sociali) che intendessero assumere la qualifica di impresa sociale è necessario che negli statuti queste prevedano, oltre l'assenza di lucro soggettivo e gli altri requisiti di legge, anche la possibilità di svolgere la propria attività con i terzi, ai sensi dell'art. 2522, secondo comma, c.c.⁶⁸

⁶⁴ A. PISCHETOLA - V. BASSI, Società lucrative e destinazione degli utili, Società, 2003, 3.

⁶⁵ Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

⁶⁶ M. KROGH, "L'impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155" Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352 ss.

⁶⁷ M. KROGH, op. ult.cit.

⁶⁸ M. KROGH, op. ult.cit.

Val la pena, inoltre, precisare che l'attività svolta dagli enti sopra citati deve avere natura imprenditoriale - quindi organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

Più specificatamente, il tratto distintivo si ravvisa nel fatto che i beni o i servizi devono essere di utilità sociale secondo la previsione e tassativa contenuta nell'art. 2 del decreto legislativo n.155/2006.⁶⁹

A fonte di tanto può condividersi l'assunto dottrinale secondo il quale: *“L’impresa sociale persegue gli stessi obiettivi delle più tradizionali fondazioni o associazioni, ma lo fa attraverso la produzione e allocazione di beni e servizi invece che attraverso trasferimenti di risorse monetarie”*.⁷⁰

3. Caratteristiche fondamentali

⁶⁹ Art. 2 Dlgs.n.155/2006: “Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori: a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002; c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001; d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo; h) formazione universitaria e post-universitaria; i) ricerca ed erogazione di servizi culturali; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale. 2. Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano: a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione; b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002. 3. Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa. 4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente. 5. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.”

⁷⁰ C. VENTURI, “L’impresa Sociale I lineamenti fondamentali e i contenuti dei nuovi decreti attuativi”, in www.tuttocamere.it

Con l'emanazione del decreto legislativo relativo alla disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118, pubblicata in GU n. 97 del 27 aprile 2006, in vigore dal 12 maggio 2006,⁷¹ possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano stabilmente e principalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (art. 1, comma 1), senza alcun scopo di lucro (art. 3).

Agli enti ecclesiastici e di confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, si applicano le attuali norme limitatamente allo svolgimento di determinate attività (elencate all'articolo 2), a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del nuovo decreto (art. 1, comma 3).

Primo elemento caratterizzante l'impresa sociale si individua nell'assenza dello scopo di lucro; tale requisito è espressamente previsto dall'art. 1 del d.lgs. 155/2006, quale presupposto essenziale per poter assumere la qualifica di impresa sociale.

La nozione di lucro che qui viene in considerazione è quella afferente al così detto lucro soggettivo e non anche al lucro oggettivo.

Pertanto, occorre precisare che il concetto di lucro soggettivo corrisponde al profitto d'impresa e si riferisce allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, alla domanda ed all'offerta, alla qualità del servizio o dello scambio reso, alle leggi sulla concorrenza e, più in generale, alle norme che regolano il mercato; il suo conseguimento è ammissibile in quanto risorsa da reimpiegare nell'attività o da destinare ad altre finalità di rilevanza sociale.⁷²

Parte della dottrina sostiene che la norma intende vietare *“l'arricchimento personale ed egoistico da parte di coloro che, a vario titolo partecipano all'attività dell'impresa, non solo in qualità di socio o associato, ma anche in qualità di amministratore, lavoratore dipendente, collaboratore, etc.”*⁷³

L'allargamento del concetto di lucro soggettivo a quest'ultima fascia di soggetti è stata prevista dall'art. 3 del d.lgs. 155/2006 che ha espressamente incluso, tra i soggetti per i quali è vietata la ripartizione degli utili o degli avanzi di gestione: gli amministratori, i soci, i partecipanti, lavoratori o collaboratori. Il Legislatore, inoltre, ha esteso il divieto di distribuzione anche ad eventuali fondi e riserve, non distinguendo tra quelli formati mediante accantonamento di utili ed avanzi di gestione e quelli che

⁷¹ L'impresa sociale: norme, caratteristiche e prospettive -PROGETTO COURAGE 3.1.002 in www.projet-courage.it

⁷² A. PISCHETOLA - V. BASSI, *Società lucrative e destinazione degli utili*, Società, 2003, 3, pag.423.

⁷³ M. KROGH, “L'impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155” Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352.

potrebbero avere altre fonti, sicché all'interno dell'impresa sociale non sarà consentito ripartire tra i soci, alla cessazione del rapporto sociale ovvero in caso di liquidazione del patrimonio, fondi e riserve accantonate.⁷⁴

La distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve è espressamente vietata, anche in forma indiretta - attraverso ad esempio la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi settori e condizioni – salvo alcune eccezioni:

- a) è consentita una maggiorazione del 20 % (quale limite massimo) dei compensi spettanti agli amministratori, qualora ci siano comprovate esigenze di acquisire management qualificato;
- b) è consentito retribuire i lavoratori in misura superiore (senza alcun limite posto dalla norma) alle retribuzioni o compensi previsti nei contratti o accordi collettivi qualora ci siano serie esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) per gli strumenti finanziari è possibile una remunerazione, senza limite alcuno, qualora siano emessi (in forma diversa dalle azioni o quote) a favore di banche o intermediari finanziari.⁷⁵

La scelta di vietare, in via generale, la distribuzione di qualunque forma di utile è stata sottoposta a censure da parte della dottrina, giacché essa è stata considerata una mera scelta di carattere politico, si sostiene che una remunerazione, sia pur minima, a vantaggio di coloro che investono nel capitale di rischio consentirebbe all'impresa sociale di assolvere, addirittura in modo più completo, la sua funzione.⁷⁶

Altro aspetto significativo dell'impresa sociale attiene alla proprietà dell'impresa e alla sua governance in rapporto alla partecipazione alla gestione dell'impresa non di meri investitori (soci di capitale), ma di altri soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa a vario titolo: lavoratori, destinatari dell'attività svolta, benefattori, volontari, finanziatori, etc. (i cd. stakeholder) vale a dire una serie di soggetti che hanno un interesse legittimo (stake) nell'attività dell'impresa e che influenzano o sono influenzati dalle decisioni aziendali.⁷⁷

⁷⁴ M. KROGH, "L'impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155" Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352.

⁷⁵ M. KROGH, ult., op., cit.

⁷⁶ M. CAPECCHI, *Evoluzione del terzo settore*, cit. pag. 74 e segg.

⁷⁷ M. KROGH, "L'impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155" Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352.

La dottrina⁷⁸ ha individuato quale carattere fondamentale delle imprese sociali la multistakeholdership, intesa con specifico riferimento allo spazio riservato a quei particolari stakeholder che sono i consumatori, ovvero i destinatari finali delle attività poste in essere. Si ritiene che ritiene la gestione multistakeholder, al di là dello schema organizzativo utilizzato, si attinge ad elemento essenziale dell'impresa sociale, in una sua configurazione ideale e di massima efficienza.⁷⁹

L'orientamento maggioritario ritiene che nelle organizzazioni a struttura capitalistica, proprietari dell'impresa, possono essere coloro che condividono astrattamente due diritti ossia: il diritto ad esercitare un potere di controllo sull'impresa ed il diritto di appropriarsi delle entrate nette che rimangono all'impresa una volta effettuati tutti i pagamenti cui era contrattualmente obbligata.⁸⁰

Ne deriva che le imprese sociali, sarebbero organizzazioni senza proprietà o, più precisamente, imprese amministrate fiduciarmente dai manager per conto dei propri clienti.⁸¹

Giova precisare che la "governance" nelle varie tipologie di enti collettivi identifica i soggetti che possono essere definiti "proprietari" in ragione delle finalità, di volta in volta perseguite, dell'ente stesso e, quindi: nelle società di capitale la proprietà, nella generalità dei casi, è direttamente collegata a coloro che detengono il capitale o, più precisamente, al maggior potere detenuto in ragione del maggior investimento effettuato nel capitale di rischio, secondo il modello *standard* d'impresa caratterizzato dall'obiettivo di massimizzare il profitto, proprietari sono, dunque, gli investitori; nelle società mutualistiche, viceversa, la proprietà coincide con la volontà della maggioranza dei soci, senza alcuna alterazione dipendente dalla diversa misura di capitale detenuto, proprietari sono i lavoratori ovvero il gruppo di soggetti legati alla società dal rapporto mutualistico (cd. *patron*); nelle associazioni la proprietà, allo stesso modo coincide con la volontà della maggioranza degli associati, quindi "proprietari" (*rectius*: titolari del potere di indirizzo e di controllo) sono gli stessi associati, secondo criteri improntati alla parità di posizione all'interno del rapporto associativo", i quali possono anche essere destinatari dell'attività dell'associazione; nelle fondazioni valore preminente è dato alla volontà di colui che ha destinato un determinato patrimonio ad uno specifico scopo con l'atto di

⁷⁸ S. ZAMAGNI, "Dell'identità delle imprese sociali e civili: perché prendere la relazionalità sul serio", in S. Zamagni a cura di "Il non profit italiano al bivio", Egea, 2002.

⁷⁹ S. ZAMAGNI, *op. cit.*, ult., cit.

⁸⁰ H. HANSMANN, *The Ownership of Enterprise*, Cambridge, Mass., The Belknap Press of Harvard University Press, 1996, Edizione Italiana a cura di A. ZOPPINI, *La proprietà dell'impresa*, IL MULINO, 2005, pag.19.

⁸¹ H. HANSMANN, *op. cit.*, pag.229.

fondazione. La proprietà, pertanto, coincide con quel gruppo di soggetti titolari degli interessi immediati (lucrativi, mutualistici, altruistici, etc) che intende perseguire l'ente stesso.⁸²

A ciò si aggiunga che, il divieto di perseguire finalità di lucro soggettivo, all'interno dell'impresa sociale, determinerà, l'assenza, tra le possibili categorie di proprietari, dei meri investitori, ossia di coloro che, nell'impresa capitalistica tradizionale, detengono i poteri di indirizzo e controllo, salvo che non siano coinvolti, a diverso titolo, nell'attività e nelle finalità sociali perseguite dall'ente.⁸³

Al di là della tipologia di ente prescelta, il legislatore prevede⁸⁴ l'obbligo di assicurare il coinvolgimento, all'interno delle decisioni dell'impresa, delle due categorie di stakeholder di maggior rilievo: i lavoratori ed i beneficiari dell'attività. Inoltre, i lavoratori, che a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione, secondo termini e modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati con gli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti⁸⁵

L'effettività del coinvolgimento è poi soggetta alla valutazione e al monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli organi preposti che, eventualmente, se riterrà non sufficienti le misure dirette al coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari potrà porre in essere quelle diffide previste dall'art.16 del d.lgs. 155/2006, dirette ad evitare il protrarsi di comportamenti di gestione contraria alle finalità dell'impresa sociale.

Occorre, altresì, precisare che secondo quanto disposto dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 155/2006, alla disciplina dei gruppi di imprese sociali viene estesa la normativa codicistica in materia di direzione e coordinamento (artt. 2497 – 2497-septies C.C.) e di gruppo cooperativo paritetico, al fine di preservare i diritti di coloro che subiscono le decisioni del gruppo. Al primo comma è precisato che si considera, in ogni caso, attività di direzione e controllo il soggetto che, per previsione statutaria o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nominare la maggioranza degli organi di amministrazione. I gruppi di imprese sociali sono obbligati a redigere e a depositare presso il Registro delle imprese: l'accordo

⁸² A. ZOPPINI, “Presentazione dell'edizione italiana, in H. HANSMANN, *La proprietà dell'impresa*”, pag. VII e segg. Il Mulino 2005.

⁸³ M. KROGH, “L'impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155” Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352.

⁸⁴ Art. 12 del d.lgs.155/2006

⁸⁵ Art. 14 del d.lgs.155/2006

di partecipazione e i documenti contabili e il bilancio sociale in forma consolidata, secondo le linee che saranno dettate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

*“In particolare mentre il controllo di un ente rispetto ad un altro ente è definito espressamente dall'art. 2359 c.c. e può essere determinato o dalla disponibilità della maggioranza di voti nell'assemblea ordinaria, ovvero dalla disponibilità di voti sufficienti ad esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria, ovvero dall'esistenza di particolari vincoli contrattuali in forza dei quali un ente può esercitare un'influenza dominante rispetto ad un altro ente; l'attività di direzione e coordinamento afferisce all'esistenza di un gruppo di enti collegati tra loro il Legislatore non ne ha fornito una definizione precipua ma si è limitato a disciplinare fattispecie particolari, con la precisazione posta nell'art. 2497 - septies c.c. che le disposizioni in tema di attività di direzione e coordinamento si applicano anche alle società o all'ente che esercita tale attività, in forza di un contratto con le società medesime o di clausole dei rispettivi statuti, legittimando la validità di tali contratti e di tali clausole”.*⁸⁶

Di contro, per il gruppo paritetico cooperativo, il Legislatore ha dettato una disciplina più specifica, relativa al contratto con il quale più cooperative, appartenenti anche a categorie diverse, regolano la direzione ed il coordinamento delle rispettive imprese, imponendo, tra l'altro, l'obbligo di indicare, la cooperativa o le cooperative cui è attribuita la direzione del gruppo ed i relativi poteri.

Le norme richiamate nel citato articolo si riferiscono al complesso della disciplina dettata per le società di capitali in tema di direzione e coordinamento (dall'art. 2497 al 2497 – septies c.c.) e riguardano: la responsabilità dei soggetti che esercitano attività di direzione e controllo, le forme di pubblicità obbligatoria che deve essere data in tutte le ipotesi in cui ci sia un'attività di direzione e controllo da parte di soggetti terzi, le problematiche connesse alla trasparenza delle decisioni prese dalle società soggette all'altrui direzione e controllo ovvero a finanziamenti effettuati dalla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento a favore della società sottoposta, talune ipotesi particolari in cui è attribuito il diritto di recesso al socio di società soggette ad attività di direzione e coordinamento, ed ipotesi presuntive, contrattuali o statutarie di ricorrenza dell'attività di direzione e coordinamento.

Il riferimento all'art. 2545 - septies del c.c. attiene, invece, alla disciplina del gruppo cooperativo paritetico ed ai requisiti che il relativo contratto costitutivo del gruppo paritetico deve contenere.

⁸⁶ M. KROGH, “L'impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155” Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352.

Secondo la dottrina⁸⁷ tali norme vanno applicate ai gruppi di impresa sociali in quanto compatibili e perciò il legislatore ha lasciato all'interprete il compito di adattare le norme al nuovo modello d'impresa facendo salva, in ogni occasione, la peculiarità dei singoli gruppi organizzati, intesa come libertà di scelta della migliore forma organizzativa nel rispetto dei principi inderogabili posti dal nuovo impianto normativo.

Un'ipotesi di assoggettamento automatico alla disciplina dettata dal capo IX, sopra indicato e dall'art. 4 del d.lgs. 155/2006 si ha nel caso in cui un soggetto, per previsione statutaria o per qualunque altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli amministratori.

La norma è interessante perché se da un lato pone dei divieti finalizzati ad evitare l'elusione di norme imperative, implicitamente conferma la possibilità di nomina non elettiva di cariche sociali e, quindi, di adottare modelli organizzativi strutturati secondo regole che sebbene non siano "democratiche", sono, comunque, idonee a garantire una buona efficienza dell'impresa in alcune fattispecie.⁸⁸

Anche in tal caso si applicheranno, in quanto compatibili le norme previste dagli artt. 2497 e seguenti del c.c. ed il terzo comma dell'art. 4 del d.lgs.155/2006 il quale espressamente vieta che possano esercitare attività di direzione e controllo le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 e le imprese private con finalità lucrative.

Al fine di garantire l'efficacia di quest'ultimo divieto, il IV comma dell'art 4 del d.lgs.155/2006 prevede l'annullabilità delle decisioni assunte con il voto o con l'influenza dominante delle amministrazioni pubbliche (come sopra individuate) ovvero delle imprese private con finalità lucrative. Azione che potrà essere promossa anche dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a ciò espressamente legittimato. *“E' interessante notare che la norma consente l'annullamento delle decisioni anche se solo influenzate da detti soggetti, purché l'influenza abbia il requisito della dominanza ossia dell'impossibilità di un soggetto di determinarsi (ad esempio per patto parasociale) in modo difforme da quanto deciso dal dominus occulto.”*⁸⁹

⁸⁷ M. KROGH, “L'impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155” Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352.

⁸⁸ M. KROGH, op., ult., cit.

⁸⁹ M. KROGH, “L'impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155” Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352.

Un aspetto peculiare dell'organizzazione dell'impresa sociale è quello relativo alla apertura, più o meno accentuata, della governance verso terzi appartenenti alla medesima categoria di soggetti idealmente titolare degli interessi che l'ente intende perseguire.

Il principio della porta aperta governa le associazioni e le società cooperative, mentre nelle società lucrative l'ingresso di nuovi soci assume l'aspetto di una deviazione rispetto alla normale chiusura della struttura organizzativa ai soci fondatori ed all'interesse egoistico dagli stessi perseguito.

E' acclarato ormai che l'impresa sociale, risponde a logiche contrapposte a quelle delle società lucrative.

Tuttavia “l'estensione acritica del principio della porta aperta rischierebbero di sopprimere o stravolgere alcuni connotati caratteristici, presenti all'interno del modello organizzativo delle società di capitali tanto da far dubitare che una società senza scopo di lucro ed al cui interno i soci possono liberamente entrare o uscire, sia ancora una vera e propria società organizzata secondo lo schema delle società lucrative, o non sia, piuttosto, un'organizzazione non profit solo formalmente denominata società, in violazione, peraltro, al disposto dell'art.2249 c.c. che fa divieto di costituire società atipiche”⁹⁰

In realtà, nelle imprese sociali, *“l'adozione del modello delle società lucrative sarà scelto proprio in funzione di un'organizzazione che sebbene non persegua finalità di lucro soggettivo, intenda strutturarsi secondo modalità meno permeabili all'ingresso di estranei ed al cui interno ci sia una diversa distribuzione dei diritti amministrativi tra i soci.”⁹¹*

Ciò posto, è necessario richiamare la scelta del legislatore nel regolare l'ammissione e l'esclusione dei soci nelle imprese sociali; l'art. 9 del d.lgs. 155/2006 pone a presidio della disciplina concernente le modalità di ammissione, esclusione e il rapporto associativo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente.

La norma, *de facto* non prescrive un generale principio d'ingresso di qualunque estraneo all'interno dell'ente, bensì prescrive che le modalità di ammissione siano regolate secondo il principio della non discriminazione. Pertanto, la non discriminazione attiene non ad un generico diritto di entrare a far

⁹⁰ M. KROGH, “L'impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155” Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352.

⁹¹ M. KROGH, op., ult., cit.

parte dell'ente, attribuito a qualunque soggetto portatore di un interesse qualificato, ma alla procedura di ammissione.

Analoghe riflessioni valgono per l'esclusione di un partecipante dall'ente, ove opera il medesimo principio sopra richiamato.

Per consentire un controllo efficace del rispetto del principio della non discriminazione da parte dell'organo di gestione, il II comma dell'art. 9 del d.lgs.155/2006 prevede che, obbligatoriamente, gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà, da parte del soggetto escluso o a cui è stato denegato l'ingresso nell'ente, di investire l'assemblea per esaminare il provvedimento di mancata ammissione o di esclusione.

La seconda parte della norma è relativa alla inviolabilità del principio di non discriminazione nel rapporto sociale (compatibilmente con la forma giuridica dell'ente) e le questioni principali si focalizzano sull'attribuzione del diritto di voto e sulla possibilità di attribuire diritti amministrativi "particolari" a singoli associati.

Con riferimento al diritto di voto, la questione si pone per le società lucrative ove vige, come regola, il principio di una attribuzione dei diritti amministrativi e patrimoniali in proporzione al maggior o al minor conferimento effettuato dai soci.

Nell'impresa sociale pur in assenza del lucro soggettivo, taluni ritengono che *“il legislatore, con l'inciso "compatibilmente con la forma giuridica dell'ente" ha espressamente fatta salva la possibilità di organizzarsi secondo le logiche proprie delle società lucrative assegnando diritti amministrativi di valenza diversa ai vari soci in proporzione al diverso conferimento ovvero sulla base di altre motivazioni di volta in volta ritenute meritevoli di tutela e, soprattutto, compatibili con la finalità sociale e con l'assenza di scopi di lucro soggettivo”*.⁹²

Si ritiene che la disposizione sulla non discriminazione prescrive *“una ragionevolezza ed una motivazione, compatibile con la finalità sociale dell'impresa, in caso di assegnazione di posizioni diverse all'interno dell'organizzazione, rischiando al contrario di aversi una mera parità formale e non sostanziale tra i soci e, quindi, in definitiva, una reverse discriminations.”*

E' agevole comprendere come l'autonomia statutaria, troverà i suoi limiti nell'art. 1322 c.c., in ordine alla meritevolezza degli interessi perseguiti e nell'art. 2249 sul divieto di costituire società atipiche.

⁹² M. KROGH, L'impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155” Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352.

Vale la pena, inoltre, rilevare che il d.lgs. 155/2006 detta norme specifiche in relazione all'atto costitutivo: l'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico. La legge prescrive l'adozione dell'atto pubblico, ad substantiam, anche per la costituzione di quegli enti, quali le associazioni non riconosciute, le società in nome collettivo, i comitati, etc., attualmente non soggetti a particolari requisiti di forma ovvero soggetti alla sola forma scritta imposta per soddisfare esigenze di pubblicità.⁹³

Sul punto la dottrina ritiene che *“la norma potrebbe interpretarsi come diretta a richiedere la forma dell'atto pubblico, a pena di nullità, con la più limitata finalità di far conseguire la qualifica di impresa sociale all'ente collettivo prescelto e, coerentemente, potrebbe ritenersi che il difetto di forma incida, non sulla validità del relativo atto, ma abbia conseguenze limitate alla mancata possibilità di conseguire lo statuto speciale riservato alle imprese sociali.”*⁹⁴ Ancora si sostiene che *“la solennità della forma scelta dal Legislatore va interpretata nel senso di una particolare attenzione imposta, sotto il profilo dell'indagine della volontà dei partecipanti, relativamente ai requisiti essenziali per la costituzione dell'ente stesso”*.⁹⁵

Oltre ai requisiti prescritti per la tipologia dell'ente collettivo che svolgerà l'attività economica devono obbligatoriamente essere riportati nell'atto costitutivo:

1. l'indicazione della locuzione "impresa sociale" all'interno della denominazione, con l'eccezione degli enti ecclesiastici e religiosi che non sono obbligati a tale indicazione (art. 7 d.lgs.155/2006);
2. l'indicazione dell'oggetto sociale secondo le tipologie previste dall'art. 2 del d.lgs. 155/2006 e, quindi, il settore all'interno del quale è svolta l'attività economica di produzione o di scambio di beni o servizi di utilità sociale ovvero la finalità di inserire nell'attività economica svolta lavoratori svantaggiati o disabili secondo le tipologie ed indicazioni di cui all'art. 2 del d.lgs.155/2006;
3. l'espressa indicazione dell'assenza di scopo di lucro secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs.; salvo per le cooperative sociali, per le considerazioni sopra svolte;
4. la previsione di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali (cfr. III comma art. 8 d.lgs.155/2006);

⁹³ M. KROGH, “op., ult., cit.

⁹⁴ M. KROGH, op., ult., cit.

⁹⁵ M. KROGH, op., ult., cit.

5. le modalità di ammissione e di esclusione dei soci e l'espressa previsione che in caso di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci da parte dell'istante (cfr. II comma, art.9 d.lgs.155/2006);
6. la disciplina del rapporto sociale secondo il principio della non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente;
7. la previsione, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs.155/2006, qualora non sia stabilito diversamente dalla legge, nel caso di superamento di due dei limiti indicati nel comma I dell'articolo 2435 - bis c.c., ridotti della metà, della nomina di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (salvo per quest'ultimo il caso in cui sia obbligatoria la nomina di uno o più revisori contabili secondo la previsione di cui al IV comma dell'art. 11 del d.lgs.155/2006);
8. la previsione (in alternativa alla redazione di appositi regolamenti aziendali) di forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, almeno nelle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati (cfr. art.12 del d.lgs.155/2006);
9. l'indicazione dei modi di devoluzione del patrimonio in caso di cessazione dell'impresa, secondo le indicazioni contenute nell'art.13, III co. del d.lgs.155/2006;
10. i diritti dei lavoratori di informazione, consultazione e partecipazione nell'attività d'impresa; quest'ultima indicazione è eventuale in quanto i suddetti diritti sono specificabili anche in appositi regolamenti aziendali o in accordi ad hoc tra organi di amministrazione e rappresentanze dei lavoratori.

Nulla prevede la legge per le modifiche dell'atto costitutivo, anche se, per simmetria ed identità di *ratio* con la scelta della solennità della forma richiesta per la costituzione dell'ente, può ritenersi in modo più che ragionevole che anche le relative modifiche dovranno essere effettuate adottando la forma dell'atto pubblico ovvero attraverso la verbalizzazione notarile delle relative assemblee straordinarie. Gli atti costitutivi e le loro modificazioni devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione .⁹⁶

⁹⁶ Art. 5 comma 2 D.Lgs. 155/2006.

Secondo quanto stabilito all'articolo 7 del D.Lgs. n. 155/2006, nella denominazione è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale". Tale disposizione non si applica agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose.

Altra particolare considerazione afferisce al fatto che il d.lgs. 155/2006 disciplina espressamente la sola ipotesi di assunzione della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali preesistenti.⁹⁷ Nulla dispone, invece per gli altri enti già costituiti che intendono acquisire la qualifica di impresa sociale, adeguando gli statuti ai requisiti prescritti.

Secondo la dottrina *"il requisito formale dell'atto pubblico debba essere rispettato anche per il relativo atto di trasformazione dell'ente preesistente in impresa sociale con un'integrale riformulazione nella forma pubblica di tutti i patti sociali e l'atto necessario per adeguare l'ente esistente allo schema dell'impresa sociale sarà un vero e proprio atto di trasformazione eterogenea, pur nella permanenza della stessa tipologia organizzativa di ente, in quanto la scelta di assumere la qualifica di impresa sociale comporterà, comunque, oltre alla modifica dello schema organizzativo e dei rapporti associativi all'interno dell'ente - anche una modifica alla causa del contratto"*⁹⁸

4. Settori di attività

I beni e i servizi di utilità sociale che l'impresa sociale deve produrre o scambiare, sono relativi a settori di attività che l'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 elenca:

- a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante *"Definizione dei livelli essenziali di assistenza"*, e

⁹⁷ Art. 17 comma 4 D.Lgs. 155/2006.

⁹⁸ M. KROGH, "L'impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155" Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352. Inoltre, per le maggioranze richieste occorrerà applicare in via analoga la normativa prevista in tema di trasformazione negli artt. 2498 e segg. del c.c. che possono ritenersi un corpus contenete la disciplina generale applicabile a qualsiasi specie di trasformazione con particolare riferimento:

all'art.2500 - septies c.c. che disciplina la trasformazione eterogenea delle società disciplinate nei capi V, VI, VII, del titolo V del libro V del c.c.;

all'art. 2500 - octies c.c. per il caso di trasformazione eterogenea di enti diversi dalle società di capitali;

all'art. 2500 novies c.c. che regola la decorrenza degli effetti della trasformazione eterogenea (dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari, salvo il ricorrere dei presupposti previsti nell'art. 2500 novies stesso).

successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.33 dell'8 febbraio 2002";

c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante *"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001";

d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*;

e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante *"Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi"*;

f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante *"Riforma della legislazione nazionale del turismo"*;

h) formazione universitaria e post-universitaria;

i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Al successivo comma 2, si stabilisce che, indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui sopra, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002. Questi lavoratori devono essere in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa.

5. Responsabilità patrimoniale

In tema di responsabilità patrimoniale il riferimento normativo si rinviene nell'art.6 del D.Lgs. n. 155/2006,⁹⁹ il quale sancisce il principio di autonomia patrimoniale perfetta dell'impresa sociale, sicché delle obbligazioni assunte per l'esercizio dell'attività risponde solo l'ente, riservando però il relativo beneficio esclusivamente alle imprese sociali con patrimonio superiore a ventimila euro; qualora il saldo attivo scenda al di sotto di questo importo è prevista una responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.

Il riferimento al patrimonio anziché al capitale sociale è giustificato dalla libertà di forma giuridica e dalla conseguente possibilità che manchi un capitale sociale in senso stretto.¹⁰⁰

La responsabilità limitata presuppone inoltre, il rispetto del regime pubblicitario specificamente previsto per l'impresa sociale tanto che essa consegue all'iscrizione dell'impresa sociale nell'apposita sezione del Registro delle Imprese e compete a condizione che sia verificata e mantenuta la solidità patrimoniale dell'ente.

Or dunque, per la configurazione della responsabilità limitata, la legge richiede due condizioni: un patrimonio superiore a ventimila euro e l'iscrizione nel registro delle imprese.¹⁰¹

Tale disposizione non è esente da critiche, giacché all'interno della normativa speciale dedicata all'impresa sociale non si rinviene alcuna previsione volta ad imporre uno specifico obbligo di attestazione dell'avvenuto versamento della somma di capitale sociale pari, ovvero eventualmente superiore, a quella cui il legislatore riconnette il regime della responsabilità limitata al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese, con il risultato che, siccome sostenuto da autorevole

⁹⁹ “Salvo quanto già disposto in tema di responsabilità limitata per le diverse forme giuridiche previste dal libro V del codice civile, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro, dal momento dell'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio”.

¹⁰⁰ S. AMODIO, “L'Impresa sociale: forme di organizzazione e caratteri distintivi dell'attività imprenditoriale senza scopo di lucro nel D.Lgs. n. 155/2006”.

¹⁰¹ La limitazione di responsabilità dell'ente è rinforzata dall'obbligo prescritto dall'art. 10 del d.lgs.155/2006 di tenere il libro giornale ed il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2216 e 2217 del c.c., nonché di redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.

dottrina,¹⁰² il riconoscimento di tale beneficio viene accordato in assenza di qualsivoglia forma di controllo.

Inoltre, anche in assenza di una specifica disposizione in tal senso, *“la sanzione posta dall’art. 6, comma 2, d.lgs. 155/2006, dell’assunzione di responsabilità personale e solidale per le obbligazioni assunte dall’impresa sociale da parte di coloro che hanno agito in nome e per conto di questa connessa al verificarsi di perdite che riducano il patrimonio di oltre un terzo rispetto all’importo di ventimila euro, debba giocoforza estendersi in via analogica all’ipotesi di mancato versamento ab initio.”*¹⁰³

Con riferimento alla portata e alla natura della disposizione normativa in esame la dottrina ha precisato che *“si tratta, infatti di una norma di carattere generale che si aggiunge e non sostituisce i casi in cui siano già previste forme di responsabilità limitata nello schema strutturale dell’ente che assume la veste di impresa sociale”*.¹⁰⁴

6. Organi di controllo

L’individuazione degli organi dell’impresa sociale avviene attraverso il riferimento alle norme che regolamentano gli enti collettivi di cui l’impresa assume la forma.

Invero, il d.lgs. 155/2006 si limita a dettare una disciplina speciale, solo con riferimento:

- a) all’attività di direzione e controllo, allo scopo di salvaguardare l’assenza di indebite ingerenze da parte di pubbliche amministrazioni o di imprese private con finalità speculative;
- b) agli organi di controllo, con valore suppletivo, in quanto l’applicazione della normativa speciale è prescritta *“ove non sia diversamente stabilito dalla legge”*.

Le altre disposizioni enucleano il principio della non discriminazione all’interno dell’impresa sociale, che presuppone il coinvolgimento nella governance di alcune categorie di soggetti portatori di interessi qualificati (lavoratori e beneficiari dell’attività d’impresa).¹⁰⁵

¹⁰² “L’impresa sociale Quaderno 2”, a cura della Commissione “Analisi normativa, enti non lucrativi e impresa sociale, Aprile 2012.

¹⁰³ L’impresa sociale Quaderno 2”, op., ult., cit.

¹⁰⁴ M. KROGH, “L’impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155” Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352.

¹⁰⁵ M. KROGH, “L’impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155” Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352

In particolare, l'art. 4, primo comma del d.lgs. n.155/2006, dispone che il soggetto che, per previsione statutaria o per qualsiasi altra causa, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione eserciti attività di direzione e controllo con ammissione, implicita della possibilità di nomine di carattere non elettivo.

Meritevole di attenzione è anche l'ultimo comma dell'art. 8 del d.lgs. in esame che impone la previsione, nell'atto costitutivo di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.¹⁰⁶

Con riferimento agli organi di controllo la norma di riferimento è l'art.11 del decreto legislativo de quo; al primo comma si legge: *“Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atti costitutivi devono prevedere, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina di uno o più sindaci, che vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile”*.

Pertanto, superate determinate soglie dimensionali, è previsto l'obbligo del controllo contabile da parte di uno o più sindaci, dei quali sono indicati compiti e poteri.¹⁰⁷

A fronte del silenzio della legge circa i requisiti per ricoprire la carica di sindaco, è da ritenere che la suddetta qualifica possa essere assunta anche da parte di chi non abbia particolari professionalità o sia iscritto a specifici albi; atteso che non sono previste neppure forme di incompatibilità determinate da particolari legami di parentela o di interessi conflittuali con gli amministratori.

La dottrina ritiene che sotto questo profilo la norma appare inadeguata rispetto alle specifiche finalità per cui è stata dettata.¹⁰⁸

Quanto al contenuto dell'attività di controllo esso è specificato nei primi due commi dell'art. 11 del d.lgs.155/2006 e consiste:

1. nella vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto;
2. nel rispetto dei principi di corretta amministrazione;
3. nell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

¹⁰⁶ M. KROGH, op., ult., cit.

¹⁰⁷ “L’impresa sociale Quaderno 2”, a cura della “Commissione Analisi normativa, enti non lucrativi e impresa sociale”, Aprile 2012.

¹⁰⁸ M. KROGH, “L’impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155” Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352

4. nell'attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa.

I poteri attribuiti ai sindaci sono enucleati nel terzo comma dello stesso articolo e si sostanziano nell'attività di ispezione e controllo e nella possibilità di chiedere notizie agli amministratori sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.¹⁰⁹

L'ultimo comma dell'art. 11, infine, prescrive che nel caso in cui l'impresa sociale superi, per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati nel I comma dell'art. 2435 - bis c.c. il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci. In quest'ultimo caso i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Da ultimo pare necessario sottolineare che la normativa, ha carattere suppletivo e non sostitutivo delle norme che regolano il controllo gestionale e contabile nelle società di capitali e cooperative tanto è confermato anche dall'inciso iniziale della norma.¹¹⁰

7. Funzioni di monitoraggio e ricerca

All'articolo 16 del d.lgs. 155/2006 il legislatore disciplina le funzioni di monitoraggio e ricerca.

Generalmente, le funzioni di vigilanza e controllo della gestione d'impresa rientrano nell'ampia problematica relativa ai costi relativi al grado di difficoltà per un'efficace opera di monitoraggio del management da parte della "proprietà".

La dottrina è concorde nel sostenere che nell'impresa sociale questo aspetto assume una connotazione particolare e per l'assenza di meri investitori e per la generalizzata ricorrenza di interessi pubblici.¹¹¹

A fronte di tanto il legislatore precisa che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono affidati:

- a) compiti di promozione di attività di raccordo degli uffici competenti, coinvolgendo anche altre amministrazioni dello Stato, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le parti sociali, le agenzie tecniche e gli enti di ricerca di cui normalmente si avvale o che siano

¹⁰⁹ E' previsto, inoltre, che nel bilancio sociale debbano essere indicate, in modo espresso, le risultanze dell'attività di monitoraggio svolte dal o dai sindaci.

¹¹⁰ M. KROGH, op., ult., cit.

¹¹¹ M. KROGH, "L'impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155" Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352.

soggetti alla sua vigilanza, e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca;

- b) funzioni ispettive finalizzate a verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.¹¹²

Inoltre, nell'ipotesi di accertata violazione delle norme del decreto de quo o di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assunte le opportune informazioni, diffidano gli organi direttivi dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, applicano le sanzioni di cui al comma 4 dell'art.16 del d.lgs. n. 155/2006.

Quest'ultimo comma dispone che *“in caso di accertata violazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, o di mancata ottemperanza alla intimazione di cui al comma 3, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dispongono la perdita della qualifica di impresa sociale. Il provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese.”*

8. Decreti attuativi

A completamento del quadro normativo, in data 24 gennaio 2008 sono stati emanati dal Governo quattro decreti attuativi riguardanti, rispettivamente:

- 1) la definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70% dei ricavi complessivi dell'impresa ai fini della determinazione dell'attività principale (art. 2, comma 3, D.Lgs. n.155/2006);
- 2) la definizione degli atti e documenti che devono essere depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese competente e delle relative procedure (art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 155/2006);
- 3) la definizione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle imprese sociali (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 155/2006);

¹¹² Art.16 del D.Lgs. n. 155/2006.

4) la definizione delle linee guida relative a operazioni straordinarie poste in essere dalle imprese sociali (trasformazione poste in essere dalle imprese sociali (trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda) (art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 155/2006).

Con riferimento al primo, giova ricordare che l'articolo 1 del D.Lgs. n. 155 del 2006 dispone che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano un'attività economica con una serie di caratteristiche ivi definite in via stabile e principale.

All'articolo 2, comma 3, si legge che per attività principale si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale del 24 gennaio 2008 determina i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento necessario a stabilire l'attività principale. Questo definisce come "ricavi": tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell'esercizio contabile di riferimento in caso di contabilità per competenza e tutte le entrate temporalmente riferibili all'anno di riferimento nell'ipotesi di contabilità per cassa. Nel computo del rapporto si prendono in considerazione soltanto i ricavi direttamente generati dalle attività di utilità sociale, escludendo i ricavi relativi a: proventi da rendite finanziarie o immobiliari, plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale ed alle sopravvenienze attive.

Il decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro dello sviluppo economico del 24 gennaio 2008 fornisce un'enumerazione degli atti e dei documenti da depositare per via telematica presso l'ufficio del registro delle imprese competente per territorio per l'iscrizione in apposita sezione del Registro delle imprese.

Invero, le imprese sociali, come stabilito dall'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n.155/2006, devono depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese competente per territorio - per via telematica o su supporto informatico – i seguenti documenti:

- a) atto costitutivo e statuto (e ogni successiva modificazione);
- b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione economica e patrimoniale dell'impresa;
- c) il bilancio sociale;
- d) per i gruppi di imprese sociali, i documenti di cui alle precedenti lettere b) e c) in forma consolidata;
- e) ogni altro atto e documento previsto dalla vigente normativa.

Tale deposito deve avvenire entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, seguendo la vigente disciplina in tema di Registro delle imprese. L'ufficio del Registro delle imprese procede all'iscrizione nell'apposita sezione una volta verificata la completezza formale della domanda.

Nel caso in cui l'organizzazione che esercita l'impresa sociale non provveda entro un congruo termine, l'ufficio può rifiutare il deposito dell'atto con provvedimento motivato.

Quanto alle linee guida per la redazione del bilancio sociale, il decreto del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008 contiene le linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale. In particolare, si stabilisce che il bilancio sociale debba avere un contenuto minimo concernente le seguenti cinque categorie di informazioni:

- informazioni generali sull'ente e sugli amministratori;
- struttura, governo ed amministrazione dell'ente;
- obiettivi e attività;
- esame della situazione finanziaria;
- altre informazioni opzionali.

Il bilancio sociale delle attività svolte deve essere redatto annualmente, ed è sottoposto all'approvazione dei medesimi organi sociali che approvano il bilancio di esercizio e dovrà essere depositato, per via telematica o su supporto informatico, presso il Registro delle imprese, entro trenta giorni dalla sua approvazione.

In ordine alle linee guida per le operazioni straordinarie il decreto del Ministro della solidarietà sociale del 24 gennaio 2008, individua le modalità cui devono attenersi le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale nel porre in essere le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, attraverso l'adozione di linee guida. Anche in questo caso le linee guida sono orientate a garantire la massima trasparenza alle fasi che precedono tali operazioni, ai criteri di valutazione adottati dalle organizzazioni coinvolte e ai risultati attesi, con l'intento di ridurre rischi di comportamenti elusivi della norma.

Più precisamente, si disciplina la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle operazioni straordinarie, prevedendo che gli organi di amministrazione notifichino al Ministero della solidarietà sociale l'intenzione di procedere ad una delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, allegando la relativa documentazione.

L'autorizzazione del Ministero, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la quale esprime un parere avente valore consultivo, si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.¹¹³

Capitolo II

Benefit Corporation

SOMMARIO: 1. Configurazione della Benefit Corporation nel sistema americano. – 2. Certificazione B Corporation. – 3. Nozioni generali, caratteristiche, finalità e cenni ai profili fiscali.

1. Configurazione della Benefit Corporation nel sistema americano

¹¹³ C. VENTURI, “L’impresa sociale. I lineamenti fondamentali e i contenuti dei nuovi decreti attuativi”, in www.tuttocamere.it

Nel panorama giuridico americano il tendenziale superamento della tradizionale divisione tra società finalizzate al profitto e organizzazioni *non profit* è sicuramente meritevole di attenzione.

Invero, tale superamento è suffragato da un nuovo metodo di business caratterizzante un profilo societario innovativo: la *Benefit Corporation*; un modello nel quale si sceglie volontariamente e formalmente, fin dallo statuto, di produrre contemporaneamente benefici di carattere sia sociale che ambientale mentre raggiunge i propri risultati di profitto.¹¹⁴

Gli studi condotti sulla *Benefit Corporation* precisano, a più riprese, che essa è effettivamente diversa tanto dalle forme di associazioni *profit* quanto dalle *non profit* e pertanto non può definirsi un ibrido tra i due suddetti modelli.¹¹⁵

Qui l'attenzione si focalizza su tre fattori: la società, l'ambiente e il profitto, considerati come elementi imprescindibilmente interconnessi e incardinati nei processi decisionali strategici, a partire dalla *social accountability* e dalla trasparenza come strumenti di orientamento dei comportamenti e di raggiungimento delle performances.

Si badi che lo scopo di una *Benefit Corporation* è quello di “*creare un vantaggio pubblico, inteso come impatto materiale positivo sulla comunità e sull'ambiente*”.¹¹⁶

Infatti alla direzione e al management è richiesto di vagliare l'impatto delle decisioni non solo sugli *shareholders*, ossia i condivisori di interessi, ma soprattutto sulla società e sull'ambiente.

Sin da subito la dottrina ha sostenuto che la *Benefit Corporation* contribuisce a rendere il mondo un posto migliore.¹¹⁷

Tanto è sancito, ad esempio, anche nello statuto di talune società di benefit nel quale si eleva il tema della responsabilità sociale da “*opportunità strategica*” a “*vincolo di missione*”.

“*We have a legal responsibility to take into account the interests of workers, the community and the environment as well as shareholders*”, “*Abbiamo la formale responsabilità di soddisfare i bisogni dei*

¹¹⁴ Le *Benefit Corporation* devono, per missione istituzionale:

1. avere un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente;
2. considerare l'impatto delle proprie decisioni non solo sugli azionisti ma anche su tutti gli stakeholder e sull'ambiente;
3. rendere visibile il loro impatto materiale positivo sulla società e sull'ambiente.

¹¹⁵ I. CRISTINA – MIXURA, “Benefit Corporation, nuove possibilità di fare imprese tra profit e non profit”, “Collana Imprese Responsabili” in www.csрпиemonte.it/comunicazione/materiali

¹¹⁶ I. CRISTINA – MIXURA, ult., op., cit.

¹¹⁷ I. CRISTINA – MIXURA, ult., op., cit.

nostri collaboratori, della comunità e dell'ambiente allo stesso modo di quelli della proprietà”, così dichiara Patagonia, Certified B Corp™ dal gennaio 2012, nel proprio Statuto.¹¹⁸

Per vero, le Benefit Corporation svolgono attività di business con modalità innovative giacché, accanto all'obiettivo di massimizzazione del profitto, pongono quello teso a dare un impatto positivo alla società e all'ambiente.

Il riconoscimento di tali obiettivi perseguiti dalle Benefit Corporation e formalmente dichiarati consentono di considerare le suddette aziende come modelli autonomi capaci di affiancarsi quali *tertium genus*:

- a. alle imprese che incorporano strategicamente i principi di responsabilità sociale, dove il fine principale rimane comunque quello economico, ancorché integrato e affiancato da politiche di impegno verso la società dove, anche nelle esperienze meglio riuscite, non sparisce mai del tutto il sottofondo compensativo implicito nel modello;
- b. alle organizzazioni non profit dove la prevalenza dell'impatto sociale mette in secondo piano il principio della sostenibilità economica.¹¹⁹

A fronte dell'emersione di tale nuovo schema societario la dottrina pone in dubbio la resistenza e la competitività del modello “*for profit*”. Si pensi che, secondo una recente ricerca condotta da Accenture¹²⁰ su oltre 30.000 consumatori, le persone attribuiscono la responsabilità di migliorare la loro qualità di vita non solo ai governi, ma anche alle imprese. In particolare, il 72% della popolazione globale ritiene che queste ultime falliscano nel prendersi cura degli interessi del pianeta e della società in genere. Sullo stesso piano, uno studio condotto da Deloitte su 5.000 “*millennials*” – i.e. persone nate dal 1982 in poi – in 18 paesi, ha rivelato che, secondo gli intervistati migliorare la società è il primo compito che ogni business dovrebbe perseguire¹²¹.

Non sono pochi i casi che confermano la bontà delle scelte imprenditoriali che, nello svolgimento dell'attività economica perseguita, prendono in considerazione il benessere della comunità e

¹¹⁸ Patagonia, è stata la prima grande azienda a trasformarsi in *Benefit Corporation*, nel 2011, Yvon Chouinard in qualità di fondatore sostenne: “*Tra cinque o dieci anni guardando indietro diremo: questo è stato l'inizio di una rivoluzione perché il paradigma esistente non funziona più. Questo è il futuro*”.

¹¹⁹ I. CRISTINA – MIXURA, “Benefit Corporation, nuove possibilità di fare imprese tra profit e non profit”, “Collana Imprese Responsabili” in www.csрпиemonte.it/comunicazione/materiali

¹²⁰ www.accenture.com/us-en/insight-un-globalcompactconsumer-study-marketing-mattering.aspx

¹²¹ www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documtabileents/AboutDeloitte/dtblersmillennialinnovationsurvey2013.pdf.

dell'ambiente. Con particolare riferimento al settore automobilistico, ad esempio, è degna di menzione, l'ascesa in termini di capitalizzazione della Tesla Motors Inc. che, grazie alla produzione di auto elettriche di lusso dotate di tecnologie estremamente all'avanguardia con riguardo a performance e risparmio energetico, ha superato in dieci anni quella del gruppo FCA.¹²²

Ancora, si pensi alla società produttrice di occhiali da vista e da sole Warby Parker.

Secondo un'indagine pubblicata sul sito internet della società¹²³, il 15% della popolazione terrestre ha difficoltà a procurarsi un paio di occhiali da vista - l'utilità di un occhiale da vista per un individuo che ne ha bisogno è stata quantificata in un 35% di aumento della produttività dell'individuo stesso, cui conseguirebbe un aumento del reddito mensile pari al 20%. Al fine di rispondere a questa necessità, la Warby Parker ha adottato la policy "*buy a pair, give a pair*", ossia: per ogni occhiale venduto, la Warby ne dona un paio ad un partner non profit che si fa carico di renderlo accessibile nei paesi in via di sviluppo. Anche grazie a questa politica di impatto sociale, le vendite della Warby Parker hanno subito un consistente aumento portando ad un raddoppiamento del fatturato da 500.000 euro ad 1 milione di euro in appena un anno.¹²⁴

Nella medesima direzione si è avviata la TOMS Shoes, società produttrice di scarpe che ha adottato la politica "*one for one*". Attraverso una rete molto estesa di *giving partners*, l'azienda investe parte dei ricavi derivanti dalla vendita dei propri prodotti in una serie di attività finalizzate ad aiutare persone bisognose in più di 70 paesi, donando scarpe, eseguendo controlli alla vista, fornendo acqua potabile o provvedendo alla assistenza necessaria durante il parto.¹²⁵

Tutti questi casi contribuiscono ad evidenziare come la buona reputazione di una società esercita una forte attrattiva sui consumatori, portandoli a preferire¹²⁶ imprese che si dimostrano sensibili nei confronti delle tematiche di sostenibilità sociale ed ambientale, a discapito di quelle che non si curano di tali aspetti. Ne consegue che il "*buon nome di un'azienda non è più da considerarsi legato solo ed*

¹²² Il sole24ore del 10 maggio 2013: La capitalizzazione di Tesla Motors Inc. ha superato gli 8 miliardi, superiori ai 7,8 miliardi del gruppo Fiat Spa, azionista di maggioranza di Chrysler.

¹²³ www.warbyparker.com

¹²⁴ A. MONORITI, L. VENTURA, "La società benefit: la nuova dimensione dell'impresa italiana" in La Rivista Nel Diritto, Luglio - Agosto 2016 n. 7.

¹²⁵ www.toms.com

¹²⁶ Il fondamento della "*preferenza*" da parte dei consumatori per le imprese attente al beneficio sociale ed ambientale – che sarà sempre crescente – rispetto a quelle che non manifestano tale attenzione è riconducibile, sul piano psicologico e comportamentale, all'operatività di uno dei più potenti principi della persuasione che è alla base della cultura umana e della convivenza civile: la c.d. "regola della reciprocità". A fronte di una importante "concessione gratuita" rappresentata dall'impegno dell'impresa al miglioramento della società e dell'ambiente, le persone tendono a sentirsi "obbligate moralmente" e a voler ripagare in qualche modo questo beneficio, si veda sul punto R. B. CIALDINI, "Influence: Science and Practice", 4th Edition, Pearson Education, Inc, 2001, edizione italiana "Teoria e pratica della persuasione", Alessio Roberti Editore, 2009 pp. 60 ss.

*esclusivamente alla elevata qualità dei prodotti e dei servizi offerti al pubblico, ma anche all'impegno che questa profonde nell'apportare benefici alla società civile e all'ambiente.”*¹²⁷

A ciò si aggiunga che, la sostenibilità sociale ed ambientale è capace di influire anche sui rapporti con gli investitori. Per vero, un'impresa che decide di spendere parte delle proprie risorse per creare delle relazioni sane e durature con i propri *stakeholders* è di regola considerata come un investimento più profittevole e sicuro nel medio-lungo termine. Al contrario, un'impresa che opera con il solo fine di massimizzare il profitto per i suoi gestori e i suoi *shareholders* rappresenta un investimento più rischioso, giacché l'obiettivo della creazione di ricchezza nel breve termine può condurre a scelte gestionali idonee a determinare effetti negativi nel futuro, in termini di distruzione di valore per la società e l'ambiente. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, a tutti i casi in cui delle società si sono rese responsabili di disastri ambientali, oppure al coinvolgimento di alcune imprese nello sfruttamento di manodopera a basso costo in paesi in via di sviluppo.¹²⁸ E' pacifico, dunque che gli investitori considerano queste imprese come meno rischiose e più profittevoli nel lungo periodo. Si pone in tal senso lo studio condotto dal Professor George Serafeim della Harvard Business School, il quale ha dimostrato che l'investimento di 1\$ in una società che svolge la propria attività economica rispettando canoni di sostenibilità sociale ed ambientale, è cresciuto fino a 28\$ nel periodo dal 1993 al 2010.¹²⁹

Infine, occorre evidenziare che il perseguimento dello scopo afferente la sostenibilità sociale ed ambientale, unitamente allo scopo di lucro, è in grado di aumentare esponenzialmente la capacità negoziale dell'impresa con i propri *partner*, sia in sede di costruzione di accordi, sia in sede di risoluzione di controversie. Infatti, *“le società che operano perseguendo anche un beneficio sociale ed ambientale, dispongono, di una più ampia gamma di interessi in comune con i partner e le controparti su cui far leva per raggiungere accordi efficaci.”*¹³⁰

¹²⁷ A. MONORITI, L. VENTURA, “La società benefit: la nuova dimensione dell'impresa italiana”, in *La Rivista Nel Diritto*, Luglio - Agosto 2016 n. 7.

¹²⁸ A. MONORITI, L. VENTURA, “La società benefit: la nuova dimensione dell'impresa italiana”, in *La Rivista Nel Diritto*, Luglio - Agosto 2016 n. 7.

¹²⁹ A. MONORITI, L. VENTURA, “La società benefit: la nuova dimensione dell'impresa italiana”, in *La Rivista Nel Diritto*, Luglio - Agosto 2016 n. 7.

¹³⁰ A. MONORITI, L. VENTURA, “La società benefit: la nuova dimensione dell'impresa italiana”, in *La Rivista Nel Diritto*, Luglio - Agosto 2016 n. 7.

A fonte di tanto la dottrina si è chiesta, se il tradizionale modello di società for profit, incentrato esclusivamente sullo sfruttamento dei fattori produttivi al solo fine di distribuire utili tra i soci, sia ancora un modello efficiente e soprattutto competitivo sul mercato. La risposta “*sembrerebbe essere negativa. Anzi, sulla base dei dati disponibili ad oggi, si potrebbe addirittura sostenere che le imprese che operano in modo sostenibile verso la società e l’ambiente, si collocano – in termini di competitività – su un mercato diverso e più profittevole rispetto alle imprese che invece non fanno altrettanto.*”¹³¹

Pare opportuno, dunque, un’attenta disamina circa la portata e la struttura di tale modello societario.

Il fenomeno ha origini statunitensi, proprio negli U.S.A. si avverte per la prima volta l’esigenza di un nuovo *business model* in grado di combinare una missione orientata al profitto con valori etici, esigenza emersa e già largamente dibattuta in letteratura.¹³²

Pare utile, al riguardo, procedere ad una disamina del contesto storico e sociale dal quale emerge l’esigenza di un modello sociale ultroneo quale quello delle Benefit Corporation.

Invero, l’analisi dell’evoluzione aziendalistica americana, impone di tenere in considerazione il ruolo rivestito dalla tradizione di *common-law*, ove predomina il formante giurisprudenziale.

Ciò posto, risulta più agevole comprendere perché diversi passaggi di tale evoluzione siano stati segnati da sentenze più che da innovazioni legislative.

Emblematico, al riguardo, è il riferimento alla storica sentenza del 1919, processo Dodge vs Ford, che cristallizza il principio a mente del quale: nella gestione dell’impresa, gli amministratori devono perseguire, la massimizzazione del profitto, consolidando in tal modo la posizione della “*shareholder supremacy*”.

Con la predetta pronuncia si stabilì che gli azionisti avevano diritto a massimizzare, con ogni modo lecito, i propri profitti.

Da qui la giurisprudenza imprime nel contesto economico-giuridico la tesi della *corporate governante* - suffragata, a più riprese, dalla dottrina più risalente - secondo la quale l’azienda è un’entità orientata

¹³¹ A. MONORITI, L. VENTURA, “La società benefit: la nuova dimensione dell’impresa italiana”, in *La Rivista Nel Diritto*, Luglio - Agosto 2016 n. 7.

¹³² H. SABETI, *The for-benefit enterprise*. *Harvard Business Review* 89 n°11, 2011, pp. 99-104.

esclusivamente al profitto, da realizzarsi all'interno del recinto descritto dalla legislazione (nazionale e internazionale) in cui l'impresa opera.¹³³

Tale impostazione, certamente non immune da critiche, risulta ormai risalente e in buona parte superata; si pensi, infatti, che il valore politico e concettuale di tale sentenza è venuto meno nel tempo grazie all'affermazione della tesi della *Corporate Social Responsibility*, la quale supera la teoria del "solo profitto".¹³⁴

Or dunque, per *Corporate Social Responsibility* s'intende la responsabilità delle imprese per gli impatti che hanno sulla società; invero l'imprenditoria socialmente responsabile è volta a soddisfare le esigenze del cliente e saper gestire allo stesso tempo le aspettative di altri stakeholders affianca alla responsabilità economica anche una responsabilità sociale, che crea valori tangibili e intangibili, per tutto ciò che sta intorno all'azienda.

A tale tesi ha aderito anche il diritto unionale, infatti con la comunicazione n. 681 del 2011,¹³⁵ l'ordinamento europeo ha precisato che la *Corporate Social Responsibility* è l'applicazione di diversi principi tra i quali:

- sostenibilità: uso consapevole ed efficiente delle risorse ambientali in quanto beni comuni, capacità di valorizzare le risorse umane e contribuire allo sviluppo della comunità locale in cui l'azienda opera, capacità di mantenere uno sviluppo economico dell'impresa nel tempo;
- volontarietà: quali azioni svolte oltre gli obblighi di legge;
- trasparenza: ascolto e dialogo con i vari portatori di interesse diretti e indiretti d'impresa;
- qualità: in termini di prodotti e processi produttivi;
- integrazione: visione e azione coordinata delle varie attività di ogni direzione e reparto, a livello orizzontale e verticale, su obiettivi e valori condivisi.

Tuttavia, tornando al profilo storico della disamina afferente agli Stati Uniti, val la pena rilevare che se è vero che dall'epoca della decisione *Dodge vs Ford* si sono susseguite numerose azioni di

¹³³ M. FRIEDMAN, The social responsibility of business is to increase its profits. The New York Times Magazine, 1970, p. SM17.

¹³⁴ G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, "Le società benefit (parte II) in requiem alle imprese sociali", Roma 31 luglio 2016, Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

¹³⁵ Comunicazione UE n. 681 del 2011 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese.

responsabilità nei confronti di amministratori che, nella loro gestione, avrebbero violato il principio della massimizzazione del profitto perseguendo anche politiche di *Corporate Social Responsibility*, è altrettanto vero che la giurisprudenza statunitense ha maturato, gradualmente, l'applicazione di un "*business judgment rule*"¹³⁶ che, quanto meno per le decisioni ordinarie, poteva prevedere che un amministratore non avrebbe violato il proprio dovere fiduciario agendo, in buona fede e nel miglior interesse della società.

Si è trattato, però, di una misura insufficiente; tanto è dimostrato dal fatto che tale "*business judgment rule* è rimasto, comunque, subordinato agli interessi degli azionisti."¹³⁷

Pertanto al fine di circoscrivere le responsabilità degli amministratori, a far data dal 1983, furono adottati da numerosi Stati americani i cosiddetti "*constituency statutes*" ossia degli atti normativi che consentono agli amministratori, nell'esercizio della loro attività, di considerare, oltre agli interessi degli azionisti (*shareholder*) anche quelli di altri portatori di interessi (*stakeholder*).¹³⁸

Tali atti introdotti sono fra loro diversi malgrado presentino la medesima *ratio* consistente nella necessità di dare una risposta di garanzia per quegli amministratori di società *profit*, che, nell'esercizio del loro mandato, intendessero tutelare gli interessi di una molteplicità di *stakeholder*.

A ciò si aggiunga che i "*constituency statutes*" attribuiscono la facoltà, non l'obbligo, agli amministratori di perseguire interessi di diverse categorie di *stakeholder*.¹³⁹

Tuttavia l'adozione di questi atti, che peraltro non è stata generalizzata a livello federale, non ha chiarito completamente come una società commerciale tradizionale possa promuovere obiettivi sociali e ha contribuito a maturare la consapevolezza che "*il modello tradizionale di società limita il modo in cui gli imprenditori socialmente responsabili possono utilizzare il veicolo societario per perseguire il benessere sociale*".¹⁴⁰

¹³⁶ La *business judgment rule* è stata creata dalla giurisprudenza statunitense. La regola stabilisce che: l'agire dei membri del *board* si presume corretto e non criticabile fino alla prova che hanno violato un *duty of care*. Il giudice è chiamato a decidere della responsabilità dei membri del *board* solo nel caso in cui vi sia stata una violazione di norme di diligenza che avrebbero dovuto seguire durante il loro operato.

¹³⁷ G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, "Le società benefit (parte II) in requiem alle imprese sociali", Roma 31 luglio 2016, Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

¹³⁸ G. CASTELLANI, ult., op., cit.

¹³⁹ J. S. HILLER, *The Benefit Corporation and Corporate Social Responsibility*. *Journal of Business Ethics*, 2013, Vol. 118, 289-290.

¹⁴⁰ M. DESKINS, *Benefit Corporation legislation, version 1.0. A breakthrough in stakeholder rights?* *Lewis & Clark Law Review*, Vol. 15, 2011.

Il bisogno di strutture giuridiche più adeguate allo scopo sociale, è stato in prima battuta colmato con il riconoscimento, da parte di diversi Stati, di una nuova tipologia di società, la “*Low profit limited liability company (L3C)*” che, compenetra i vantaggi delle società a responsabilità limitata tradizionali (LLC) con i benefici sociali delle organizzazioni *non profit*.

Gli studi condotti al riguardo hanno concluso che “*tale ultimo modello non è stato funzionale giacché pur possedendo una struttura legale che facilita gli investimenti a finalità sociale, questo istituto non è tale da soddisfare appieno il mondo for profit in quanto si tratta di una “business entity” che deve avere come obiettivo primario la realizzazione di uno scopo socialmente utile e non la massimizzazione del reddito; si tratta, in definitiva, di un “ibrido” che consente un avvicinamento del settore non profit al profit, pur mantenendo le tipiche agevolazioni fiscali del primo*”.¹⁴¹

Tanto vale a ritenere condivisibile come negli USA fosse sempre più imperante l’esigenza di pervenire ad un’entità giuridica che incorporasse, al contempo, esigenze *for-profit* con esigenze *non profit*: “*For most of the twentieth century, for-profit corporations have been regarded as a type of legal monolith solid, unchanging fabrications of the law (...) markers on legal landscape that stood in sharp contrast to their equally monolithic antithesis, the non-profit corporation*”.¹⁴²

In questo contesto si riconduce l’origine della B.Lab, allorché tre imprenditori - Coen Gilbert, Bart Houlahan e Andrew Kassoy - decidono nel giugno 2006 di lanciare insieme una grande sfida al mercato: creare un nuovo settore economico in grado di usare la forza delle imprese private per creare valore per la società.

Nasce così, una non profit che si propone tre obiettivi principali:

1. favorire la nascita di una community di imprese (le Certified B Corp™) che perseguono obiettivi sociali e ambientali e “allargano” la propria responsabilità nei confronti dei principali stakeholder inserendo la creazione di valore condiviso come elemento statutario vincolante;
2. favorire lo sviluppo di un contesto legislativo idoneo a riconoscere la forma giuridica dell’impresa for benefit (Benefit Corporation);
3. sviluppare un innovativo standard per la valutazione aziendale, il GIIRS, ossia il Global Impact Investing Rating System capace di superare i tradizionali sistemi di rating e drenare importanti risorse

¹⁴¹ G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, “Le società benefit (parte II) in requiem alle imprese sociali”, Roma 31 luglio 2016, Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

¹⁴² R. ROBSON, A new look at Benefit Corporations: Game Theory and Game Changer, American Business Law Journal Vol. 52, Issue 3, 2015, pp. 501-555.

verso investimenti “impact”, cioè dedicati ad aziende strategicamente orientate alla creazione di valore collettivo.

A fronte di tanto pare evidente come Benefit Corporation e Certified B Corp™ non siano sinonimi malgrado sovente siano utilizzati come tali, giacché il primo consiste in una nuova forma giuridica d’impresa legalmente riconosciuta e il secondo una certificazione volontaria.¹⁴³

In ordine al riconoscimento legale della forma giuridica for benefit è il Maryland nell’aprile 2010 il primo Stato a completare l’iter legislativo per la definizione di una specifica forma giuridica – for benefit - che si affianca a quelle di for profit e non profit, innovando così il diritto societario.

Negli USA, in undici stati (tra gli altri, New York, Maryland, California, Hawaii, Vermont, Virginia, New Jersey) è stato istituito un registro dove le imprese possono iscriversi come Benefit Corporation.¹⁴⁴

La dottrina sostiene¹⁴⁵ che tale introduzione rappresenti un segnale importante, un cambio di paradigma, una specie di rivoluzione in un Paese, come gli Stati Uniti, che ha sempre messo al primo posto tra gli obiettivi dell’impresa la creazione di valore per gli shareholder (proprietari e azionisti). La prospettiva è quella di concepire in laboratorio un “quarto settore”,¹⁴⁶ capace di far convergere diversi orientamenti economici, giuridici ed organizzativi al fine di dar vita, ad una fattispecie legale fondata sulla creazione di un impatto positivo sulla società e sull’ambiente, sull’espansione dei rapporti fiduciari e dell’informazione verso l’esterno di tutte le importanti informative non-finanziarie con una certificazione esterna.

Tutto ciò ha sensibilizzato la società tanto da far sì che tale schema sociale da mera sperimentazione diventasse il modello ideale, al riguardo si rammenti quanto si leggeva su una delle riviste più prestigiose nel 2011 anno di emersione delle Benefit Corporation: *“We are in a new era. For-profit businesses are tackling social and environmental issues, nonprofits are developing sustainable business models, and governments are forging market-based approaches to service delivery. Out of this blurring of traditional boundaries, a different model of enterprise is emerging, driven by entrepreneurs who are motivated by social aims”*.¹⁴⁷

¹⁴³ I. CRISTINA – MIXURA, “Benefit Corporation, nuove possibilità di fare imprese tra profit e non profit”, “Collana Imprese Responsabili” in www.csрпиemonte.it/comunicazione/materiali

¹⁴⁴ R. SOBRERO, “Benefit Corporation, un nuovo modo di fare impresa”, in www.koinetica.net

¹⁴⁵ I. CRISTINA – MIXURA, ult., op., cit.

¹⁴⁶ G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, “Le società benefit (parte II) in requiem alle imprese sociali”, Roma 31 luglio 2016, Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

¹⁴⁷ H. SABETI, The For Benefit Enterprise, Harvard Business Review, 2011.

Ormai, sono oltre 1.600 a livello mondiale le B Corp (erano 125 nel 2008) e tra loro ci sono marchi noti come Kickstarter e Patagonia. Il modello è tradizionale, hanno un fatturato, fanno utili, si quotano in Borsa. Qui il business è generato mantenendo alti standard ambientali e sociali (dai bonus ai dipendenti, al non sfruttamento dei lavoratori nei paesi in via di sviluppo).¹⁴⁸

Pare pertanto delinearsi un nuovo modello che si distingue quindi sia dal social business da un lato, sia dalla classica corporate social responsibility dall'altro.¹⁴⁹

2. Certificazione B.Corporation

Prima della Benefit Corporation, nasce la certificazione B-Corp, “una sorta di rating, oppure anche una sorta di strumento utile alla creazione di una “community di imprese”. Questo è l’obiettivo dichiarato dai fondatori¹⁵⁰ di “B Lab” una non profit volta a tre obiettivi:

- emissione di “marchi” Certified B-Corp™, con l’obiettivo di creare una comunità d’imprese for-benefit;
- lobbying a favore di un riconoscimento giuridico dell’impresa for-benefit;
- diffusione del Global Impact Investing Rating System (GIIRS), uno standard di valutazione aziendale fortemente orientato agli impatti e alla creazione di valore.

Tuttavia, storicamente l’idea di aziende for-profit ha avuto una sua prima concretizzazione, attraverso il rilascio di uno specifico certificato che oggi, nel mondo, è detenuto da 1.588 aziende.¹⁵¹

L’iter seguito dai promotori, ha visto l’emissione dei primi certificati nel 2007; successivamente ed in forza della presenza sui territori di aziende detentrici del riconoscimento *B-Corp*, si è passati ad

¹⁴⁸ A. MACCAFERRI, “Il mentoring per far ripartire l'ascensore sociale ora bloccato”, Dossier N.6 articoli Rapporto sviluppo sostenibile, 2 marzo 2016, in Riv. Il sole 24 ore, in www.sole24ore.com

¹⁴⁹ A. MACCAFERRI, “La corsa italiana delle benefit corporation”, Bart Houlihan (B-Corp): “Il movimento italiano è cresciuto più velocemente che nel resto di Europa. E spiega perché non c'è il rischio di una bolla di certificati”, IN RIV. Sole 24ore, 27 novembre 2016, in www.sole24ore.com

¹⁵⁰ COEN GILBERM, BART HOULAHAN E ANDREW KASSOY i tre imprenditori che nel 2006 fondano “B Lab”.

¹⁵¹ G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, “Le società benefit (parte II) in requiem alle imprese sociali”, Roma 31 luglio 2016, Fondazione Nazionale dei Commercialisti

un'azione propositiva sui legislatori americani fino ad ottenere una dimensione giuridica delle *Benefit Corporation* a far data dal 2010.¹⁵²

Malgrado *B-Corp* e *Benefit Corporation* abbiano una storia comune val la pena sottolineare i profili distintivi tra le due: sia con riguardo all'apparato giuridico sottostante le *Benefit Corporation*, sia in ordine alla natura del marchio *B-Corp*, il quale è e resta solo una certificazione.

In particolare, il marchio *b-corp*, nato nel 2006 negli USA rappresenta una certificazione finalizzata a misurare l'impatto ambientale e sociale di un'azienda in un dato momento storico senza, tuttavia, poter garantire il mantenimento dello standard nel medio-lungo periodo. La forma giuridica delle *benefit corporation*, invece, cambia proprio il sistema in cui l'azienda opera nel lungo periodo. Se, da una parte, si può ritenere che una società certificata *b-corp* sia potenzialmente idonea a trasformarsi in società *benefit* a condizione che accetti di esplicitare l'oggetto sociale rispetto al quale i futuri amministratori saranno chiamati a rispondere, dall'altra, una società *benefit* potrebbe non avere tutte le caratteristiche necessarie al raggiungimento del rating per diventare *b-corp* poiché la certificazione tiene conto della situazione puntuale al momento in cui avviene la valutazione.¹⁵³

È stato osservato ad esempio, che “*con la certificazione B-Corp si va a misurare l'impatto ambientale e sociale dell'azienda in un dato momento. Ma la sola certificazione non dà garanzie nel medio-lungo termine. Infatti, ad un certo momento, potrebbe cambiare il management, decidendo di togliere la certificazione.*”

L'espansione di tale fenomeno è innegabile, si pensi che a Marzo 2015 le *Certified B Corp*TM risultano essere 1229, di cui anche 8 in Italia, appartenenti a 121 differenti settori.¹⁵⁴ Di gran lunga maggiore è il numero di imprese - quasi 17.000 - che si sono avviate verso la certificazione.

Gli studiosi, sul punto, individuano dieci principali motivi per i quali, è importante per ogni impresa che si riconosca nei valori guida del movimento, diventare una *Certified B Corp*TM:

1. guidare il cambiamento;
2. proteggere la *mission* aziendale;

¹⁵² G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, ult., op., cit.

¹⁵³ G. CARUCCI - B. ZANARDI, “Società *benefit* con obbligo di trasparenza sui risultati”, il Quotidiano del fisco de il sole 24 ore, in www.ilsole24ore.com

¹⁵⁴ Fonte: www.nativalab.com

3. attrarre investimenti;
4. promuovere l'evoluzione delle forme giuridiche esistenti;
5. risparmiare e migliorare i risultati economici;
6. valutare la propria performance rispetto alle altre aziende;
7. avere accesso a tecnologie e competenze;
8. attrarre talento;
9. partecipare a campagne globali;
10. differenziarsi sul mercato.

Altro aspetto meritevole d'attenzione riguarda il crescente interesse dimostrato dal mondo della finanza verso il modello delle *Benefit Corporation* in generale e in particolare delle *Certified B Corp*TM.

Sono documentate le migliori Certified B CorpTM a livello internazionale, differenti per dimensione e settore, ma accomunate dalla qualità degli impatti economici, sociali e ambientali prodotti.

Sono, in particolare, alcune tra le imprese premiate nell'ambito dell'indagine interna alla community delle Certified B CorpTM "*B Corp Best for the world Overall Impact 2014*" scelte in modo da essere rappresentative di vari settori: dal finanziario al tessile, dall'agricoltura alla consulenza, dall'edilizia al sociale, alla tutela ambientale

Si rammentino a mero titolo esemplificativo:

- Piedmont Biofuels Industrial che opera nel settore dell'energia e appartiene alla categoria micro imprese ha adottato la Certified B Corp a partire dal marzo 2011 è un'azienda che raccoglie l'olio da cucina usato da operatori professionali del servizio ristorazione e lo converte in carburante biodiesel.

"Piedmont Biofuels thinks everyone should exit the petroleum grid. Less dead pelicans. Less war for oil."

- Council Fire che opera nel settore della sostenibilità e appartiene alla categoria delle micro imprese ed ha adottato la Certified B Corp dal dicembre 2010 è una società di consulenza operante su scala internazionale, che lavora con i clienti per rendere operativa la sostenibilità e comunicarla come fattore chiave di successo sia per organizzazioni pubbliche che private.
- Green Living Enterprise che opera nel settore Marketing, nella categoria piccole imprese ha acquisito la Certified B Corp dal gennaio 2012, essa è un'agenzia di marketing e comunicazione che negli ultimi dieci anni ha contribuito ad aumentare la consapevolezza del pubblico in merito

alle tematiche ambientali e ha ispirato l'azione dei singoli attraverso le proprie pubblicazioni, quelle realizzate per i clienti.

3. Nozioni generali, caratteristiche, finalità e cenni ai profili fiscali

Nell'elaborazione della definizione di Società di Benefit non può non darsi conto dell'entusiasmo con cui tale nuovo schema societario è stato accolto dalla letteratura, emblematico al riguardo è quanto asserito da *Robert Shiller*¹⁵⁵ *Premio Nobel per l'economia 2013*: “*My guess is that this new idea [benefit corporations] will turn out to be a winner, that will yield some of our most profitable corporations because of the employee and community support they will inspire.*”

Ancora, la dottrina maggioritaria è concorde nel sostenere che la benefit rappresenti l'evoluzione del concetto stesso di azienda;¹⁵⁶ la quale si impegna ad agire non solo nell'interesse dei propri azionisti, ma anche della comunità in cui opera.¹⁵⁷

In altri termini, una B-Corp si sostanzia in uno status giuridico che possono assumere quelle società *for-profit* che intendano coniugare l'obiettivo del profitto con un loro positivo impatto verso il contesto (inteso non solo in senso naturalistico) in cui operano. Il tutto afferisce all'interrogativo in forza del quale ci si chiede se esista un modo diverso di fare impresa che produca profitto rigenerando le persone e l'ambiente, anche perché è condivisa l'idea che la sostenibilità non è solo un valore ma è pure economicamente conveniente.¹⁵⁸

Orbene, l'obiettivo è quello di produrre benessere nell'ambiente in cui la B-Corp agisce, e più precisamente, di misurare la performance dell'impresa e dei suoi amministratori, non solo sotto il profilo economico e finanziario, ma anche sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi di qualità che la B-Corp ha dichiarato come propria missione.

¹⁵⁵ Professore allo Yale University e Premio Nobel per l'Economia nel 2013 insieme a Eugene Fama e Lars Peter Hansen per “le loro analisi empiriche sui prezzi delle attività finanziarie”.

¹⁵⁶ “Cosa sono le Società Benefit?”, in <http://www.societàbenefit.net/>. Sito curato da B. Lab. Europe Amsterdam – Netherlands, corporation.eu.

¹⁵⁷ R. SOBRERO, “Benefit Corporation, un nuovo modo di fare impresa”, in www.koinetica.net

¹⁵⁸ In cinque anni il Dow Jones Sustainability Index ha registrato una performance superiore del 36,1 per cento rispetto a quella del Dow Jones “tradizionale”, in A. BUSANI, “Al debutto le società-benefit con responsabilità ampliata”, in *Quotidiano del diritto il Sole 24ore*, in www.sole24ore.com

A fronte di tanto la responsabilità degli amministratori di una B-Corp non è solo quella di aver procurato danni economici alla società amministrata, ma anche quella di non aver perseguito i predetti obiettivi qualitativi, tanto che le legislazioni degli Stati Uniti concedono agli azionisti un diritto di agire il cosiddetto *benefit enforcement* per far rispettare la missione aziendale qualora essa non sia rispettata dagli amministratori e non si conseguano gli obiettivi prefissati.¹⁵⁹

Lungi dal configurarsi una *corporate social responsibility*, la quale viene praticata mediante azioni, progetti e investimenti verso quella pluralità di stakeholder che compongono l'ecosistema dell'impresa; la Benefit, invece, condivide il valore aggiunto prodotto dall'impresa con i suoi stakeholder e quindi non tende più a distribuire l'impatto sociale dell'impresa per aumentare la sua dotazione reputazionale, ma considera l'impatto sociale come un centro di produzione del valore da parte dell'impresa.

Ciò posto, occorre tracciare le differenze tra le responsabilità sociali d'impresa e le benefit corporation: la responsabilità sociale d'impresa è una mera politica di autoregolamentazione cui la società decide volontariamente di sottoporsi per rendere la propria mission e il proprio modello di business etico e socialmente responsabile, di contro con la scelta di costituire una benefit corporation l'azienda si impegna con maggiore forza nella direzione della responsabilità sociale inserendo nelle proprie regole di funzionamento l'obbligo di perseguire sia obiettivi profit che obiettivi non profit.

Le benefit corporation secondo taluni si qualificano “*come una istituzionalizzazione della corporate social responsibility. Se, infatti, la responsabilità sociale di un'azienda profit, rappresenta una semplice opportunità strategica da perseguire, qualora l'impresa lo ritenga opportuno, nella benefit corporation, è presente un vero e proprio obbligo giuridico ad adottare comportamenti ad alto valore sociale.*”¹⁶⁰

Tanto vale a ritenere meritevole di pregio la tesi secondo la quale, si inverte radicalmente la prospettiva: l'obiettivo non è più quello di produrre prima e di distribuire sul sociale poi, ma di far entrare il sociale nel processo produttivo, affinché questo processo ne sia influenzato e orientato. Invero, sono almeno tre i fattori che sospingono ad assumere la condizione di B-Corp: la massimizzazione dell'informazione, che costringe le imprese alla totale trasparenza; il legame sempre

¹⁵⁹ A. BUSANI, “Al debutto le società-benefit con responsabilità ampliata”, in *Quotidiano del diritto il Sole 24ore*, in www.sole24ore.com

¹⁶⁰ G. CARUCCI e B. ZANARDI, “Società benefit con obbligo di trasparenza sui risultati”, *il Quotidiano del fisco de il sole 24 ore*, in www.ilsole24ore.com

più stretto tra le imprese e il loro ambiente; la spinta delle generazioni più giovani, che preferiscono beni e servizi ad alto contenuto sociale.¹⁶¹

Quanto alle caratteristiche fondamentali, giova rilevare che a differenza delle società tradizionali, le quali contemplano l'unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le società benefit integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla ambiente.

Va da sé che, la prima caratteristica della società benefit, attiene al fatto che essa volontariamente, nell'esercizio dell'attività d'impresa, oltre allo scopo di lucro, persegue anche una o più finalità di beneficio comune.

Per beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi¹⁶² su persone, comunità, territori e ambiente, beni e di attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi. Per vero le benefit perseguono tali finalità di beneficio comune in modo responsabile, sostenibile e trasparente; per la loro gestione è richiesta ai manager il bilanciamento tra l'interesse dei soci e l'interesse della collettività.

Tali società devono nominare una persona del management che sia responsabile dell'impatto dell'azienda e si impegnano a riportare in maniera trasparente e completa le proprie attività attraverso una relazione annuale di impatto, che descriva sia le azioni svolte che i piani e gli impegni per il futuro.

Peculiare è anche la tendenza delle Benefit alla creazione di valore condiviso che rappresenta la creazione di valore economico attraverso l'implementazione di strategie che producono valore anche per l'ambiente e la società e che massimizzino tale valore complessivo.¹⁶³

Per raggiungere tali obiettivi è tuttavia necessario un forte impegno da parte della *governance* aziendale; è inoltre indispensabile attuare efficaci metriche di misurazione del valore creato, efficienti strumenti di rendicontazione ed adeguati metodi di comunicazione.

Altra caratteristica significativa della *Benefit Corporation* si sostanzia nel fatto che essa sia legata a filo doppio con la comunità e con il profitto.

161 A. BUSANI, "Al debutto le società-benefit con responsabilità ampliata", in *Quotidiano del diritto* de il Sole 24ore, in www.sole24ore.com

¹⁶² Questi sono perseguibili anche riducendo gli effetti negativi.

¹⁶³ M.E. PORTER, M.R. KRAMER, "Creare Valore Condiviso", *Harward Business Review Italia* gennaio/febbraio 2011, pagg. 68-85.

A conferma di ciò si è soliti addurre che, la collettività ha una maggiore possibilità d'intervenire nella vita produttiva dell'impresa di benefit, giacché è possibile accedere a maggiori informazioni riguardo alla vita produttiva della società, attesi gli obblighi di trasparenza e rendicontazione cui si sottopone. Va da sé che, tale trasparenza e comunicazione all'esterno, si attua nei modi più differenti nei vari Stati americani.

La dottrina pone quale ipotesi emblematica quella afferente alle tematiche legate alla tutela dell'ambiente: *“da sempre vi è un conflitto tra occupazione e tutela del territorio, e da sempre le preferenze degli individui rispetto all'ambiente cambiano in base al reddito. È lecito supporre, infatti, che un disoccupato sia meno attento alla tutela del territorio rispetto ad un occupato, come è lecito pensare che in un Paese in via di sviluppo l'attenzione al cambiamento climatico sia minore rispetto ad un paese occidentale sviluppato; il risultato odierno (sotto gli occhi di tutti) è che i Paesi in via di sviluppo sono anche i luoghi del pianeta più inquinati. Secondo i fautori delle Benefit Corporation, allora, le stesse sono la soluzione per coniugare crescita e sviluppo sostenibile. Nel tempo la collettività cambierà le preferenze tra occupazione e tutela del territorio e con esse cambieranno anche le aziende.”*¹⁶⁴

Seguendo questo paradigma, pare opportuno sottolineare come, il fenomeno delle *Benefit Corporation* sia in grado di ostacolare il *green-washing*¹⁶⁵ di cui, molte aziende si sono rese protagoniste nell'ultimo decennio.

Pertanto si è detto che: *“una visione di lungo periodo in grado di minimizzare il rischio di politiche di green-washing, infatti, da sola basterebbe per giustificare l'ingresso nella legislazione di qualsiasi Paese delle Benefit Corporation”*.¹⁶⁶

Taluni ritengono che¹⁶⁷ le *Benefit Corporation* avrebbero la peculiarità di essere “desiderabili” da un maggior numero di *stakeholder* e di avere una migliore efficienza economica rispetto alle *non profit*. Inoltre, rispetto ad una pura azienda *profit*, le *Benefit Corporation*, adottando criteri di sostenibilità e

¹⁶⁴ G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, “Le società benefit (parte II) in requiem alle imprese sociali”, Roma 31 luglio 2016, Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

¹⁶⁵ Con il termine “*greenwashing*” s'intende più specificamente: *“Un'azienda che spende maggiori risorse per mantenere e/o proporre un'immagine di sé “environmental friendly” rispetto a quelle impiegate per migliorare le proprie performance ambientali.”*

¹⁶⁶ G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, “Le società benefit (parte II) in requiem alle imprese sociali”, Roma 31 luglio 2016, Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

¹⁶⁷ G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, ult., op., cit.

di rispetto dell'ambiente, nel lungo periodo potranno condurre ad una migliore remuneratività, e dunque a vantaggio anche degli azionisti.

In ordine alle finalità occorre asserire che la Benefit è finalizzata, alla creazione di valore condiviso e protegge la missione attraverso aumenti di capitale e cambi di leadership, realizza una maggiore flessibilità nel valutare i potenziali di vendita, consentendo così di mantenere la missione anche in caso di passaggi generazionali o quotazione in borsa.¹⁶⁸ In Più specificatamente, nella benefit corporation non sono gli amministratori, bensì gli stessi soci a valutare se la società ha raggiunto o meno un risultato positivo, indipendentemente dallo schema sociale prescelto. La verifica va effettuata attraverso la pubblicazione di un benefit report annuale, ove i soci (e i clienti dell'azienda) ricevono informazioni sugli obiettivi raggiunti dalla società; oltre all'aspetto informativo, i soci della benefit corporation possono comunque esercitare una azione, la *benefit enforcement*, con la quale far rispettare la mission aziendale, nel caso in cui l'azienda non sia riuscita a perseguire gli obiettivi prefissati. L'operatività di questa società, dunque, deve essere verificata in modo responsabile, ossia: l'organo amministrativo risponde per il caso di mancata coincidenza tra l'attività di gestione e le finalità statutarie di beneficio comune. Nella benefit, esiste un rimedio – anche se di carattere generico – alle azioni inadeguate poste eventualmente in essere dall'organo amministrativo, il quale consiste nella azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.¹⁶⁹

Quanto allo scopo sociale, le benefit corporation devono indicare all'interno dell'atto costitutivo, oltre allo scopo di lucro, l'ulteriore scopo di produrre un “*general public benefit*” - con tale locuzione si intende il risultato ottenuto dalla Benefit nella società e nell'ambiente attraverso attività che promuovono la combinazione di particolari benefici pubblici – e anche uno “*specific public benefit*” volto a garantire agli individui o alle comunità beni, servizi e opportunità economiche oltre al proteggere l'ambiente, migliorare la salute dell'uomo, promuovere le arti, la scienza e la crescita del sapere, aumentare il capitale di enti al servizio della comunità o il compimento di qualsiasi altro beneficio per la società o per l'ambiente.

Or dunque, l'interesse sociale dell'impresa viene determinato da amministratori che considerano gli effetti delle loro azioni e decisioni nei confronti degli azionisti, dei dipendenti, della forza lavoro dei

¹⁶⁸ “Cosa sono le Società Benefit?”, in <http://www.societàbenefit.net/>, Sito curato da B. Lab. Europe Amsterdam – Netherlands, corporation.eu.

¹⁶⁹ D. GALEARDI, “Le società di Benefit”, in Rivista Notaract time, 4 novembre 2016

dipendenti, delle corporazioni benefiche, dei clienti e dei beneficiari, della comunità e l'ambiente locale e globale. In sostanza l'unico elemento che differenzia le società benefit americane dalle società standard è che sono legalmente obbligate a provvedere all'interesse pubblico.

Lo scopo for benefit è quindi compatibile con la prospettiva tradizionale a favore degli azionisti ed integra i doveri fiduciari degli amministratori.¹⁷⁰

E' evidente, dunque, la finalità sociale della Benefit Corporation; esse, invero, devono, per missione istituzionale:

1. avere un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente;
2. considerare l'impatto delle proprie decisioni non solo sugli azionisti ma anche su tutti gli stakeholder e sull'ambiente;
3. rendere visibile il loro impatto materiale positivo sulla società e sull'ambiente.¹⁷¹

La dottrina più avveduta, infatti, osserva che quando diventano B Corp le società firmano *“un'altisonante Dichiarazione di interdipendenza: «Dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo, tutte le aziende dovrebbero essere gestite in modo da creare benessere alle persone e al pianeta; attraverso prodotti, pratiche e profitti, le aziende dovrebbero ambire a dare beneficio a tutti». Con una sottintesa citazione degli ideali di Gandhi, i fautori del movimento mondiale delle Benefit corporation aspirano a rivoluzionare il capitalismo.»*¹⁷²

A fonte di tanto pare che la differenza rispetto all'impresa sociale italiana risiede nel fatto che quest'ultima può operare solo in determinati settori, dall'assistenza sociale all'istruzione alla tutela dei beni culturali.

Al contrario le benefit corporation americane non hanno queste limitazioni, tanto che anche grandi gruppi come Patagonia (abbigliamento sportivo) e Ben&Jerry's (gelato industriale) hanno scelto di registrarsi con questa veste giuridica.¹⁷³

¹⁷⁰ *“Le società benefit”*, in www.studiolegaledegani.it

¹⁷¹ I. CRISTINA – MIXURA, “Benefit Corporation, nuove possibilità di fare imprese tra profit e non profit”, Collana Imprese Responsabili” in www.csрпиemonte.it/comunicazione/materiali

¹⁷² A. MACCAFERRI, “Il mentoring per far ripartire l'ascensore sociale ora bloccato”, Dossier N.6 articoli Rapporto sviluppo sostenibile, 2 marzo 2016, in Riv. Il sole 24 ore, in www.sole24ore.com

¹⁷³ C. BRUSINI, “Aziende e impatto sociale, pronta norma per portare in Italia le benefit corporation”, in www.ilfattoquotidiano.it

Sulla scorta del delineato modello di società di benefit statunitense, infatti l'ordinamento italiano ha anche introdotto le società benefit, tuttavia lo schema societario italiano non ha avuto effetti dirompenti nell'ordinamento nazionale, nè ha riscosso un successo paragonabile a quello statunitense per la diversità del contesto socio-economico di riferimento e per gli innumerevoli vantaggi di cui le Benefit americane - pur diversificandosi dal punto di vista legislativo da Stato a Stato - godono.¹⁷⁴

In Italia, ad esempio, sotto il profilo fiscale la normativa d'introduzione non prevede alcun tipo di agevolazione e, pertanto, le società benefit sono assoggettate a imposizione fiscale secondo i criteri ordinari che disciplinano le società e gli enti commerciali.

Val la pena rilevare che tanto il legislatore italiano, quanto quello statunitense, non hanno accompagnato all'introduzione della società benefit alcuna agevolazione di carattere fiscale ad essa applicabile. La ragione di tale scelta si rinviene nel fatto che il legislatore ha certamente voluto evitare che si venisse a creare una "distorsione" nell'impiego del modello giuridico in esame e, quindi, che lo stesso venisse scelto da imprenditori desiderosi unicamente di ottenere un vantaggio economico piuttosto che di perseguire effettivamente un beneficio comune.

Alla società benefit devono ritenersi dunque applicabili le disposizioni fiscali già vigenti per il tipo societario di base.

Pertanto, il vantaggio reputazionale e il conseguente prospettico aumento della capacità reddituale derivante dall'adozione della denominazione società benefit dovrebbero essere tuttavia di per sé sufficienti ad incentivare le imprese ad avviare il *trend* della sostenibilità sociale ed ambientale.

Capitolo III

Società Benefit: una nuova forma giuridica

SOMMARIO: 1. La società benefit come modello alternativo. – 2. Struttura e caratteri distintivi. – 3. Scopo, trasparenza e responsabilità. – 4. Standard di valutazione e verifiche da parte di organismi terzi. – 5. Confronto con la B Corp. – 6. Differenze con l'impresa sociale. – 7. Efficacia e funzionalità di questo strumento. – 8. La reazione del mercato.

1. La società benefit come modello alternativo

Riconosciuta la rilevanza significativa rivestita dalle società di benefit negli U.S.A., ove queste rappresentano una evoluzione del concetto stesso di azienda, occorre analizzare l'impatto che esse hanno avuto nell'ordinamento giuridico italiano.

Al riguardo, giova, preliminarmente rammentare che, mentre le società tradizionali esistono con l'unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le società benefit sono espressione di un paradigma più evoluto: integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

Invero, anche in Italia nel mutato contesto economico scaturito dalla crisi finanziaria globale, imprenditori, investitori e consumatori hanno dunque iniziato a riconoscere l'importanza di schemi diversi da quelli incentrati esclusivamente sulla remunerazione dell'azionista, accogliendo i nuovi modelli di *"social enterprise"*¹⁷⁵ considerato il nuovo quarto settore dell'economia.¹⁷⁶

La Società Benefit rappresenta un nuovo strumento legale capace di creare una solida base per l'allineamento della missione nel lungo termine e la creazione di valore condiviso.

Taluni ritengono che le Benefit sono la *"manifestazione di una visione evoluta di capitalismo riconducibile a quella parte del mondo imprenditoriale, che ha un'idea nuova di impresa, quella di impresa "socialmente consapevole" basata su pratiche sostenibili, dalla portata innovativa e dall'impatto "positivo" per la comunità."*¹⁷⁷

Tali tipologie di società proteggono la missione attraverso aumenti di capitale e cambi di leadership, creano una maggiore flessibilità nel valutare i potenziali di vendita e consentono di mantenere la missione anche in caso di passaggi generazionali o quotazione in borsa.

Gli studiosi hanno precisato che *"non si tratta di imprese sociali o di una evoluzione del non profit, ma di una trasformazione positiva dei modelli dominanti di impresa a scopo di lucro, per renderli più adeguati alle sfide e alle opportunità dei mercati del XXI secolo."*¹⁷⁸

Ad oggi l'Italia è il primo Paese dell'Unione Europea che assegna dignità giuridica alle imprese *for-Benefit*, attraverso la disciplina sulle Società *Benefit*, regolate con i commi dal 376 al 384 della legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016).

¹⁷⁵ A.E. PLERHOPLES, Can an Old Dog Learn New Tricks?

¹⁷⁶ T. KELLEY, *Law and Choice of Entity on the Social Enterprise Frontier*, in 84 *Tul. L. Rev.*, 2009, 347 ss.; R.J. GAFFNEY, *Hype and Hostility for Hybrid Companies: A Fourth Sector Case Study*, in 5 *J. Bus. Entrepreneurship & L.*, 2012, 329 ss.; R.T. ESPOSITO, *The Social Enterprise Revolution in Corporate Law*, *cit.*, 648; J.W. YOCKEY, *Does Social Enterprise law matter?*, in 66 *Ala. L. Rev.*, 2015, 772.

¹⁷⁷ D. RIVA, "Le società Benefit", in www.federnotizie.it

¹⁷⁸ R. CAVALLUCCI, "Società Benefit", Pubblicato il 27 settembre 2016 in www.felicitapubblica.it

Pare opportuno, dunque, tracciare il percorso di introduzione delle Società Benefit in Italia.

A far data dal 2006 un movimento globale di imprese, le B CorpTM certificate, ha promosso una sostanziale modifica nell'essenza delle aziende, ovvero nello statuto e nell'oggetto sociale.¹⁷⁹

Secondo la dottrina italiana, infatti, le aziende esistono per perseguire un unico fine, ovvero lo scopo di lucro, che è un elemento strutturale che limita la possibilità del management di innovare in direzioni utili per la società, oltre a rendere vulnerabili le aziende virtuose di fronte ad eventi quali cambi del management o dei suoi orientamenti, ingresso di nuovi azionisti, quotazioni in borsa ecc.¹⁸⁰ Dal 2014, le B Corp[®] certificate italiane hanno promosso un progetto politico e giuridico coordinato dal Sen. Mauro Del Barba, primo firmatario del Disegno di Legge sulle Società Benefit¹⁸¹, depositato nell'aprile 2015. La normativa italiana sulle Benefit Corporation è stata sviluppata da un team internazionale di giuristi, imprenditori e altri stakeholder in armonia con la disciplina delle Benefit Corporation esistente negli USA e attualmente in fase di introduzione in numerosi altri paesi del mondo.

In particolare, su iniziativa di Mauro Del Barba, il Disegno di Legge (n. 1882) è stato comunicato alla presidenza del Senato il 17 aprile 2015. In un secondo momento, un testo identico (n. 3321) è stato presentato da Silvia Fregolent alla Camera il 23 settembre 2015 ed è stato assegnato alla II Commissione Giustizia. La legge è poi diventata un insieme di sei commi (dal 376 al 382) della Legge di Stabilità (n. 208), approvata il 28 Dicembre 2015.¹⁸²

Così, quindi, le Benefit Corporation - che nel nostro Paese sono denominate Società Benefit - sono entrate nel panorama giuridico italiano.

Il disegno di legge sulle Società Benefit è poi confluito nella legge di stabilità 2016. La disciplina delle società benefit è contenuta nella legge n.208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016) Art.1, Commi 376-384 ed è entrata in vigore a partire dall'1 Gennaio 2016.

Taluni hanno osservato che all'origine della nascita delle Benefit Corporation americane e della volontà di importarle nell'ordinamento giuridico italiano c'è l'intenzione di alcune start up di “non

¹⁷⁹ R. CAVALLUCCI, “Società Benefit”, Pubblicato il 27 settembre 2016 in www.felicitapubblica.it

¹⁸⁰ R. CAVALLUCCI, ult., op., cit.

¹⁸¹ Disegno di legge n.1882, comunicato alla Presidenza il 17 aprile 2015.

¹⁸² G, CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, “Le società benefit (parte II) in requiem alle imprese sociali”, Roma 31 luglio 2016, Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

tradire il movente originale della decisione di fare impresa: sentirsi parte sana di un sistema complesso mantenendo la propria indipendenza economica.”¹⁸³

Ciò vale a ritenere che le benefit quindi si pongono nell’ordinamento italiano come modello alternativo e innovativo.

Si ritiene infatti che, superando l’approccio classico del fare impresa, le società con finalità di beneficio comune introducono un salto di qualità nel modo di intendere l’impresa, tale da poter parlare di vero e proprio cambio di paradigma economico ed imprenditoriale. Sotto il profilo storico, infatti, la disciplina delle società e il processo decisionale delle stesse sono strutturati sul modello del perseguimento, nel lungo termine, della creazione di valore per i soci. Nella gestione ordinaria di una società tradizionale, le decisioni prese dagli amministratori sono generalmente impostate per massimizzare l’utile per i soci e dalle loro decisioni operative discendono precise responsabilità.

L’intento della proposta di legge si sostanzia nella necessità di consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell’esercizio della loro attività economica abbiano anche l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale. Tanto si legge nel disegno di legge¹⁸⁴, ove tra l’altro è ben espresso il principio in forza del quale gli amministratori di una società che persegue anche lo scopo del beneficio comune gestiscono l’azienda con lo stesso impegno e la stessa autorità di un’azienda tradizionale ma, mentre in un’azienda tradizionale i soci valutano esclusivamente le *performance* economico-finanziarie, qui valutano anche le *performance* qualitative e il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune dichiarati. In una «società *benefit*» sono i soci stessi a determinare se la società ha raggiunto un impatto positivo e significativo su altri soggetti.¹⁸⁵

A conforto della *ratio* posta a fondamento dell’introduzione del suddetto modello di business nell’ordinamento italiano, si rileva anche quanto affermato dal Senatore Mauro Del Barba:

¹⁸³ D. MANGINI, “Società Benefit. La normativa italiana riconosce il modello adottato da Kickstarter”.

¹⁸⁴ Disegno di legge n.1882, comunicato alla Presidenza il 17 aprile 2015.

¹⁸⁵ Disegno di legge n.1882, comunicato alla Presidenza il 17 aprile 2015.

“Le B Corp restituiscono all'imprenditore il comando integrale sull'impulso originario che muove in profondità l'agire umano: produrre un beneficio, creare un'innovazione positiva per sé, la comunità e l'ambiente. Fondere indissolubilmente questa tensione con la ricerca del profitto libera da condizionamenti culturali negativi che spesso portano le imprese a divorare quella che dovrebbe essere la loro vera mission.”

Ancora, significativo risulta rammentare quanto osservato da Paolo Di Cesare, fondatore della prima b-corp italiana Nativa: *“sta già tutto lì, nella nostra tradizione imprenditoriale. Prima ancora della ricerca del successo, in Italia si ricerca il successo di un'idea. Che poi spesso ha a che fare con la comunità, con le persone, con le materie prime... Se oggi sempre più imprenditori imboccano questa strada è perché hanno capito che c'è un futuro e che non sono soli. Sono persone, queste, che il concetto di benefit lo avevano già nel proprio dna. Ora vogliono far parte di qualcosa di più grande”*.¹⁸⁶

2.Struttura e caratteri distintivi

In ambito comunitario il nostro ordinamento riveste il ruolo di precursore della disciplina afferente alle società Benefit, giacché l'Italia è il primo Paese dell'Unione europea ad aver previsto nel proprio diritto questo nuovo modello societario.

A partire dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016¹⁸⁷ (legge 28 dicembre 2015 n. 208), ai sensi del comma 999 del suo articolo unico, è possibile avvalersi di una nuova tipologia di società, prevista e disciplinata dai commi da 376 a 384, la società benefit, ovvero, secondo l'acronimo che è abbreviazione di conio legislativo, comma 379, “Sb”.

Invero, la disciplina generale di tale tipologia di enti già delineata nel disegno di legge n. 1882/2015 è stata poi recepita, appunto, in un insieme di nove commi (dal 376 al 384) della legge di stabilità n. 208/2015.

¹⁸⁶ G. TESTA, “Società Benefit, l'Italia ha il primato europeo”, in www.corriere.it sezione Corriere Sociale.

¹⁸⁷ Legge di stabilità 2016, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.

Significativo ai fini della disamina di tale modello societario è il riferimento al comma introduttivo di tale disciplina¹⁸⁸ dell'art.1 della suddetta legge a mente del quale si qualifica come Benefit la società che *“nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”*.¹⁸⁹

Si tratta di una definizione che affianca alla struttura tipica del contratto di società, prevista dall'art. 2247 c.c.¹⁹⁰ il quale richiede come presupposti di qualificazione che vi siano due o più persone che conferiscano beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili, un *quid pluris* che si sostanzia nel *“beneficio comune”* e nell'operare in modo *“responsabile, sostenibile e trasparente”* in favore di una platea di soggetti descritta come segue: *“persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”*.¹⁹¹ Ne consegue che l'introduzione di tale modello avviene utilizzando forme societarie esistenti, dunque la società benefit riveste una delle forme tipiche previste dall'art. 2249 c.c.¹⁹²- nella specie le società di persone, le società di capitali e le società cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile.

Ciò posto, pare condivisibile la tesi sostenuta da autorevole dottrina¹⁹³ a mente della quale la norma *de qua* non introduce un nuovo *“tipo societario, ma incide sulla nozione stessa di società, rendendola compatibile con il perseguimento, oltre che di finalità tipicamente economiche, anche di obiettivi di tipo non-profit”*¹⁹⁴. A sostegno di tale assunto si pone, infatti, il secondo periodo del comma 377 dell'art. 1 della stessa legge di stabilità, il quale espressamente prevede che le finalità in questione possano *“essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile*

¹⁸⁸ Art. 1, comma 376, L. 208/2015.

¹⁸⁹ L. 28-12-2015 n. 208, Comma 376.

¹⁹⁰ Art.2247 c.c. *“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”*.

¹⁹¹ L. LUCENTI, *“La legge di stabilità: ecco le società di Benefit”* in www.judicare.it

¹⁹² Art. 2249 c.c. *“Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.*

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie d'impresе prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.”

¹⁹³ L. LUCENTI, *“La legge di stabilità: ecco le società di Benefit”* in www.judicare.it

¹⁹⁴ L. LUCENTI, *“La legge di stabilità: ecco le società di Benefit”* in www.judicare.it

nel rispetto della relativa disciplina” e che l’intero comma 379 della medesima disposizione appena citata - che disciplina il contenuto statutario delle società che nascono “benefit” e di quelle che intendono divenire tali - presuppone evidentemente la sussistenza di uno dei tipi societari previsti dal codice civile.

Pertanto, non configurandosi un nuovo schema societario o una specifica forma giuridica la società di benefit è soggetta alla disciplina del modello civilistico di riferimento. Elemento qualificante è, invece, la destinazione dell’attività alla finalità di beneficio comune.¹⁹⁵

Invero, la legge specifica che soltanto la Società Benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: “*Società benefit*” o l’abbreviazione: “*SB*” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.¹⁹⁶ Val la pena dunque rilevare che “*al momento, quindi, la norma prevede solo una sorta di attribuzione reputazionale, cui, presumibilmente, il legislatore potrà/vorrà associare in futuro ulteriori benefici a favore degli enti che assumano la qualifica di Società Benefit*”.¹⁹⁷

Secondo taluni¹⁹⁸ si è a cospetto ad una sorta di “*ibridazione tra ordinaria società commerciale e impresa di tipo sociale ex D.Lgs. 155/2006 e/o, più in generale, tra società commerciale e intero universo appartenente al c.d. terzo settore.*”

Per vero, non può neppure negarsi che la genericità delle attuali disposizioni non consente di definire con precisione taluni contorni giuridici e molteplici contenuti sostanziali di questo nuovo schema societario, la cui normativa, ad oggi, non dispone alcun particolare beneficio fiscale o deroga esplicita all’ordinaria disciplina del diritto societario disposta dal codice civile e/o da altre disposizioni normative.

Qualora un’azienda voglia qualificarsi come una Società Benefit dovrà indicare nell’oggetto sociale di avere, in aggiunta alle normali finalità di lucro, finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile e sostenibile. Quale poi debba essere la finalità di beneficio comune, se ambientale o sociale, lo deciderà l’azienda stessa nel proprio statuto.

¹⁹⁵ C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, “Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi”.

¹⁹⁶ Comma 379 della suddetta legge.

¹⁹⁷ C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, “Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi”.

¹⁹⁸ L. LUCENTI, “La legge di stabilità: ecco le società di Benefit” in www.judicare.it

Di contro tutte le società¹⁹⁹ possono “trasformarsi” in società for-benefit, e una volta deciso di diventare - o nascere - for-benefit avranno la possibilità d'introdurre nella propria ragione sociale le parole “Società Benefit”.

Or dunque, non può non condividersi dunque la tesi sostenuta da coloro che ritengono che *“l'integrazione nella denominazione sociale sembra essere diretta esplicazione del generale criterio della trasparenza a cui la gestione della società deve essere improntata proprio al fine del raggiungimento della finalità di beneficio comune²⁰⁰ verso i soci, verso le differenti categorie di soggetti rispetto ai quali l'attività della società può avere impatto e verso i terzi in generale eventualmente interessati alle vicende aziendali. Per tal motivo, potrebbe ritenersi (sempre) opportuno l'inserimento dell'acronimo SB o della locuzione “Società benefit” nella denominazione o nella ragione sociale, in considerazione anche dei precedenti legislativi che negli ultimi anni hanno disciplinato materie affini ovvero modelli destinati all'esercizio di particolari attività economiche, pur con l'utilizzo dei tipi societari già esistenti nell'ordinamento.”*²⁰¹

Con riguardo all'oggetto sociale giova rilevare che il comma 379 della legge n. 208/2015 stabilisce che la Società Benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire.

In particolare, il comma 377, primo periodo, della legge n. 208/2015 statuisce che le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della Società Benefit stabilendo, al contempo, che tali finalità sono perseguite per tramite di una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto (stakeholder).

La definizione di beneficio comune è fornita dal comma 378 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale beneficio comune si intende il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle categorie indicate nel comma 376. Tali categorie sono individuate nelle persone, nelle comunità, nei territori e nell'ambiente, nei beni ed attività culturali e sociali, negli enti e nelle associazioni e in altri portatori di interesse.

¹⁹⁹ Ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile.

²⁰⁰ Come prevede il comma 376 legge n. 208/2015.

²⁰¹ C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, “Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi”, Roma 31 gennaio 2017.

La relazione illustrativa del disegno di legge AS n. 188211 puntualizza in proposito che le Società Benefit, “... nell’esercizio della loro attività economica abbiano anche l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive e che si prefiggono di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale”.

E’ pertanto evidente che le categorie su cui la gestione volta al beneficio comune può avere impatto, ricomprendono differenti tipologie di soggetti. Per un verso infatti, si pongono i soggetti individuati dal legislatore nel comma 376 con un criterio di generale elencazione meramente esemplificativa e per altro verso, si pongono i soggetti individuati come portatori di interesse - diversi da quelli specificamente individuati dal comma 376 - che il legislatore ha inteso volutamente differenziare da persone, enti, comunità, territori e beni.²⁰²

Orbene, accanto alle categorie specifiche, il comma 378 individua, infatti, la categoria rappresentata dagli “altri portatori di interesse” sottolineando che essa è formata dal soggetto o dai gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

Si tratta di soggetti od enti che seppure astrattamente annoverabili tra quelli menzionati nel comma 376, si pongono rispetto alla società in una posizione di assoluta differenza, essendo stakeholder influenti rispetto all’attività di impresa e portatori di un interesse specifico rispetto alle altre categorie menzionate nel comma 376.

Taluni ritengono che “l’individuazione della distinta categoria degli “altri portatori di interesse” potrebbe trovare giustificazione nella necessità di non interpretare in modo restrittivo l’attività della Società Benefit potendo l’attività di queste ultime essere positivamente rivolta anche a favore di coloro che, con diversi ruoli contribuiscono alla realizzazione della mission in modo trasparente, corretto, sostenibile e realizzabile e dunque, sotto il profilo economico, socialmente utile.”²⁰³

²⁰² C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, “Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi”, Roma 31 gennaio 2017.

²⁰³ C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, “Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi”, Roma 31 gennaio 2017.

Si pensi a mero titolo esemplificativo che, per quanto concerne i lavoratori, l'oggetto sociale potrebbe prevedere che l'attività della società potrà essere svolta secondo tecniche e pratiche di sostenibilità ambientale e di tutela dei lavoratori.

A conferma giova rilevare che gli studi condotti al riguardo dimostrano come il mercato tende a preferire le imprese che adottino o promuovano politiche correttamente volte al risparmio dell'ambiente o quantomeno di ausilio di comunità direttamente pregiudicate dall'impresa. Si ritiene inoltre che, tali attività, pur essendo differenti da quelle economiche, rientrando nell'oggetto sociale, non dovrebbero ritenersi puramente filantropiche in quanto dirette a procurare un diretto vantaggio sul piano dell'acquisizione di maggiori quote di mercato.²⁰⁴

Sulla scorta di quanto sopra esposto non può revocarsi in dubbio che l'oggetto sociale della Società Benefit assieme all'attività economica tipica svolta dall'impresa debba includere le finalità di beneficio comune indicate specificatamente e giammai formulate genericamente. Si ritiene che, al fine di perimetrare l'oggetto sociale, sarebbe opportuno che all'indicazione specifica della finalità di beneficio comune corrisponda la specifica individuazione delle categorie interessate, così da fornire completa ed esauriente informazione ai terzi.

Emblematico della finalità di beneficio comune rivolta alla categoria delle persone è lo statuto di Nativa s.r.l. Società Benefit, il quale prevede espressamente che *“La società pone particolare enfasi sul contribuire alla possibilità delle persone che la compongono di soddisfare i propri bisogni umani fondamentali (Sussistenza, Riposo, Comprensione, Identità, Partecipazione, Affetto, Creazione, Libertà, Protezione) come base per la felicità delle persone e ricerca soluzioni che tendano verso la possibilità di soddisfare bisogni umani fondamentali delle persone che siano impattate dalla attività in cui è coinvolta. L società, in particolare, si impegna a perseguire la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, fare crescere e trattenere persone di talento”*²⁰⁵

La legge n. 208/2015 stabilisce che società diverse dalle Società Benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, secondo le

²⁰⁴ M. BIANCA, *Oggetto sociale ed esercizio dell'impresa nelle società di capitali*, Milano 2008, 166 e ss ed E. GINEVRA, *L'impresa sociale: verso un'evoluzione del sistema?* in *Riv. Soc.*, 2007, 1244.

²⁰⁵ Art 2. Oggetto sociale NAVITA S.r.l. Società Benefit, la quale si rammenti è un prototipo di azienda del XXI secolo. Il suo obiettivo è l'evoluzione del business e della società, al fine di creare un impatto positivo sulle persone e sul pianeta. Nativa è la prima Benefit Corporation™ in Italia ed una delle prime in Europa in www.natalab.com

disposizioni previste per le modifiche dei patti sociali o dell'atto costitutivo proprie del tipo societario impiegato.²⁰⁶ Le modifiche del contratto sociale e dell'atto costitutivo sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 2252, 2300 2436 c.c..

Tanto è previsto per le società già costituite che intendano perseguire finalità di beneficio comune volendosi avvalere della qualifica di Società Benefit. Invero, tale possibilità è concessa esclusivamente alle società che, in sede di costituzione, indichino nel proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune, il permanente cambiamento della attività, necessita della modifica dell'oggetto sociale e dunque di una modifica del contratto sociale o dell'atto costitutivo assunta in base ai procedimenti indicati dalle legge, anche nei casi in cui la società già perseguendo fini ideali intenda darne adeguata pubblicità, assoggettandosi al particolare regime di adempimenti prescritti per realizzare una gestione responsabile, trasparente e sostenibile secondo le previsioni di cui al comma 376. Ciò posto la questione che ha destato maggiore attenzione da parte della dottrina afferisce alla possibilità che la eventuale modifica dell'oggetto sociale possa comportare l'insorgere in capo al socio del diritto di recesso. Le soluzioni sono diverse a seconda del caso concreto e del tipo societario impiegato.

Mentre nelle s.p.a., il diritto di recesso è ancorato, tra l'altro, alla modifica della clausola dell'oggetto sociale che comporti un cambiamento significativo dell'attività della società, nelle s.r.l. si accenna al mero cambiamento dell'oggetto sociale, anche se la stessa disciplina prevede l'ulteriore ipotesi di recesso al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo.²⁰⁷

Ciò dovrebbe implicare l'emersione del diritto di recesso da parte del socio al verificarsi della modifica della clausola dell'oggetto sociale con la previsione di un'ulteriore finalità di beneficio comune estranea all'originaria attività della società, quando l'attività di quest'ultima subisca mutamenti significativi rispetto al progetto imprenditoriale iniziale e rilevanti anche sotto il profilo del rischio dell'investimento.

Una differente interpretazione della disciplina del recesso del socio di s.r.l. declinata nell'art. 2473 c.c., fondata sulla spiccata vocazione personalistica della s.r.l. e sul ruolo centrale assunto nella

²⁰⁶ Art.1 comma 379 L. n.208/2015.

²⁰⁷ Art. 2473 c.c. Il riferimento alla sostanziale modificazione dell'oggetto sociale per tramite di operazioni differenti dalla modifica della clausola statutaria, ha fatto propendere per una lettura estensiva della previsione recata dall'art. 2437 c.c. in punto di modifica significativa.

gestione dal socio, potrebbe peraltro avallare la tesi per cui nella Società Benefit s.r.l. qualsiasi modifica in grado di alterare le condizioni di rischio della partecipazione potrebbe legittimare il diritto di *exit* del socio.²⁰⁸

Quanto alla gestione è pacifico che la Società Benefit verrà gestita secondo le regole proprie del tipo societario adottato, opportunamente declinate in funzione delle prescrizioni di cui al comma 380 della legge n. 208/2015.²⁰⁹

Più in particolare, il comma 380 dell'art.1 della citata legge dispone che la gestione della Società Benefit debba perseguire obiettivi ulteriori rispetto a quelli riconducibili al corretto perseguimento degli obblighi statutari e degli obblighi legali e coincidenti con il bilanciamento dell'interesse dei soci, del perseguimento delle finalità di beneficio comune e degli interessi della categorie di cui al comma 376 (persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse).

Nel perseguimento dell'oggetto sociale, gli amministratori possono derogare ai criteri di massimizzazione del profitto e dell'incremento della partecipazione sociale, per conseguire lo scopo aggiuntivo, rappresentato dal beneficio comune²¹⁰, ferma restando la piena autonomia e la discrezionalità nella scelte di gestione.

3. Scopo, trasparenza e responsabilità

Nell'analisi della disciplina inerente le società di Benefit un rilievo significativo è assunto dallo scopo che la società persegue. Non può revocarsi in dubbio che è la particolarità dello scopo a qualificare la Benefit.

Invero, le disposizioni introdotte con la Legge di Stabilità n. 208/2016 tendono a promuovere la costituzione, nonché favorire la diffusione, di società che, nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguano una o più finalità di beneficio comune, operando in

²⁰⁸ C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, “Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi”, Roma 31 gennaio 2017.

²⁰⁹ C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, “Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi”, Roma 31 gennaio 2017.

²¹⁰ Relazione illustrativa del Disegno di legge AS n. 1882.

modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente ed altri portatori di interesse (stakeholders).²¹¹

Invero, le b-corp sono aziende profit che prevedono nei loro statuti qualcosa di più del profitto. Investono infatti sull'impatto ambientale, sulla società, sulla vita dei propri lavoratori. Questo metodo peculiare trova la sua declinazione in ogni passaggio della catena di produzione, dalla fase creativa alla distribuzione senza trascurare l'impatto sulla società e sull'ambiente. E così l'economia assume una dimensione etica.²¹²

Lo scopo ultimo della Società è la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica. In qualità di Società Benefit la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.²¹³

L'introduzione legislativa suddetta per quanto costituisca un *novum* nell'ordinamento nazionale non è immune da critiche, si pensi infatti che secondo la dottrina più avveduta “ *i commi inerenti alle Società Benefit inclusi nella legge di stabilità 2016 non sembrano possedere una struttura realmente armonica né un'articolazione propriamente (co)ordinata; circostanze che derivano, certamente, anche dallo strumento legislativo di cui ci si è avvalsi per inserirne le relative disposizioni nel nostro ordinamento*”²¹⁴

La stessa dottrina raggruppa tali disposizioni in funzione di tre prospettive di incidenza: operatività, trasparenza e pubblicità.

Con riguardo all'ambito operativo, la peculiarità delle Società Benefit si evince dalla lettura combinata dei commi 376 e 378, lettera a), che subordina l'acquisizione di tale qualifica al perseguimento di “*una o più finalità di beneficio comune*” in ambito sociale, ambientale, culturale e/o di pubblica utilità, “*nell'esercizio dell'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili*”,

²¹¹ G. SCAFATI, “Società Benefit: beneficio oltre al lucro”, in Riv. Diritto 24, in www.ilsole24ore.com

²¹² G. TESTA, “Società Benefit, l'Italia ha il primato europeo. Il boom delle b-coorp che fa paura”, Corriere sociale in www.correre.it

²¹³ P. REVIGLIONO – Societax Patners, “Report sulle società di Benefit”, in www.societax.it

²¹⁴ C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, “Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi”.

beneficio identificato in “uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi” nei confronti di una o più categorie di soggetti individuati nell’alveo dei propri stakeholder in senso lato.

Si aggiunga, inoltre, che il comma 376 ribadisce che sostenibilità e trasparenza debbano costituire modalità operative dell’attività delle società benefit.

Ancora, un aspetto sostanziale emerge invece dalla lettura combinata dei commi 377 e 380, in cui si ribadisce che gestione e amministrazione debbano essere volte a bilanciare interesse dei soci, perseguimento delle finalità di beneficio comune e interesse degli stakeholder conformemente a quanto previsto dallo statuto

Sotto il profilo della trasparenza si inseriscono le previsioni dedicate ai requisiti dell’atto costitutivo. La legge prevede che la Società Benefit debba *“indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire.”*²¹⁵; disposizione analoga è prevista per le modifiche del contratto sociale laddove la legge impone che le società determinate a perseguire anche finalità di beneficio comune siano *“tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società”* e laddove la legge impone che tali modifiche debbano essere depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto delle disposizioni vigenti (in tema di modificazioni del contratto sociale, dell’atto costitutivo e di deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni dello statuto) per ciascun tipo di società.²¹⁶

Ancora riconducibile al profilo della trasparenza sembra essere la previsione contenuta nell’ultimo periodo del comma 379 ove si concede alla Società Benefit di aggiungere nella denominazione sociale la locuzione “Società benefit” o l’acronimo SB, utilizzando tale denominazione composita nei titoli emessi, nella documentazione e nella comunicazione verso i terzi.

Nell’ottica di una gestione trasparente, il comma 382 prevede altresì l’obbligo per le Società Benefit di redigere annualmente una relazione da allegare al bilancio, in cui vanno rendicontati obiettivi, modalità e attività volte al perseguimento del beneficio comune, delineandone poi con maggior dettaglio agli aspetti descrittivi dei contenuti, la valutazione degli impatti generati, le aree oggetto di

²¹⁵ Art.1 comma 379 L. n. 208/2015.

²¹⁶ C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, “Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi

valutazione²¹⁷ e gli obiettivi strategici per l'esercizio seguente, prevedendo altresì l'obbligo della pubblicazione di tale relazione nel sito aziendale, ove esistente.

Infine, la valenza strumentale della relazione annuale è anche esemplificata dalla previsione di cui al comma 384, la quale, con riguardo alle funzioni di controllo, estende esplicitamente al (non) perseguimento delle finalità di beneficio comune l'applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole²¹⁸ e di processi d'acquisto e consumo per la tutela dei consumatori e degli utenti,²¹⁹ cui sono peraltro già sottoposte tutte le tipologie societarie idonee a divenire Società Benefit, in quanto soggetti che agiscano nel quadro della attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e diffondano, in qualsiasi modo, qualsiasi forma di messaggio nell'esercizio di quell'attività.²²⁰

Nell'amministrare la Società Benefit s.p.a. gli amministratori saranno tenuti ad adottare la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze anche con riferimento al beneficio comune, il che comporta che gli amministratori. Stessi obblighi sorgono in capo agli amministratori di Società benefit s.r.l. tenuti in virtù dell'art. 2476 c.c. all'osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società, ovvero degli amministratori di Società Benefit costituite ricorrendo ad uno dei tipi delle società di persone tenuti ai sensi dell'art. 2260 c.c. alla diligenza del mandatario.

Va da sé che la corretta attività di gestione della società deve esplicarsi in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse, oltre che dei soci. Ne consegue che gli amministratori sono tenuti a gestire la Società Benefit perseguendo o un effetto positivo ovvero riducendo effetti negativi per le categorie dei soggetti rispetto ai quali l'attività della società può avere impatto e perseguire al contempo l'attività economica tipica.

Dal comma 380 si evidenzia che la Società Benefit individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare compiti e funzioni. Le modalità di designazione dei soggetti responsabili sono per espressa previsione della legge quelle del tipo societario prescelto; ne consegue dunque che l'individuazione

²¹⁷ Con ulteriore rimando, rispettivamente, agli allegati 4 e 5 della stessa Legge di Stabilità.

²¹⁸ D.lgs. n. 145/2007, "Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole".

²¹⁹ D.lgs. n. 206/2005, "Codice del consumo".

²²⁰ C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, "Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi", Roma 31 gennaio 2017.

del responsabile a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune seguirà le regole proprie del tipo societario concretamente impiegato e le previsioni dell'atto costitutivo. A ciò si aggiunga che la formulazione generica del suddetto comma non consente di individuare precisamente l'organo preposto alla nomina del responsabile; sul punto autorevole dottrina²²¹ sostiene che le previsioni contenute nel successivo comma 381, potrebbero far propendere per il riconoscimento in capo agli amministratori di questo obbligo. *“La legge chiarisce che l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto, facendo emergere, pertanto, l'ulteriore dovere (imposto dalla legge e relativo all'individuazione di un responsabile da parte della società) a cui gli amministratori devono uniformarsi”*.²²²

Con riferimento ai requisiti soggettivi di questo responsabile, non si rinvengono indicazioni normative. Peraltro, la legge, non chiarisce se il responsabile sia una (nuova) figura interna all'organizzazione. Si ritiene che *“il responsabile o i responsabili, laddove la società opti per una composizione collegiale, possano coincidere con funzioni preesistenti all'interno dell'organizzazione societaria ovvero con soggetti esterni alla società, dotati di particolari competenze e all'occorrenza di specifica professionalità³⁴. Tali competenze e professionalità, si intende, muteranno al mutare dei compiti attribuiti nell'atto costitutivo al responsabile”*.²²³ Con riguardo al contenuto dell'incarico conferito al soggetto responsabile, trattandosi di funzioni e compiti genericamente descritti dalla legge in relazione al raggiungimento delle finalità di cui al comma 380, spetterà alla società delimitarne gli ambiti, attribuendo al responsabile precisi compiti di monitoraggio sull'attività degli amministratori in relazione al perseguimento delle finalità di beneficio comune declinando i compiti come attività di supporto agli amministratori stessi nel perseguimento della finalità di beneficio comune, nel rispetto del bilanciamento degli interessi contrapposti e tutelati dallo stesso comma 380.²²⁴

In omaggio al principio di trasparenza il comma 382 della legge n. 208/2015 dispone che ai fini di cui ai commi 376 – 384, la Società Benefit è tenuta a redigere una relazione annuale particolareggiata concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio.

²²¹ C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, “Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi”, Roma 31 gennaio 2017.

²²² C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI “Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi” Roma 31 gennaio 2017

²²³ C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI “Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi” Roma 31 gennaio 2017

La relazione, come anche si evince dalla lett. a) del comma 382, è redatta dagli amministratori e si aggiunge o integra quella sulla gestione ex art. 2428 c.c. Nelle società di capitali e nelle società cooperative la relazione viene comunicata con il bilancio al collegio sindacale se nominato e all'incaricato della revisione legale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per l'approvazione e deve restare depositata presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione, affinché i soci possano prenderne visione. Val la pena sul punto precisare che previsioni recate dal comma 382 e 383 trovano applicazione per le società benefit qualsiasi sia il tipo societario adottato. Pertanto anche le società che siano costituite secondo uno dei tipi delle società personali – tenute sempre alla redazione del bilancio civilistico – o del rendiconto - pur senza l'obbligo della approvazione e del deposito (cfr. artt.2262, 2302, 2320, 2321 c.c.) - sono obbligate agli adempimenti ivi descritti e dunque sia all' allegazione della relazione al bilancio medesimo, sia alla pubblicazione della relazione sul sito internet della società, se esistente. A questi fini non sembrano rilevare in alcun modo previsioni di tipo tributario che consentono semplificazioni nella tenuta delle scritture contabili o nella redazione dei bilanci. ²²⁵

4.Standard di valutazione e verifiche da parte di organismi terzi

Al fine di accertare la sussistenza del carattere “benefit” e la permanenza di tale carattere in capo alla società, il Legislatore ha dettato precisi parametri di verifica, prevedendo uno standard di valutazione esterno²²⁶ e aree di valutazione²²⁷ attribuendo ad enti competenti tale verifica.

L'autonomia e l'indipendenza che caratterizza tali enti consente di qualificarli come organismi terzi, giacché non controllati e neppure collegati alle società di benefit.

All'art. 1 comma 378 lettere c) e d) della Legge di Stabilità il legislatore specificatamente definisce:

- gli standard di valutazione della società “benefit” quali “*criteri che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune*”,²²⁸

²²⁵ C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, “Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi”, Roma 31 gennaio 2017.

²²⁶ Disciplinato nell'Allegato 4 della Legge di Stabilità.

²²⁷ Disciplinato nell'Allegato 5 della Legge di Stabilità.

²²⁸ Art. 1, comma 378, lettera c, L. 208/2015.

- le aree di valutazione dell'attività delle società "benefit" intese come *“ambiti settoriali che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune”*.²²⁹

Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve avere i requisiti prescritti dal legislatore nell'allegato 4 al comma 1, art. 378 della legge n. 208/2015.

In primo luogo deve essere esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. E' richiesto che lo standard sia sviluppato da un ente che non sia controllato dalla società benefit o collegato con la stessa. Lo standard di valutazione deve altresì essere credibile, giacché sviluppato da un ente che abbia accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso ed utilizzi un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.

Da ultimo, ma non per importanza, il legislatore prescrive la trasparenza dello standard, disponendo che le informazioni ad esso afferenti siano rese pubbliche. Più specificatamente devono essere rese pubbliche:

- le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
- i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
- l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
- il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
- un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.²³⁰

Ciò posto, deve al riguardo segnalarsi che l'allegato 5 all'art. 1, comma 378 della legge sopra citata individua le aree di valutazione.

In particolare, la valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

²²⁹ Art. 1, comma 378, lettera d, L. 208/2015.

²³⁰ Allegato 4, Art. 1, comma 378, L. n. 208/2015.

- Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
- Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
- Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
- Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.²³¹

A fronte di tanto, ad esempio, *“in tema di tutela dell’ambiente, verranno analizzate le scelte strategiche aziendali in tema di sostenibilità ambientale, con riferimento particolare al monitoraggio dei consumi (acqua, energia); all’approvvigionamento da fonti rinnovabili; alla riduzione rifiuti e riduzione impatti ambientali lungo tutta la filiera; al monitoraggio emissioni.”*²³²

Il Legislatore ha previsto, inoltre, specifiche sanzioni per il caso di violazione delle disposizioni dettate per le società “benefit”. Alcune sono dirette, tout court, alle società che non perseguono le finalità di beneficio comune ed altre specificamente agli amministratori di queste, quando non amministrano la società bilanciando il tradizionale obiettivo lucrativo e la finalità sociale o quando vengono meno all’onere di nomina del soggetto o dei soggetti responsabili. Invero, la società benefit che viola l’obbligo di perseguire finalità di bene comune, rectius apparente società benefit che ne utilizza il “nomen iuris” senza perseguire finalità benefit, è soggetta alle sanzioni in materia di pubblicità ingannevole di cui al D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 145 e alle disposizioni del Codice del Consumo di cui al Decreto legislativo n. 206/2005.

²³¹ Allegato 5, Art. 1, comma 378, L. n. 208/2015. D. RIVA, “Le società Benefit”, in www.federnotizie.it

²³² D. RIVA, “Le società Benefit”, in www.federnotizie.it

Con il termine pubblicità “*deve intendersi qualsiasi forma di comunicazione a pagamento, diffusa attraverso mezzi come la televisione, la radio, i giornali, le affissioni, la posta, Internet, che tende in modo intenzionale e sistematico a influenzare gli atteggiamenti e le scelte degli individui in relazione al consumo di beni e all’utilizzo di servizi, o, che tende, comunque, a promuovere l’immagine dell’impresa presso il pubblico dei consumatori, anche in forma comparativa diretta o indiretta.*”²³³

A fronte di un’accertata pubblicità ingannevole da parte di una società benefit, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato potrà avviare un procedimento anche d’ufficio, avendo ampi poteri investigativi – tra i quali la possibilità di accedere a qualsiasi documento pertinente, di richiedere a chiunque informazioni e documenti pertinenti con la facoltà di sanzionare l’eventuale rifiuto o la trasmissione di informazioni e documenti non veritieri, di effettuare ispezioni, di avvalersi della Guardia di finanza, di disporre perizie - e, una volta accertata la violazione, inibirne la continuazione, disporre la pubblicazione di dichiarazioni di rettifica a spese dell’impresa responsabile ed irrogare sanzioni pecuniarie da 5.000 a 500.000 euro (con sanzione minima di 50.000 euro in caso di prodotti pericolosi per la sicurezza di bambini o adolescenti) ed in caso di inottemperanza ai provvedimenti adottati, irrogare, altresì, sanzioni da 10.000 a 150.000 euro.²³⁴

Con riferimento, invece, all’ipotesi di mala gestio occorre chiarire che agli amministratori inosservanti dei doveri di bilanciamento tra interessi economici e finalità “sociali” e/o dell’onere di nomina del soggetto responsabile, imposti dall’art.1, comma 380 della Legge Stabilità, si applica quanto disposto dal Codice Civile in tema di responsabilità degli amministratori in relazione a ciascun tipo di società. In particolare, con riguardo alle S.p.A. il riferimento si rinviene negli artt. 2393 e 2393 bis c.c., a mente dei quali l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, da esercitarsi entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica - da adottarsi anche in occasione della discussione del bilancio, anche se non indicata nell’elenco delle materia da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio. Tale azione sociale di responsabilità consente alla società di agire nei confronti degli amministratori per i danni arrecati a causa del loro inadempimento alle obbligazioni imposte dalla legge.

²³³ D. RIVA, “Le società Benefit”, in www.federnotizie.it

²³⁴ D. RIVA, “Le società Benefit”, in www.federnotizie.it

In tema di S.R.L. rileva l'art. 2476 c.c., ove l'azione può essere esercitata direttamente dalla società stessa, oltre che dai singoli soci (indipendentemente dalla quota di partecipazione). Nel caso sia la società ad agire, l'azione dovrà essere necessariamente preceduta ed autorizzata dalla delibera dei soci. Ancora, secondo quanto dispone l'art. 2476 c.c., sono solidalmente responsabili con gli amministratori quei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società o i terzi. L'azione di responsabilità esperita ex art. 2476 c.c. nei confronti del socio-amministratore, al quale siano imputati atti di mala gestio è soggetta al termine prescrizione quinquennale, suscettibile di sospensione ex art. 2941, n. 7, c.c., a decorrere dalla data del fatto dannoso e, comunque, dalla data della sua oggettiva conoscibilità.²³⁵

Secondo taluni, *“qualora il Legislatore avesse previsto una disciplina fiscale agevolata sia in tema di imposte dirette che indirette, la sanzione per il caso di società che illegittimamente avesse usato l'acronimo di SB (Società Benefit) senza averne i requisiti e le finalità, avrebbe potuto essere quella della decadenza dai benefici fiscali con irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie. Se, poi, il Legislatore avesse previsto, come accaduto per le start-up, anche l'iscrizione in una Sezione speciale del Registro delle Imprese, la sanzione avrebbe potuto essere ancora più incisiva con la previsione della cancellazione della società da tale sezione oltre al divieto di usare il nomen iuris di società benefit”*.²³⁶

Giova, peraltro, aggiungere che sotto il profilo fiscale, la normativa de qua non prevede, ad oggi, alcun tipo di agevolazione e, pertanto, le società “benefit” sono assoggettate a imposizione fiscale secondo i criteri ordinari che disciplinano le società e gli enti commerciali. Al riguardo, la dottrina si è chiesta *“se la società “benefit”, quale figura sui generis che si inserisce nell'ambito del terzo settore, pur priva dei connotati di ente no profit, possa, in presenza di determinate condizioni, godere del regime fiscale di favore previsto per i cd. enti non commerciali, tenuto conto del fatto che recentemente l'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle ONLUS ed alle imprese sociali o di promozione sociale in genere, ha ritenuto che, accanto all'attività di precipuo indirizzo solidaristico dell'ente, possa sussistere una minima attività commerciale, purché strettamente funzionale e strumentale all'attività principale dell'ente (quella non lucrativa). Pertanto, affinché si possa assistere ad un decollo, sviluppo e ad un pieno successo delle società*

²³⁵ D. RIVA, “Le società Benefit”, in www.federnotizie.it

²³⁶ D. RIVA, “Le società Benefit”, in www.federnotizie.it

“benefit”, sarà necessario che il Legislatore preveda in loro favore incentivi fiscali, in mancanza dei quali assisteremo allo stesso scenario registrato con l’impresa sociale.”²³⁷

5. Confronto con la B.Corp

Nella disamina fin qui condotta non può non tenersi conto dei profili comparatistici che si attagliano alla società benefit.

Deve rilevarsi che sebbene l’Italia sia il primo Paese dell’Unione Europea ad aver adottato tale modello societario non riveste lo stesso ruolo di precursore nel panorama internazionale.

Invero, già da diversi anni, è operativa negli U.S.A. la c.d. “Benefit corporation” o “B-corporation” quale figura giuridica pensata per aziende for-profit volte a conseguire unitamente a finalità di lucro anche finalità sociali.

Giova, ai soli fini ricognitivi osservare quanto già descritto nel precedente capitolo.

Si rammenti, pertanto, che nell’aprile 2010 il Maryland è diventato il primo Stato americano ad approvare la legislazione per le benefit corporation.

A far data da gennaio 2013 in California, Hawaii, Illinois, Louisiana, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, South Carolina, Vermont e Virginia hanno a loro volta approvato la legislazione, permettendo la creazione di Benefit Corporation.²³⁸

Negli U.S.A la legge per le benefit corporation è diversa da Stato a Stato. L’impegno addizionale di responsabilità assunto da una benefit corporation comporta che amministratori e dirigenti prendano in considerazione l’impatto delle loro decisioni su società e ambiente oltre che sul valore per gli azionisti.

Le benefit corporation garantiscono agli azionisti un diritto privato di azione, chiamato *benefit enforcement*, che possono esercitare per far rispettare la “*mission aziendale*”, qualora l’azienda non sia riuscita a perseguire gli obiettivi prefissati.²³⁹

Nella benefit corporation statunitense, al pari di quella introdotta nel nostro ordinamento, più che gli amministratori, sono gli stessi soci a valutare se la società ha raggiunto o meno un risultato positivo, indipendentemente dallo schema sociale prescelto.

²³⁷ D. RIVA, “Le società Benefit”, in www.federnotizie.it

²³⁸ D. RIVA, “Le società Benefit”, in www.federnotizie.it

²³⁹ D. RIVA, “Le società Benefit”, in www.federnotizie.it

La verifica viene effettuata tramite la pubblicazione di un benefit report annuale, ove i soci ricevono informazioni sugli obiettivi raggiunti dalla società.

Di là dall'aspetto informativo, i soci della benefit corporation possono comunque esercitare un'azione, la benefit enforcement, con la quale far rispettare la “*mission aziendale*”, nel caso in cui l'azienda non sia riuscita a perseguire gli obiettivi prefissati.²⁴⁰

Dalla Benefit Corporation di tipo americano, la società benefit italiana mutua:

- la definizione, giacché si tratta di una società che all'attività economica in senso stretto affianca una o più finalità di beneficio comune, siccome dispone il comma 376 dell'art.1 della Legge di Stabilità;
- la verifica da parte dell'organo amministrativo (o comunque dei soggetti responsabili) della finalità di beneficio effettivamente svolta.

Si badi che l'operatività di questa società deve essere verificata in modo responsabile, l'organo amministrativo risponde per il caso di mancata coincidenza tra l'attività di gestione e le finalità statutarie di beneficio comune .

Nella benefit italiana, pertanto, l'organo amministrativo appare vincolato, nella conduzione dirigenziale, al rispetto di questa peculiare finalità.

Tra l'altro, nella benefit italiana, così come nella B-corporation americana, esiste un rimedio – anche se di carattere generico – alle azioni inadeguate poste eventualmente in essere dall'organo amministrativo, rimedio che consiste nella azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.²⁴¹

6.Differenze con l'impresa sociale

Affinché si possano tracciare le differenze tra la novella società benefit e la tradizionale impresa sociale è necessario evidenziare che sul piano generale le benefit corporation differiscono dalle aziende tradizionali riguardo a obiettivi statuari, responsabilità e trasparenza.

²⁴⁰ D. RIVA, “Le società Benefit”, in www.federnotizie.it

²⁴¹ D. GALEARDI, “Le società di Benefit”, in *Rivista Notaract time* , 4 novembre 2016.

In particolare, lo scopo di una benefit corporation è quello di creare benessere nella comunità in cui opera, generando un impatto positivo concreto sulle persone e sull'ambiente.

Invero, il business delle benefit corporation è gestito con la stessa autorità di un'azienda tradizionale con una significativa differenza: mentre in un'azienda tradizionale gli azionisti valutano esclusivamente le performance finanziarie, qui valutano anche performance qualitative basate sugli obiettivi dichiarati dalla benefit corporation, giacché in una benefit corporation sono gli azionisti a determinare se la società ha raggiunto un impatto significativo positivo.

Ebbene, la società benefit, come già più volte chiarito, è un ibrido tra l'ordinaria società commerciale - caratterizzata dallo scopo lucrativo- e l'impresa sociale di cui al D.Lgs. 155/2006, connotata da finalità di interesse generale - non lucrative. Taluni la definiscono “ *una fusione tra l'Imprenditoria classica ed il Terzo settore, pur mantenendo a pieno scopo lucrativo; da qui la prima e più evidente differenza rispetto all'impresa sociale di cui al D.lgs. 24 marzo 2006 n.155, per la quale è prevista la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio ed è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori (art. 3), ossia l'assenza assoluta di scopo lucrativo.*²⁴² Prima di analizzare nel dettaglio i punti di differenziazione tra impresa sociale e società benefit occorre tracciare i tratti caratteristici dell'una e dell'altra.

L'impresa sociale è definita come un “*oggetto giuridico privato che svolge attività produttive secondo criteri imprenditoriali (continuità, sostenibilità, qualità), ma che persegue, a differenza delle imprese convenzionali, una esplicita finalità sociale che si traduce nella produzione di benefici diretti a favore di una intera comunità o di soggetti svantaggiati.*”²⁴³

E' pacifico che l'impresa sociale sia tesa alla ricerca “*dell'equilibrio tra una giusta remunerazione di almeno una parte dei fattori produttivi e le possibili ricadute a vantaggio di coloro che utilizzano i beni o i servizi prodotti*”.²⁴⁴

Si è a cospetto, dunque, di un'impresa capace di coinvolgere nella proprietà e nella gestione più tipologie di stakeholder - dai volontari ai finanziatori -, che mantiene forti legami con la comunità

²⁴² D. RIVA, “Le società Benefit”, in www.federnotizie.it

²⁴³ B. PAGAMICI, “Terzo settore: impresa sociale e società benefit a confronto”, in www.ipsoa.it

²⁴⁴ B. PAGAMICI, “Terzo settore: impresa sociale e società benefit a confronto”, in www.ipsoa.it

territoriale in cui opera e che trae le risorse di cui ha bisogno da una pluralità di fonti: dalla pubblica amministrazione quando i servizi hanno una natura meritoria riconosciuta, dalle donazioni di denaro e di lavoro, ma anche dal mercato e dalla domanda privata.

Non può revocarsi in dubbio che l'impresa sociale si distingue:

- a) dalle tradizionali imprese di capitale perché esclude la massimizzazione dei vantaggi (monetari e non) dei proprietari;
- b) dall'impresa pubblica, perché è a tutti gli effetti un'impresa fondata e gestita da soggetti privati;
- c) dalla forma cooperativa, ossia da un'impresa di proprietà di soggetti diversi dai portatori di capitale di rischio ma finalizzata ad apportare benefici diretti ai soli proprietari.²⁴⁵

D'altro canto, la società di benefit istituita dalla legge di Stabilità 2016 si rivolge a modelli societari che svolgono un'attività di impresa allo scopo di dividerne gli utili e che, contestualmente, perseguono una o più finalità di beneficio agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni ed attività culturali, sociali, enti, associazioni ed altri portatori di interesse.

Come già osservato in precedenza, per le benefit italiane il legislatore non ha introdotto né deroghe al diritto societario, né tantomeno agevolazioni di alcuna natura, tanto vale a ritenere meritevole di pregio la tesi sostenuta da chi ha asserito che: *“la scelta di intraprendere questo percorso rappresenta pertanto un'opportunità per quegli imprenditori che vogliono valorizzare ulteriormente le proprie azioni nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa (o Corporate Social Responsibility), oppure, in maniera molto più concreta e radicale, che intendano strutturare un nuovo modello di business condiviso con gli stakeholder, più equilibrato e con maggiori tutele a favore di dipendenti e collaboratori, più attento e rispettoso dell'ambiente, focalizzato sulla generazione di un impatto sociale; in definitiva, un modello di business volto a perseguire finalità di beneficio comune.”*²⁴⁶

A ciò si aggiunga che il conseguimento del profitto e del valore sociale sono requisiti imprescindibili e consustanziali delle società benefit, le quali non sono identificabili semplicemente con imprese che aggiungono al profitto l'aspetto sociale, ma che integrano i due temi in una unica mission.

Ebbene, pur rientrando nel novero delle imprese “for profit”, le società benefit hanno come oggetto sociale la produzione, la gestione o la manutenzione di quei beni che possono essere definiti “comuni”,

²⁴⁵ B. PAGAMICI, “Terzo settore: impresa sociale e società benefit a confronto”, in www.ipsoa.it

²⁴⁶ B. PAGAMICI, “Terzo settore: impresa sociale e società benefit a confronto”, in www.ipsoa.it

il che costituisce anche un elemento caratteristico dell'impresa sociale. Da questo angolo prospettico, pur partendo da ambiti distinti, società benefit e impresa sociale presentano un punto di contatto.²⁴⁷

Con riguardo ai punti di differenziazione tra i due modelli sopra citati deve rilevarsi che: mentre le imprese sociali volontariamente perseguono un fine sociale che è *core* rispetto all'attività imprenditoriale posta in essere e possono operare solo in determinati settori, dall'assistenza sociale, all'istruzione, alla tutela dei beni culturali, etc.; le società benefit all'interno della loro attività principale, che è quella economica, devono perseguire uno o più effetti positivi o ridurre gli effetti negativi su una o più categorie di soggetti.

A ciò si aggiunga che, la società benefit, per assumere tale qualifica deve semplicemente unire all'attività profit la finalità sociale inserendo nel proprio statuto le clausole relative agli scopi di beneficio comune da perseguire.

Le imprese sociali, di contro, hanno uno statuto regolamentato in modo tassativo dalla legge e devono essere in grado di collocare sul mercato beni o servizi in modo remunerativo al fine di garantire il buon andamento economico della gestione.

Ancora, a differenza dell'impresa sociale, la società benefit deve redigere annualmente una relazione inerente il perseguimento delle finalità di beneficio comune, da allegare al bilancio societario.

Non si tratta quindi di un'attività di rendicontazione, ma di una attività avente ad oggetto la misura dell'impatto generato dalla società utilizzando uno standard di valutazione esterno, indipendente, credibile e trasparente, che tenga conto delle aree inerenti al governo d'impresa, ai lavoratori, l'ambiente, ecc.²⁴⁸

A fronte di tanto la società benefit non può essere considerata alla stregua di un'impresa sociale ex legge poiché quest'ultima è un'entità senza fini di lucro, seppure in maniera limitata – ed a certe condizioni – avrà la facoltà di distribuire utili.

Autorevole dottrina sostiene al riguardo che *“le società benefit e le imprese sociali essendo entrambe legate al crescente sviluppo di partenariati tra privato “for profit”, “non profit” e settore pubblico sono pertanto l'emblema del sempre più diffuso svilupparsi di dinamiche di ibridazione. Ed è forse questo processo di convergenza che potrebbe generare i dubbi di sovrapposizione tra le due entità”*.²⁴⁹

²⁴⁷ B. PAGAMICI, “Terzo settore: impresa sociale e società benefit a confronto”, in www.ipsoa.it

²⁴⁸ B. PAGAMICI, “Terzo settore: impresa sociale e società benefit a confronto”, in www.ipsoa.it

²⁴⁹ B. PAGAMICI, “Terzo settore: impresa sociale e società benefit a confronto”, in www.ipsoa.it

7.Efficacia e funzionalità di questo strumento

Per conferire completezza all'analisi della società di benefit occorre indagare sull'efficacia e la funzionalità di detto nuovo modello societario e vagliare, dunque, la capacità della benefit da un lato di produrre pienamente l'effetto voluto e l'ottenimento stesso dell'effetto e dall'altro la rispondenza alla funzione cui la benefit è destinata.

L'indagine in questione si ascrive alla più generale tematica che sancisce il connubio tra business e sostenibilità. Non può revocarsi in dubbio che l'attuale contesto storico è stato ed è tuttora molto scalfito da una situazione quasi perenne di crisi economica, la quale ha portato alla nascita di nuove realtà lavorative ed ha, per altro verso, indotto la collettività tutta a prestare attenzione all'ambiente ed all'avvento delle energie rinnovabili.

E' in atto secondo taluni *“una spinta accelerata verso quella che è stata chiamata “la terza rivoluzione industriale”*²⁵⁰ rispetto alla quale il modello economico tradizionale, fondato sull'individualismo e sulla competizione, non pare più idoneo a soddisfare le mutate esigenze si dà generare squilibri sociali, ambientali e culturali ed un senso di infelicità diffusa.

In tale contesto le iniziative private tese al cambiamento e al perseguimento del benessere comune sembrano godere di risultati incoraggianti tanto che si rileva un significativo aumento di *“imprenditori motivati da fini sociali”*²⁵¹, espressione della tendenza dell'imprenditoria ad affrontare problematiche sociali, ambientali ed etiche.

Val la pena rammentare che l'esigenza di una sinergia tra imprenditoria e finalità sociali è da sempre avvertita nel panorama economico; si pensi che già negli anni trenta del secolo scorso si sosteneva che *“Le attività di impresa sono permesse e incoraggiate dalla legge perché sono un servizio alla società piuttosto che fonte di profitto per i suoi proprietari”*.²⁵²

L'idea di considerare l'impresa a servizio della società, quale soggetto proteso a soddisfare esigenze sociali e non solo individuali trova la sua massima espressione nella società di benefit.

²⁵⁰ “Società Benefit: come la sostenibilità entra nel business” in www.cdoinsubria.com

²⁵¹ “Società Benefit: come la sostenibilità entra nel business” in www.cdoinsubria.com

²⁵² E.M. DODD in Harvard Law Review, 1932

Come più volte precisato questa è una società che impegna il management e gli azionisti a standard più elevati di scopo, responsabilità e trasparenza rispetto alle società tradizionali.

Più specificatamente, le società benefit tendono a creare un impatto positivo sulla società e la biosfera, ovvero valore condiviso, oltre a generare profitto. La sostenibilità è parte integrante del loro business model tanto è dimostrato dal fatto che le benefit creano condizioni favorevoli alla prosperità sociale e ambientale; queste infatti si impegnano a considerare l'impatto della società sull'ambiente al fine di creare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti gli stakeholder.²⁵³

Le Società Benefit rappresentano una rivoluzione nel nostro ordinamento. Fino a questo momento, infatti, alle società era precluso perseguire finalità sociali contrastanti con la massimizzazione dei profitti. A differenza delle Onlus, delle imprese sociali e di tutte le organizzazioni non profit, le Società Benefit restano società a scopo di lucro che possono perseguire anche uno o più scopi sociali. Ne consegue che le Società Benefit non necessitano di donazioni esterne per realizzare benefici sociali, giacché i benefici sociali sono legati allo svolgimento dell'attività di impresa.²⁵⁴

La funzionalità e l'efficienza delle società benefit è garantita dal regime della trasparenza che le connota, infatti, le benefit devono comunicare annualmente e riportare secondo standard di terze parti i risultati conseguiti, i loro progressi e gli impegni futuri verso il raggiungimento di impatto sociale e ambientale, sia verso gli azionisti che verso il grande pubblico.

*“Molti ora vedono questo come un ostacolo nella creazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholder, inclusi gli azionisti stessi. Le benefit corporation vanno oltre questo modello ‘a breve termine’ e sono tenute a prendere in considerazione tutte le parti interessate nelle loro decisioni. Questo dà loro la flessibilità necessaria per creare valore per tutti gli stakeholder nel lungo periodo, anche a fronte di exit e acquisizioni, entrata di nuovi manager, capitali, passaggi generazionali o quotazioni in borsa”.*²⁵⁵

Quanto al profilo della funzionalità deve rilevarsi che generalmente nello statuto delle società benefit si suole indicare da un lato le specifiche finalità di beneficio comune e dall'altro il soggetto, o i soggetti, responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto sociale.

²⁵³ S. ZAMAGNI, “Che cosa sono le società di benefit?”, in www.societàbenefit.net

²⁵⁴ “Società Benefit: come la sostenibilità entra nel business” in www.cdoinsubria.com

²⁵⁵ S. ZAMAGNI, “Che cosa sono le società di benefit?”, in www.societàbenefit.net

Va da sé che *“premessa per il successo della strategia for-benefit di un’impresa è indubbiamente la sua forte visione, una visione che deve trasmettere un’immagine accattivante del futuro: lo strumento efficace e fondamentale per un successo che duri nel tempo e che permetta di costruire l’immagine è una buona comunicazione dell’impresa.”*²⁵⁶

Ancora si ritiene che una cultura aziendale forte influenzi positivamente i comportamenti degli attori aziendali ed è il fattore di successo per eccellenza della struttura, della strategia e dei processi di un’impresa. La formazione del valore aggiunto ed il successo duraturo dipendono dai giusti valori, che sono la base dell’identità della stessa impresa, dell’uomo e della collettività.

I valori sono individuali, sono quelli dell’io responsabile.

Se la strategia è in armonia con i valori aziendali, allora non ci sono più ostacoli alla sua concretizzazione.²⁵⁷

8. La reazione del mercato

Con lo scopo di analizzare la reazione del mercato a fronte dell’introduzione della società benefit pare opportuno passare in rassegna i vantaggi specifici che l’adozione di tale modello societario comporta. Gli studi condotti al riguardo confermano che i vantaggi di una Società Benefit sono:

- a) L’opportunità di finalizzare il proprio potere economico anche alle esigenze dell’ambiente o delle persone, in modo tangibile e semplice. Non è più necessario essere organizzazioni no profit, Onlus o imprese sociali. Qualsiasi società, infatti, può diventare una Società Benefit;
- b) La possibilità di essere una delle pioniere di un cambiamento epocale che restituisce valore all’umanità e all’ambiente prima che all’economia;
- c) La possibilità di ispirare altre società a seguire il proprio esempio;
- d) Il guadagno reputazionale sui consumatori e sulle altre società del mercato. Ogni Società Benefit, infatti, può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole “Società Benefit” o l’abbreviazione “SB” e utilizzarle sia nei titoli emessi, sia nella documentazione che nelle comunicazioni verso terzi;

²⁵⁶ “Società Benefit: come la sostenibilità entra nel business” in www.cdoinsubria.com

²⁵⁷ Società Benefit: come la sostenibilità entra nel business” in www.cdoinsubria.com

- e) L'accesso a un gruppo ristretto di Società Benefit che si affacciano adesso sul mondo del mercato e che si collegano tra di loro per complicità e condivisione degli stessi valori e visioni del futuro.²⁵⁸

Di contro, non sono previsti incentivi fiscali per le Società Benefit.

Taluni hanno osservato che la mancanza di una previsione sugli incentivi fiscali per le Società Benefit non è casuale, ma ha una sua specifica *ratio* giustificativa.

Ebbene, “lo scopo principale dell'introduzione delle Società Benefit, infatti, è la realizzazione, da parte delle stesse società di lucro, anche di obiettivi sociali ed ambientali nella convinzione della necessità di cambiamento e rivoluzione economica.

Grazie all'entrata sul mercato delle Società Benefit, infatti, si auspica ad una modifica viscerale nella mentalità imprenditoriale, non più cieca alle problematiche planetarie sia di tipo sociale che di tipo ambientale. Essere una Società Benefit significa far parte di un gruppo elitario di società che rispondono concretamente alle richieste di soccorso esterne, realmente motivate ed in grado di ispirare altri a seguire il loro esempio puramente utile e non strumentalizzato alla realizzazione di vantaggi fiscali.”²⁵⁹

Con riferimento alla reazione del mercato innanzi al modello societario emergente, la dottrina più avveduta prevede una reazione positiva da parte del tessuto imprenditoriale, a sostegno della suddetta previsione si adduce la seguente constatazione: *“in un mercato sempre più evoluto e attento, con consumatori esigenti, oltre che sensibili a determinate questioni (ambientali, sociali, etc.) potersi spendere e presentare come Società Benefit per un'azienda potrebbe rappresentare un quid pluris, un valore aggiunto che contribuirebbe a collocarla in una fascia high-end market.”²⁶⁰*

Deve rilevarsi, inoltre, che il modello economico tradizionale basato sull'individualismo e sulla competizione, non corrisponde alle esigenze dell'uomo e continua a generare squilibri sociali, ambientali e culturali e un senso di infelicità diffusa.

²⁵⁸ In www.soicetabenefit.com

²⁵⁹ “Società Benefit: come la sostenibilità entra nel business” in www.cdoinsubria.com

²⁶⁰ G.SCAFATI - S.PERELLI, “Società di benefit: il beneficio oltre al lucro” in www.diritto24.ilsole24ore.com

In tale contesto le iniziative private finalizzate al cambiamento e al perseguimento del benessere comune godono di risultati incoraggianti perché necessarie, concrete e spinte da motivazioni di tipo esclusivamente idealistico, non controllate da logiche di potere.²⁶¹

A ciò si aggiunga che l'introduzione delle società di benefit si ascrivono alla recente tendenza, sviluppatasi in ambito sovranazionale prima e nazionale poi, tesa a porre al centro del mercato le esigenze dell'uomo, e non quelle dell'economia.

Capitolo IV

L'utilità delle Società Benefit: risultati di una ricerca empirica

SOMMARIO: 1. Le Società Benefit: impatto sull'ordinamento giuridico italiano. – 2. Strumento di indagine e piano di campionamento. – 3. Analisi dei dati. – 3.1. Tipologia di utenti. – 3.2. Fonti informative. – 3.3. Customer satisfaction. – 3.4. Ricadute del progetto.

1. Le società benefit: impatto sull'ordinamento giuridico italiano

La *mission* finale di questa tesi è quella di rilevare e analizzare in che modo, all'interno del più ampio quadro di valorizzazione del nostro ordinamento, la nuova frontiera della Società Benefit potesse fungere da volano per l'economia del paese. Ciò si esplica nella valutazione della qualità dell'iniziativa e quindi nel verificare l'impatto dell'implementazione dello strumento sugli utenti o, comunque, sui fruitori a qualunque titolo. Nell'ambito delle politiche di sviluppo, che

²⁶¹ In www.societàbenefit.com

L'Amministrazione ritiene fondamentali per lo sviluppo culturale ed economico della nostra nazione, è fondamentale "misurare" l'effetto di queste politiche sulla soddisfazione dei fruitori.

In quest'ottica, è sembrato opportuno svolgere una valutazione quantitativa (che fino ad ora non era mai stata ancora realizzata) dei risultati generati da questa iniziativa, nel tentativo di misurare la soddisfazione dei principali attori coinvolti e favorire virtuosi *feedbacks* qualitativi sulla progettazione delle azioni amministrative connesse a tali politiche.

L'intento di questo lavoro è stato quello di condurre un'indagine sul campo così da procedere ad un'analisi degli effetti economici e sociali, sulla base della raccolta omogenea di dati che hanno permesso la stesura di questo *case history*. La metodologia utilizzata si può così riassumere:

scelta dell'oggetto di ricerca → formulazione del questionario e somministrazione → raccolta dei dati → codifica e analisi dei dati → interpretazione dei risultati

Nei prossimi paragrafi, pertanto, vengono definiti lo strumento dell'indagine, il piano di campionamento, la struttura del questionario in relazione agli obiettivi prefissati, le modalità di somministrazione del questionario, l'analisi statistica dei dati raccolti, l'impatto sul tessuto economico nazionale e le considerazioni sui risultati.

2. Strumento di indagine e piano di campionamento

Per attribuire a questa indagine una valenza scientifica rilevante, è stato scelto di somministrare un questionario, appositamente progettato, ad un campione rappresentativo delle Società Benefit²⁶².

La logica che sottende a tale strumento di ricerca è quella della misurazione: somministrando questo questionario ad un campione statisticamente significativo (ci siamo rivolti alle imprese che attualmente hanno modificato la loro forma giuridica) riteniamo di poterne misurare, in modo oggettivo ed impersonale, le dimensioni e la localizzazione, i settori di appartenenza, ma anche e soprattutto le finalità di base, le prospettive strategiche, le opinioni, ecc.

²⁶² Elenco utilizzato aggiornato al 12/04/2017, in www.societàbenefit.net

Il processo di costruzione e preparazione del questionario, dalla cui coerenza dipendono strettamente la qualità e la quantità delle informazioni conseguite e della loro interpretazione, ha permesso di determinare:

- 1) quanto sia il livello di soddisfazione delle Società Benefit per il suddetto cambio di ragione sociale al quale ha aderito;
- 2) quali siano le indicazioni fornite dagli intervistati, per generare un processo di *feedback*, nell'ottica del miglioramento continuo;
- 3) differenze nella percezione della fruizione e nelle attese nelle varie categorie di impresa, in base al settore di appartenenza, dimensione media, localizzazione geografica, capitalizzazione e numero di dipendenti/collaboratori;

Inoltre, è, a nostro avviso, è stato importante, indagare:

- 4) quali siano i canali informativi più efficienti, che abbiano permesso alla collettività di venire a conoscenza dell'iniziativa, in modo tale da ottenere valide considerazioni sul processo di comunicazione istituzionale;
- 5) quale siano gli aspetti positivi da ripercorre e quelli negativi da migliorare.

Successivamente, una volta costruito ed organizzato il questionario, si è proceduto alla sua distribuzione scegliendo come modalità quella dell'auto-compilazione via web. Questo ci ha permesso un risparmio notevole dei tempi di rilevazione, essendo compilati senza l'intervento dell'"intervistatore". Chiaramente, per venire incontro al maggior numero di imprese, il questionario è breve, conciso e semplice (si veda appendice).

3. *Analisi dei dati*

3.1. *Tipologia di utenti (dati statistici su chi ha partecipato all'indagine e composizione del campione)*

Come è stato accennato nel paragrafo precedente, il campione di riferimento ha visto la partecipazione delle Società Benefit registrate al 12/04/2017. Queste presentano una localizzazione geografica concentrata principalmente al Nord del paese, con una totale assenza sulle Isole (infatti per il 68,2%

sono ubicate al Nord, il 27,3% al Centro ed il restante 4,5% al Sud); per quanto concerne invece il settore di appartenenza, si nota un'importante diversificazione dei business che compongono il portafoglio delle imprese alle quali è stato sottoposto il questionario e dunque una difficile collusione tra le stesse: si registrano infatti dati che rimandano dall'agricoltura al design, dalla cosmesi all'informatica, dal turismo all'energia, dal settore dell'education ai più disparati servizi (si veda grafico n.1). Per avere un quadro più completo del target di riferimento, è stato anche chiesto alle aziende di fornire informazioni in relazione alle dimensioni ed alla precedente forma societaria: il campione analizzato ha prevalentemente la dimensione della micro e piccola impresa (seguendo il criterio del capitale sociale, il 22,7% sono S.S.r.l., il 54,5% S.r.l., il rimanente 22,7% S.p.a.; per quanto riguarda i dipendenti: il 18,2% non conta dipendenti, il 40,9% meno di 10, per il 36,4% sono meno di 50, il restante 4,5% meno di 250, nessuna azienda ne conta oltre 250). A conferma di ciò, ulteriori dati in merito al fatturato registrato durante l'ultimo esercizio e sulla forma giuridica precedentemente adottata: in relazione a quest'ultima informazione è interessante notare come la percentuale di società costituite ab origine come Società Benefit - 31,8% - sia abbastanza incidente, quindi indice della buona integrazione dello strumento nel nostro sistema economico (si veda grafico n.2).

Questi dati sono molto importanti per individuare l'identikit della Società Benefit che, come appena detto, è prevalentemente ubicata al Nord, di micro o piccole dimensioni, con una molteplicità di settori di applicazione. Dai dati risulta infatti che il target di riferimento a cui si rivolge questo strumento, seppur innovativo, resta in un certo senso "ristretto" (si vedano i grafici n.1 e 2).




Grafico n.1: Settore di appartenenza




Grafico n. 2: Forma giuridica precedente

Questi dati ci dimostrano che, seppur il progetto abbia dimostrato di essere uno strumento vincente per la valorizzazione di principi ambientali e sociali e che sia stato recepito in maniera efficiente, c'è ancora molto da fare in termini di *customer relationship*²⁶³: l'ipotesi di allargare il proprio target di riferimento, soprattutto ad imprese che hanno ubicazione al Sud o sulle Isole e/o con dimensioni superiori non può che giovare all'economia locale, innescando ricadute positive su tutto il tessuto economico.

3.2. Fonti informative

Proseguendo nell'indagine si è definito il grado di informazione dello strumento e il ruolo assunto dalla Pubblica Amministrazione nelle politiche di comunicazione.

Purtroppo la percentuale di persone che considera il ruolo della Pubblica Amministrazione incisivo sulla conoscenza e diffusione del progetto è bassa; infatti gli intervistati considerano scarso il grado di informazione, e perciò propongono tra i possibili miglioramenti più comunicazione in merito a

²⁶³ Il concetto di Customer Relationship Management o gestione delle relazioni con i clienti è un elemento essenziale per i territori che vogliono essere competitivi attraverso una corretta relazione con i propri cittadini, procurando benefici che derivano appunto dallo sviluppo e dall'implementazione del rapporto con essi. Si veda F. BUTTLE – M. ORNATI, “*Customer Relationship Management. Teorie e tecnologie*”, Franco Angeli, 2012.

questa nuova forma di business e più coinvolgimento da parte della P.A. e delle aziende (in merito si veda grafico 7).




Grafico n. 3: Modalità di informazione percepito dalle Società Benefit esistenti

Questo grafico dimostra che le politiche di promozione del progetto avviate non sono state efficaci o implementate nel modo giusto. Infatti una chiave di lettura di questi dati potrebbe essere quella secondo cui gli intervistati siano a conoscenza del progetto per via indiretta (il campione di riferimento dichiara di conoscere l'iniziativa attraverso: passaparola 18,2%, web e giornali 27,3%, B-Lab il 9,1%, consulenti esterni –inclusi notai e commercialisti- il 27,3% ed il 18,2% tramite uno studio personale dell'iter legislativo che ha introdotto le Società Benefit).

Una percezione, questa, secondo cui il grado di informazione fornito è relativamente scarso.

Non solo, ai gestori è stato chiesto di fornire informazioni in merito alla ratio che ha portato alla scelta di modificare la forma giuridica della loro società nella più attuale Società Benefit e gli eventuali incentivi forniti (si vedano i grafici 4 e 5).

Nei fatti, la politica degli incentivi da parte dell'Amministrazione, a favore di questa iniziativa, è risultata a parer degli esercenti nulla, ma neppure troppo necessaria.



Grafico n.4: Possibilità di accesso a supporti/incentivi

Il grafico n.4 evidenzia così come solo il 9,1% abbia ricevuto degli incentivi, tra l'altro relativi a bandi non strettamente legati alla condizione di Società Benefit, ma ai più generali principi di Corporate Social Responsibility. Nonostante ciò, si riscontra una buona dimensione partecipativa nei confronti di questo progetto. D'altronde, il crescente interesse verso questa iniziativa, si esplica nella possibilità di perseguire un beneficio comune contestualmente alla possibilità di finalizzare il proprio potere economico.




Grafico n.5: Ratio della scelta di modificare la forma giuridica societaria

I dati raccolti nel grafico n.5 esprimono invece le motivazioni che hanno spinto l' esercente a prendere in considerazione lo strumento predisposto dal legislatore come valida alternativa alla forma giuridica precedentemente adottata, o come forma societaria per la nuova costituzione. Come si può vedere, infatti, il 45,5% del campione intervistato considera il guadagno reputazionale sui consumatori un fattore determinante, solo il 9,9% invece sceglie le Società Benefit per ampliare le collaborazioni, per raggiungere obiettivi di profitto o per ricercare un impatto sociale positivo. Si registrano poi il 36,3% per la riduzione dell' impatto ambientale, il 31,8% sceglie le SB per una coerenza valoriale, il restante 27,2% le sceglie per gli standard più elevati. Ciò è ancor più vero se si pensa che, tanto varie sono le motivazioni, tanto quanto sono diversificate le tipologie di imprese che hanno scelto questa forma societaria.

3.3. *Customer satisfaction*

Un dato opportuno da considerare è il grado di soddisfazione degli intervistati. L' iniziativa conferma che le Società reputano il percorso intrapreso utile per la valorizzazione della propria attività. E' stato chiesto loro di dare un giudizio complessivo in merito alle principali problematiche ed ai possibili miglioramenti, in modo da captare se la percezione di soddisfazione intorno a questo strumento sia reale o meno. Pur tenendo in considerazione che la diffusione delle Società Benefit è ancora bassa (se ne contano in totale 89, di cui 52 effettivamente contattabili), la percentuale di imprese soddisfatte della scelta è totale, nonostante, come già citato, solo il 9,1% degli intervistati abbia avuto la possibilità di usufruire di incentivi. Questo dato è confermato dal fatto che il 27,3% degli intervistati considera che non vi sia alcun tipo di problematica: ciò significa che il gestore della Società Benefit è assolutamente in grado di captare le esigenze di mercato e coordinare le proprie attività al meglio, ma ha anche la necessità di un sistema che supporti un livello di specializzazione, sia di risorse che di competenze, elevato.

Inoltre, dall' indagine condotta emerge come tra i possibili miglioramenti proposti dalle imprese, assumono maggior rilievo gli incentivi fiscali, una maggiore e migliore diffusione dello strumento e semplificazioni di accesso al credito (si vedano i grafici 6 e 7).




Grafico n.6: Principali problematiche che le società hanno affrontato




Grafico n.7: Miglioramenti possibili proposti

Come è possibile vedere dai grafici n.6 e 7, le imprese ritengono che incentivi fiscali, la semplificazione della burocrazia ed una più efficiente campagna di comunicazione possano avere un'influenza positiva sul volume d'affari e accrescere il livello di notorietà e di immagine per l'attività commerciale. Ciò conferma la necessità da parte dell'Amministrazione di realizzare iniziative che possano fungere da input per le attività e per i potenziali consumatori, nell'ottica di apportare importanti ricadute economiche positive nel territorio

3.4. Ricadute del progetto

Per quanto concerne la valutazione delle ricadute del progetto e, quindi, le conseguenze economiche e sociali, questa iniziativa rappresenta sicuramente un attrattore in grado di migliorare il bilanciamento tra l'interesse dei soci e l'interesse della collettività. È stato chiesto infatti quale fosse, a parer degli intervistati, la diretta conseguenza di questa iniziativa e da un confronto dei dati ottenuti emerge un aspetto di fondamentale importanza: la ferma e diffusa convinzione che la Società Benefit sia la “normale evoluzione” dell'impresa capitalista basata esclusivamente su un modello di business per la massimizzazione del profitto, anche a discapito della distruzione di valore (sociale, ambientale, umano, ecc.). Vi è una particolare attenzione anche al fattore ambientale, fare impresa in maniera diversa – in modo sostenibile - è possibile e le Società Benefit ne sono la dimostrazione, in quanto pongono tra i loro principali obiettivi il perseguimento di un beneficio comune. Incrociando i dati raccolti si conferma ancora una volta che la “formula Società Benefit” rappresenta uno strumento in grado di coniugare la crescita economica con l'obiettivo di responsabilità sociale.

Ma, oltre agli aspetti positivi direttamente connessi all'iniziativa, l'indagine ha rivelato la presenza di problematiche strutturali che faticano a differenziarla da una mera S.r.l., anche a causa di una scarsa divulgazione, nonostante i ritorni positivi in termini di immagine e sensibilizzazione dei dipendenti e dei clienti (si veda grafico 8).




Grafico n.8: Principali vantaggi derivanti dalla scelta di diventare Società Benefit

Il grafico mette in risalto i punti di forza di questo strumento: solo il 4,5% degli intervistati ritiene che non vi sia alcun vantaggio, mentre il 36,4% considera invece che il vantaggio principale sia la commistione tra beneficio economico e sociale. In un'ottica di analisi più ampia, l'Amministrazione

Pubblica deve essere consapevole che la Società Benefit può rappresentare uno strumento in grado di concorrere per lo sviluppo del nostro paese, soprattutto fornendo un po' di respiro a quelle tipologie di imprese alle quali prima non era concessa la redistribuzione degli utili. Tale strategia però non può non considerare tutti quegli aspetti funzionali al raggiungimento del suddetto obiettivo. Infatti, l'analisi dei dati dimostra che è oggettivamente carente sia il livello di informazione e propaganda che il livello di incentivi, fattori questi in grado di ostacolarne lo sviluppo. Dunque, alla luce di ciò, viene spontaneo domandarsi se non sia proprio la Società Benefit, incubatrice di sostenibilità e green economy, il motore del "quarto settore". Alla Pubblica Amministrazione allora bisognerebbe chiedere di considerare quali siano gli aspetti positivi su cui focalizzarsi, ma soprattutto quali siano quei fattori negativi da migliorare, e che, tuttora, impediscono il reale decollo delle Società Benefit.

Conclusioni

Con il presente lavoro si è inteso stimolare lo studio e la ricerca verso un settore come quello delle società benefit quale modello diverso di impresa che produce profitto, rigenerando le persone e l'ambiente.

L'obiettivo è quello di produrre benessere nel contesto in cui la società benefit agisce, e più precisamente, di misurare la performance dell'impresa e dei suoi amministratori, non solo sul versante economico e finanziario, ma anche sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi di qualità che la benefit assume come propria missione.

A conferma dell'impatto positivo che le società di benefit hanno avuto nell'ordinamento, statunitense prima e italiano dopo, si richiamano diversi casi capaci di confermare la bontà delle scelte imprenditoriali assunte da società che, nello svolgimento dell'attività economica perseguita, prendono in considerazione il benessere della comunità e dell'ambiente.

La tesi sottoposta a verifica muove dalla possibilità di acclarare che l'attenzione mostrata da un'impresa al benessere sociale e all'ambiente costituisce una forte attrattiva sui consumatori, portandoli a preferire imprese che scelgono il modello benefit. Più specificatamente, la disamina è stata condotta secondo un approccio sperimentale finalizzato a verificare l'impatto di questo nuovo modello societario nell'ordinamento giuridico italiano, in particolare sugli utenti e su i fruitori a qualunque titolo.

Lo strumento di indagine utilizzato si sostanzia in un questionario, distribuito nel web attraverso la auto compilazione, sottoposto ad alcune società al fine di individuare: il livello di soddisfazione delle Società Benefit italiane, i canali informativi più efficienti, che abbiano permesso alla collettività di venire a conoscenza del nuovo modello societario e da ultimo gli aspetti positivi da di tale sistema societario e quelli negativi da migliorare.

Il campione di riferimento tiene conto delle Società Benefit registrate al 12/04/2017.

Primo fattore di rilievo e, forse per certi versi anche prevedibile, attiene alla localizzazione geografica concentrata principalmente al Nord d'Italia, con una totale assenza sulle Isole (infatti per il 68,2% sono ubicate al Nord, il 27,3% al Centro ed il restante 4,5% al Sud).

In secondo luogo, l'indagine considera il settore di appartenenza delle società che hanno scelto di qualificarsi come benefit, evidenziando un'importante diversificazione dei business che compongono il portafoglio delle imprese alle quali è stato sottoposto il questionario, si rinvengono infatti dati che rimandano dall'agricoltura al design, dalla cosmesi all'informatica, dal turismo dal settore

dell'education ai più disparati servizi, con una maggiore aderenza nel settore dell'energia ed una decisamente minore nel campo dell'agricoltura.

Occorre dar conto del fatto che, l'indagine in questione ha svelato la scarsità del modello informativo, giacché la maggior parte delle società sono venute a conoscenza del sistema benefit attraverso il passaparola, altri attraverso web e giornali e solo alcune tramite uno studio personale dell'iter legislativo che ha introdotto le Società Benefit.

Per altro verso, si è voluto attraverso il suddetto metodo sperimentale, indagare circa le ragioni che hanno spinto l'esercente a prendere in considerazione lo strumento predisposto dal legislatore come valida alternativa alla forma giuridica precedentemente adottata, o come forma societaria per la nuova costituzione. Sul punto, si evidenzia che il 45,5% del campione intervistato ha maturato la propria scelta considerando il vantaggio reputazionale, altri per ampliare le collaborazioni, per ricercare un impatto sociale positivo e/o elevare gli standard.

Si conferma, dunque, che le società reputano il progetto utile per la valorizzazione della propria attività. Tanto vale a confermare la tesi di partenza a mente della quale il modello delle benefit quale crocevia tra il sistema economico e il sistema valoriale consente di migliorare e amplificare i risultati. A sostegno si pensi che, il successo di detto modello societario nell'ordinamento italiano si evince soprattutto dal fatto che, malgrado la scelta dello schema benefit non attribuisca incentivi di alcun tipo, si è riscontrata una significativa partecipazione verso questa nuova forma societaria.

Per vero, l'indagine condotta tende non solo a fornire un quadro reale dei risultati prodotti dall'impatto nel sistema italiano del nuovo modello societario, ma intende anche rendersi utile. Infatti, a tal proposito è stato chiesto alle società non solo di dare un giudizio complessivo sullo schema benefit, ma anche di dar atto delle principali problematiche al fine di prospettarle per avviare un percorso di miglioramento. Pertanto, tra gli aspetti problematici suscettibili di miglioramento secondo le imprese interpellate, assumono maggior rilievo gli incentivi fiscali, una maggiore e migliore diffusione dello strumento e la semplificazione dell'accesso al credito. Si rammenti che sotto il profilo fiscale, la normativa de qua non prevede, ad oggi, alcun tipo di agevolazione e, pertanto, le società benefit sono assoggettate a imposizione fiscale secondo i criteri ordinari che disciplinano le società e gli enti commerciali.

L'indagine, in fine, evidenzia che il vantaggio principale della benefit sia la commistione tra beneficio economico e sociale, ponendosi così come esemplificazione reale della tesi inizialmente avanzata secondo cui la sostenibilità non è solo un valore, ma è pure economicamente conveniente.²⁶⁴

Sicuramente ci sono settori da migliorare e margini da affinare, ma non può revocarsi in dubbio l'innovatività, l'efficienza e l'originalità delle società benefit, le quali, non si dimentichi, hanno come scopo la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica.

²⁶⁴ In cinque anni il Dow Jones Sustainability Index ha registrato una performance superiore del 36,1 per cento rispetto a quella del Dow Jones "tradizionale", in A. BUSANI, "Al debutto le società-benefit con responsabilità ampliata", in *Quotidiano del diritto il Sole 24ore*, in www.sole24ore.com

Bibliografia

Opere citate

- “Cosa sono le Società Benefit?”, in www.societàbenefit.net. Sito curato da B. Lab. Europe Amsterdam – Netherlands, corporation.eu.
- “*L’impresa sociale Quaderno 2*”, a cura della Commissione Analisi normativa, enti non lucrativi e impresa sociale, Aprile 2012.
- “*L’impresa sociale: norme, caratteristiche e prospettive*” - PROGETTO COURAGE 3.1.002 in www.projet-courage.it .
- “Società Benefit: come la sostenibilità entra nel business” in www.cdoinsubria.com .
- A. BUSANI, “Al debutto le società-benefit con responsabilità ampliata”, in *Quotidiano del diritto il Sole 24ore*, in www.sole24ore.com .
- A. MACCAFERRI “Il mentoring per far ripartire l'ascensore sociale ora bloccato”, Dossier N.6 articoli Rapporto sviluppo sostenibile, 2 marzo 2016, in *Riv. Il sole 24 ore*, in www.sole24ore.com .
- A. PISCHETOLA - V. BASSI, “*Società' lucrative e destinazione degli utili*”, Società, 2003.
- A. ZOPPINI, “*Presentazione dell'edizione italiana*, in H. HANSMANN, *La proprietà dell'impresa*”, pag. VII e segg. Il Mulino 2005.
- A.E. PLERHOPLES, *Can an Old Dog Learn New Tricks?*
- B. PAGAMICI, “Terzo settore: impresa sociale e società benefit a confronto”, in www.ipsoa.it .

- B. BERTARINI, “*La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit.*”, in *Diritto e Giustizia* il quotidiano di informazione giuridica.
- C. BORZAGA, “*L’Impresa Sociale*”- anteprima della pubblicazione nel “*Dizionario di economia civile*” curato da Luigino Bruni e Stefano Zamagni per le edizioni Città Nuova - Working paper n. 19, Istituto Studi Sviluppo Aziende Non Profit, Università Degli Studi Di Trento in www.eprints.biblio.unitn.it .
- C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI “*Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi*”.
- C. VENTURI, “*L’impresa sociale i lineamenti fondamentali e i contenuti dei nuovi decreti attuativi*”, in www.tuttocamere.it .
- D. RIVA, “*Le società Benefit*”, in www.federnotizie.it .
- D. MANGINI, “*Società Benefit. La normativa italiana riconosce il modello adottato da Kickstarter*”.
- Department for Business: *Innovation and skills (2011). A guide to Legal Forms for Social Enterprise.*
- E. GINEVRA, *L’impresa sociale: verso un’evoluzione del sistema?* in *Riv. Soc.*, 2007, 1244.
- E.M. DODD in *Harvard Law Review*, 1932.
- F. BUTTLE – M. ORNATI, *Customer Relationship Management. Teorie e tecnologie*, Franco Angeli, 2012.
- G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, “*Le società benefit (parte II) in requiem alle imprese sociali*”, Roma 31 luglio 2016, *Fondazione Nazionale dei Commercialisti*.

- G. GALEARDI, “Le società di benefit”, Rivista n.1 Rotaractime, 4 novembre 2016.
- G. GHETTI, “*Lineamenti di diritto pubblico dell’economia*”, Milano, 2001, p. 98.
- G. SCAFATI, “Società Benefit: beneficio oltre al lucro”, in Riv. Diritto 24, in www.ilsole24ore.com.
- G. TESTA, “Società Benefit, l’Italia ha il primato europeo”, in www.corriere.it sezione Corriere Sociale.
- G. CARUCCI - B. ZANARDI, “Società benefit con obbligo di trasparenza sui risultati”, il Quotidiano del fisco il sole 24 ore, in www.ilsole24ore.com.
- G. SCAFATI - S. PERELLI, “Società di benefit: il beneficio oltre al lucro” in www.diritto24.ilsole24ore.com.
- G. TESTA, “Società Benefit, l’Italia ha il primato europeo. Il boom delle b-coorp che fa paura” Corriere sociale in www.correre.it.
- C. GOLINO, “*Enti non profit, attività di impresa e concorrenza*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*”, 2006, n. 3, p. 814.
- H. HANSMANN, *The Ownship of Enterprise*, Cambridge, Mass., The Belknap Press of Harvard University Press, 1996, Edizione Italiana a cura di A. ZOPPINI, *La proprietà dell’impresa*, IL MULINO, 2005, pag.19.
- H. SABETI, The for-benefit enterprise. Harvard Business Review 89 n°11, 2011, pp. 99-104.
- I. CRISTINA – MIXURA, “Benefit Corporation, nuove possibilità di fare imprese tra profit e non profit” Collana Imprese Responsabili” in www.csрпиemonte.it/comunicazione/materiali

- J.S. HILLER, *The Benefit Corporation and Corporate Social Responsibility*. Journal of Business Ethics, 2013, Vol. 118, pagg. 289-290.
- L. AMORGESE, “*Impresa Pubblica: profili giurisdizionali*”, 30 gennaio 2008, in Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, www.federalism.it.
- L. LUCENTI, “La legge di stabilità: ecco le società di Benefit” in www.judicare.it.
- *L'impresa sociale: norme, caratteristiche e prospettive -PROGETTO COURAGE 3.1.002* in www.projet-courage.it.
- [M. BELLONI](#), “*L'impresa sociale multistakeholder: sistemi e strutture di governo. Il caso studio delle MAG*” in www.rivistaimpresasociale.it.
- M. BIANCA, *Oggetto sociale ed esercizio dell'impresa nelle società di capitali*, Milano 2008, 166 e ss.
- M. DESKINS, Benefit Corporation legislation, version 1.0. A breakthrough in stakeholder rights? Lewis & Clark Law Review, Vol. 15, 2011.
- M. E. PORTER, M. R. KRAMER, “Creare Valore Condiviso”, Harvard Business Review Italia, gennaio/febbraio 2011, 68-85.
- M. FRIEDMAN, The social responsibility of business is to increase its profits. The New York Times Magazine, 1970, p. SM17.
- M. KROGH, “*L'impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155*” Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352 ss.

- N. BELLANCA, *Elementi di teoria dell'impresa sociale*, in *Non profit*, 2011, n. 4, p. 28.
- P. REVIGLIONE – Societax Patners, “Report sulle società di Benefit”, in www.societax.it.
- R. CAVALLUCCI, “Società Benefit”, Pubblicato il 27 settembre 2016 in www.felicitapubblica.it.
- R. ROBSON, A new look at Benefit Corporations: Game Theory and Game Changer. *American Business Law Journal* Vol. 52, 2015, Issue 3, pp. 501-555.
- R. SOBRERO, “Benefit Corporation, un nuovo modo di fare impresa”, in www.koinetica.net.
- Relazione del CNEL Commissione Politiche del Lavoro e Politiche Sociali 24 Novembre 2004.
- S. ARDUINI, “L'impresa sociale a Londra va di corsa.”, *Vita* del 2 Marzo 2016.
- S. ARDUINI, “The Natwest SE10 Annual Report 2015”.
- S. ZAMAGNI *“Non profit come economia civile. Per una fondazione economica delle organizzazioni non profit”*, Bologna, 1998, p. 39.
- S. ZAMAGNI, “Che cosa sono le società di benefit?”, in www.societàbenefit.net.
- S. ZAMAGNI, “Dell'identità delle imprese sociali e civili: perché prendere la relazionalità sul serio”, in S. Zamagni a cura di *Il non profit italiano al bivio*, Egea, 2002.
- S. AMODIO, *“L'Impresa sociale: forme di organizzazione e caratteri distintivi dell'attività imprenditoriale senza scopo di lucro nel D.lgs. n. 155/2006”*.
- T. KELLEY, *Law and Choice of Entity on the Social Enterprise Frontier*, in *84 Tul. L. Rev.* (2009), 347 ss.; R.J. GAFFNEY, *Hype and Hostility for Hybrid Companies: A Fourth Sector Case Study*,

in 5 *J. Bus. Entrepreneurship &L.* (2012), 329 ss.; R.T. ESPOSITO, *The Social Enterprise Revolution in Corporate Law*, *cit.*, 648; J.W. YOCKEY, *Does Social Enterprise law matter?*, in 66 *Ala. L. Rev.* (2015), 772.

- www.nativalab.com .

Normativa e giurisprudenza

- Legge n. 6972 1890 (c.d. legge Crispi)
- Corte Costituzionale sentenza n.396/1988
- L. n. 381/1991
- D.lgs. 155/2006
- Artt.2500 - septies, 2500 - octies e novies, Codice Civile
- Artt. 2216 e 2217 del c.c.
- Disegno di legge n.1882, comunicato alla Presidenza il 17 aprile 2015
- Art. 2247 c.c.
- Art.2249 c.c.
- Legge n.208/2015 Commi 376-384
Pubblicata in Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). [Gazzetta Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O](#)
- D.lgs. n. 145/2007, “Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”
- D.lgs. n. 206/2005, “Codice del consumo”
- 2437 c.c.

- Allegato 4 (Art. 1, comma 376 L. n. 208/2015)
- Allegato 5 (Art. 1, comma 378 L. n. 208/2015)

Appendice

SOCIETA' BENEFIT: Utilità ed efficienza di questa nuova forma giuridica.

Questo sondaggio è anonimo. Si propone lo scopo di realizzare una statistica per definire il grado attuale di efficienza delle società benefit e lo stato d'animo degli operatori alla luce di questa modifica societaria.

1. In che settore opera la Sua Società?

- Agricoltura
- Informatica/web
- Edilizia
- Energia
- Altro (_____)

2. Dove è ubicata la Sua Impresa?

- Nord
- Centro
- Sud
- Isole

3. Precedentemente, qual era la forma giuridica adottata?

- Società di persone
- Società di capitali
- Cooperativa
- Organizzazione no profit, Onlus, Impresa Sociale
- Altro (_____)

4. A quanto ammonta il capitale sociale?

- Compreso tra 1 € e 9.999 €
- Non inferiore a 10.000 €
- Non inferiore a 50.000 €

5. La Sua Società quanti dipendenti/collaboratori conta?

- Nessuno
- Meno di 10
- Meno di 50
- Meno di 250
- Oltre 250

6. Che fatturato ha registrato la Sua Impresa al termine dello scorso esercizio?

- Primo esercizio in corso
- Pari o inferiore a 2 milioni di € (OPPURE totale attivo patrimoniale \leq 2 milioni di €)
- Pari o inferiore a 10 milioni di € (OPPURE totale attivo patrimoniale \leq 10 milioni di €)
- Pari o inferiore a 50 milioni di € (OPPURE totale attivo patrimoniale \leq 43 milioni di €)
- Superiore a 50 milioni di €

7. In che modo è venuto a conoscenza delle Società Benefit?

- Stampa e/o web
- Materiale promozionale
- Passaparola
- Altro (_____)

8. Per quale ragione ha deciso di trasformare la forma giuridica della Sua Società?

- Raggiungimento di obiettivi di profitto
- Standard più elevati
- Riduzione impatto ambientale
- Guadagno reputazionale sui consumatori
- Altro (_____)

9. Ha ricevuto qualche tipo di supporto/incentivo? Se sì, quale.

- Sì (_____)
- No

10. Quali sono, invece, le principali problematiche che ha dovuto affrontare?

- Requisiti di performance elevati
- Controlli eccessivi
- Costi troppo onerosi
- Raccolta di capitale di rischio
- Altro (_____)

11. Secondo Lei, quali sono i miglioramenti che potrebbero essere apportati?

- Incentivi fiscali
- Semplificazione burocrazia
- Riduzione controlli
- Altro (_____)

12. Si ritiene soddisfatto della Sua scelta? (Si prega di specificare entrambe le risposte)

- Sì
- No

Dall'impresa sociale alla società benefit: prospettive del terzo settore

Riassunto

Con il presente lavoro di tesi s'intende focalizzare l'attenzione sulle società di benefit, espressione di un nuovo modello societario che si impone, con spiccata originalità, nell'attuale panorama imprenditoriale.

L'obiettivo è quello di descrivere la portata e gli effetti delle società benefit tanto sul fronte giuridico-economico, quanto sotto il versante sociale, analizzando: il modello dell'impresa sociale che si pone come precursore delle società benefit nell'ordinamento nazionale, la genesi del fenomeno nell'ordinamento statunitense, l'introduzione delle benefit in Italia e da ultimo gli effetti sortiti concretamente sulle imprese che hanno deciso di aderire al nuovo modello societario.

L'espressione "società benefit" fa il suo ingresso nell'ordinamento giuridico italiano lo scorso anno, grazie alla legge n.208 del 28/12/2015²⁶⁵ entrata in vigore il 1 Gennaio 2016.

Al fine di individuare la *ratio* giustificativa di tale introduzione legislativa, giova rammentare la graduale crescita, che si è registrata nei Paesi industrializzati, del così detto "*terzo settore*", definito anche "*settore non profit*" o "*economia sociale*", relativo a tutte quelle iniziative sociali ed economiche che non appartengono né al settore privato for-profit, né al settore pubblico.

La diffusa consapevolezza della difficoltà del settore pubblico alla realizzazione dei servizi sociali unitamente alla progressiva crisi del *welfare State* ha contribuito ad aumentare sempre più l'interesse pubblico per il settore "*non profit*".²⁶⁶

A conferma di quanto sopra esposto si deve rilevare che agli individui, all'interno del *welfare State*, si riconoscono specifici diritti sociali, ossia diritti che l'ordinamento garantisce a ciascun soggetto svincolando il loro utilizzo dalle condizioni economiche e dalle capacità patrimoniali dei fruitori stessi.²⁶⁷

La difficoltà, da parte dello Stato, a fronteggiare in modo efficiente l'attuazione e la tutela di questi "*diritti sociali*" ha aperto la strada al fenomeno generalmente inquadrato come "*terzo settore*", ossia un settore sociale intermedio tra "*Stato*" e "*mercato*", preposto alla realizzazione di quelle funzioni sociali normalmente rientranti nel *welfare State*, all'interno del quale s'inseriscono una serie di enti

²⁶⁵ Legge di Stabilità 2016 - art.1, Commi 376-384.

²⁶⁶ M. Krogh, "L'impresa sociale - prime riflessioni sul D.LGS. 24 Marzo 2006 n.155" Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 429-2006/C. Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2006, p. 352 ss.

²⁶⁷ M. Krogh, op.ult.cit.

collettivi a struttura privata, aventi finalità sociali che concorrono, in modo diverso tra loro, alla realizzazione di interessi generali.

A fronte di tanto, il modello economico tradizionale, fondato sull'individualismo non pare più idoneo a soddisfare le mutate esigenze della collettività così dà generare squilibri sociali, ambientali e culturali ed un senso di infelicità diffusa. In tale contesto, si ravvisa la tendenza dell'imprenditoria "*a guardare oltre*" e ad affrontare problematiche sociali, ambientali ed etiche.

La completa disamina del modello for benefit rende necessario ricostruire l'origine del fenomeno e del contesto nel quale sorge l'esigenza di "*nuovo modo di fare impresa*".

Or dunque, lo studio delle benefit secondo una prospettiva storico evolutiva impone, in primo luogo, di descrivere l'evoluzione dell'impresa sociale nel sistema giuridico italiano, quale modello precursore delle società benefit.

Il concetto di "*impresa sociale*" è stato utilizzato per la prima volta in Italia alla fine degli anni ottanta del secolo scorso per indicare alcune iniziative private di nuova costituzione, avviate e gestite da volontari, impegnate direttamente nella produzione di servizi sociali e in attività produttive tese a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate.²⁶⁸

A causa della mancanza di un regime giuridico coerente con gli obiettivi di queste nuove iniziative imprenditoriali, i promotori si orientarono verso la forma cooperativa, creando così vari tipi di cooperative a finalità sociale.

Tuttavia, sulla scorta della significativa funzione assolta dall'impresa sociale si è avvertita ben presto l'esigenza di offrire una definizione non più settoriale e limitata solo alla forma di cooperativa, ma di portata generale. Pertanto, il termine è stato utilizzato in modo sempre più crescente tanto in ambito scientifico, tanto in ambito legislativo, sicché oggi a definire un'impresa come sociale sono, non i beni e i servizi prodotti, bensì gli obiettivi e le modalità con cui la produzione è realizzata.

Con l'emanazione del decreto legislativo relativo alla disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118, pubblicata in GU n. 97 del 27 aprile 2006, in vigore dal 12 maggio 2006,²⁶⁹ possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano stabilmente e principalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (art. 1,

²⁶⁸ C. Borzaga, "L'Impresa Sociale"- anteprima della pubblicazione nel "Dizionario di economia civile" curato da Luigino Bruni e Stefano Zamagni per le edizioni Città Nuova - Working paper n. 19, Istituto Studi Sviluppo Aziende Non Profit, Università Degli Studi Di Trento in www.eprints.biblio.unitn.it

²⁶⁹ L'impresa sociale: norme, caratteristiche e prospettive -PROGETTO COURAGE 3.1.002 in www.projet-courage.it

comma 1), senza alcun scopo di lucro (art. 3). E' evidente che l'introduzione ad opera del legislatore dell'impresa sociale risponde ad esigenze meramente protezionistiche ed è inevitabilmente tesa a migliorare il sistema socioeconomico.

Gli elementi caratterizzanti l'impresa sociale si individuano nell'assenza dello scopo di lucro²⁷⁰, nella così detta gestione multistakeholder retta dal principio della non discriminazione all'interno dell'impresa sociale e riferita allo spazio riservato a quei particolari stakeholder che sono i consumatori, ovvero i destinatari finali delle attività poste in essere.

Altra peculiarità si rinviene nel fatto che i beni e i servizi di utilità sociale che l'impresa sociale deve produrre o scambiare, sono relativi a settori di attività che l'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n.152/2006 elenca. Meritevole di attenzione risulta il principio di autonomia patrimoniale perfetta dell'impresa sociale, che permea il regime di responsabilità patrimoniale ai sensi dell'art 6 D.Lgs. n.152/2006 a mente del quale delle obbligazioni assunte per l'esercizio dell'attività risponde solo l'ente, riservando però il relativo beneficio esclusivamente alle imprese sociali con patrimonio superiore a ventimila euro; qualora il saldo attivo scenda al di sotto di questo importo è prevista una responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.

A ciò si aggiunga la disciplina speciale che il d.lgs. 155/2006 prevede con riferimento: all'attività di direzione e controllo, tesa ad evitare indebite ingerenze da parte di pubbliche amministrazioni o di imprese private con finalità speculative, e agli organi di controllo, con valore suppletivo, in quanto l'applicazione della normativa speciale è prescritta "*ove non sia diversamente stabilito dalla legge*"²⁷¹. Connotazione peculiare nell'impresa sociale assumono anche le funzioni di monitoraggio e ricerca indicate specificatamente nell'art.16 del d.lgs. 155/2006; rilievo altrettanto significativo assumono i quattro decreti attuativi emanati dal Governo in data 24 gennaio 2008.

Mentre in Italia l'attenzione dell'imprenditoria verso la sostenibilità e la solidarietà sociale si sviluppava in modo graduale negli U.S.A. si afferma già la società for benefit.

Infatti, l'ordinamento statunitense vanta il primato assoluto e mondiale circa l'introduzione del modello societario for benefit.

Si badi che, anche la benefit americana è il frutto del superamento della tradizionale divisione tra società finalizzate al profitto e organizzazioni *non profit*; da qui lo sviluppo di un nuovo metodo di business caratterizzante un profilo societario innovativo: la *Benefit Corporation*; un modello nel quale

²⁷⁰ Tale requisito è espressamente previsto dall'art. 1 del d.lgs. 155/2006, quale presupposto essenziale per poter assumere la qualifica di impresa sociale.

²⁷¹ Art.11 del d.lgs. 155/2006

si sceglie volontariamente e formalmente, fin dallo statuto, di produrre contemporaneamente benefici di carattere sia sociale che ambientale mentre raggiunge i propri risultati di profitto.

L'attenzione si focalizza su tre fattori: la società, l'ambiente e il profitto considerati come elementi imprescindibilmente interconnessi e incardinati nei processi decisionali.

Va da sé che le Benefit Corporation svolgono attività di business con modalità innovative giacché, accanto all'obiettivo di massimizzazione del profitto pongono quello teso a dare un impatto positivo alla società e all'ambiente.

Proprio negli U.S.A. si avverte per la prima volta l'esigenza di un nuovo *business model* in grado di combinare una missione orientata al profitto con valori etici, esigenza emersa e già largamente dibattuta in letteratura.²⁷²

In tale contesto si riconduce l'origine della B.Lab, allorquando tre imprenditori decidono nel giugno 2006 di lanciare insieme una grande sfida al mercato: creare un nuovo settore economico in grado di usare la forza delle imprese private per creare valore per la società.

Nasce così, una non profit che si propone tre obiettivi principali: favorire la nascita di una community di imprese (le Certified B Corp™) che perseguono obiettivi sociali e ambientali e “allargano” la propria responsabilità nei confronti dei principali stakeholder inserendo la creazione di valore condiviso come elemento statutario vincolante; favorire lo sviluppo di un contesto legislativo idoneo a riconoscere la forma giuridica dell'impresa for benefit (Benefit Corporation); sviluppare un innovativo standard per la valutazione aziendale, il GIIRS, ossia il Global Impact Investing Rating System capace di superare i tradizionali sistemi di rating e drenare importanti risorse verso investimenti “impact”, cioè dedicati ad aziende strategicamente orientate alla creazione di valore collettivo.

Si pensi che, il Maryland nell'aprile 2010 è il primo Stato a completare l'iter legislativo per la definizione di una specifica forma giuridica – for benefit - che si affianca a quelle di for profit e non profit, innovando così il diritto societario.

Negli USA, in undici stati (tra gli altri, New York, Maryland, California, Hawaii, Vermont, Virginia, New Jersey) è stato istituito un registro dove le imprese possono iscriversi come Benefit Corporation.²⁷³

²⁷² H. Sabeti, The for-benefit enterprise. Harvard Business Review 89 n°11, pp. 99-104.

²⁷³ R. Sobrero, “Benefit Corporation, un nuovo modo di fare impresa”, in www.koinetica.net

Prima della Benefit Corporation, nasce la certificazione B-Corp, “una sorta di rating, oppure anche una sorta di strumento utile alla creazione di una “community di imprese”. Questo è l’obiettivo dichiarato dai fondatori²⁷⁴ di “B Lab”; una non profit volta a tre obiettivi:

1. emissione di “marchi” Certified B-Corp™, con l’obiettivo di creare una comunità d’imprese for-benefit;
2. lobbying a favore di un riconoscimento giuridico dell’impresa for-benefit;
3. diffusione del Global Impact Investing Rating System (GIIRS), uno standard di valutazione aziendale fortemente orientato agli impatti e alla creazione di valore.

Tuttavia, storicamente l’idea di aziende for-profit ha avuto una sua prima concretizzazione, attraverso il rilascio di uno specifico certificato che oggi, nel mondo, è detenuto da 1.588 aziende.²⁷⁵

L’iter seguito dai promotori, ha visto l’emissione dei primi certificati nel 2007; successivamente ed in forza della presenza sui territori di aziende detentrici del riconoscimento *B-Corp*, si è passati ad un’azione propositiva sui legislatori americani fino ad ottenere una dimensione giuridica delle *Benefit Corporation* a far data dal 2010.²⁷⁶

La B-Corp tende a produrre benessere nell’ambiente in cui opera e periodicamente misura la performance dell’impresa e dei suoi amministratori, non solo sotto il profilo economico e finanziario, ma anche sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi di qualità che la B-Corp ha dichiarato come propria missione. Pertanto, la responsabilità degli amministratori di una B-Corp non scatta solo a cospetto di danni economici cagionati alla società amministrata, ma anche nel l’ipotesi di mancato perseguimento dei predetti obiettivi qualitativi, tanto che le legislazioni degli Stati Uniti concedono agli azionisti un diritto di agire il cosiddetto *benefit enforcement* per far rispettare la missione aziendale qualora essa non sia rispettata dagli amministratori e non si conseguano gli obiettivi prefissati.²⁷⁷

Lungi dal configurarsi una *corporate social responsibility*, la quale viene praticata mediante azioni, progetti e investimenti verso quella pluralità di stakeholder che compongono l’ecosistema dell’impresa; la Benefit, invece, condivide il valore aggiunto prodotto dall’impresa con i suoi stakeholder e quindi non tende più a distribuire l’impatto sociale dell’impresa per aumentare la sua

²⁷⁴ COEN GILBERM, BART HOULAHAN E ANDREW KASSOY i tre imprenditori che nel 2006 fondano “B Lab”.

²⁷⁵ G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, “Le le società benefit (parte II) in requiem alle imprese sociali” Roma 31 luglio 2016, Fondazione Nazionale dei Commercialisti

²⁷⁶ G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, ult., op., cit.

²⁷⁷ A. BUSANI, “Al debutto le società-benefit con responsabilità ampliata”, in *Quotidiano del diritto il Sole 24ore*, in www.sole24ore.com

dotazione reputazionale, ma considera l'impatto sociale come un centro di produzione del valore da parte dell'impresa.

E' pertanto evidente che a differenza delle società tradizionali, le quali contemplanò l'unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le società benefit integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla ambiente. Peraltro, la differenza rispetto all'impresa sociale italiana risiede nel fatto che quest'ultima può operare solo in determinati settori, dall'assistenza sociale all'istruzione alla tutela dei beni culturali, viceversa le benefit corporation americane non hanno queste limitazioni.

Sulla scorta del delineato modello di società di benefit statunitense, l'ordinamento italiano ha anche introdotto le società di benefit, tuttavia lo schema societario italiano non ha avuto effetti dirompenti nell'ordinamento nazionale ne ha riscosso un successo paragonabile a quello statunitense e per la diversità del contesto socio-economico di riferimento e per gli innumerevoli vantaggi di cui le Benefit americane - pur diversificandosi dal punto di vista legislativo da Stato a Stato - godono.²⁷⁸ In Italia, ad esempio, sotto il profilo fiscale la normativa d'introduzione non prevede alcun tipo di agevolazione e, pertanto, le società benefit sono assoggettate a imposizione fiscale secondo i criteri ordinari che disciplinano le società e gli enti commerciali. Ciononostante non può revocarsi in dubbio che la portata innovativa e poliedrica di tale introduzione legislativa ha sortito e sta sortendo ancora reazioni diverse nel mercato italiano.

Deve darsi atto del fatto che l'Italia è il primo Paese dell'Unione Europea che assegna dignità giuridica alle imprese *for-Benefit*, attraverso la disciplina sulle Società Benefit, regolate con i commi dal 376 al 384 della legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016). In particolare, su iniziativa di Mauro Del Barba, il Disegno di Legge (n. 1882) è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 17 aprile 2015. In un secondo momento, un testo identico (n. 3321) è stato presentato da Silvia Fregolent alla Camera il 23 settembre 2015 ed è stato assegnato alla II Commissione Giustizia.

La legge è poi diventata un insieme di sei commi (dal 376 al 382) della Legge di Stabilità (n. 208), approvata il 28 Dicembre 2015.²⁷⁹

Orbene, la *ratio* posta a fondamento dell'introduzione del suddetto modello di business nell'ordinamento italiano, si rileva nella necessità di consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell'esercizio della loro attività economica abbiano anche l'obiettivo di migliorare

²⁷⁹ G, CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, "Le società benefit (parte II) in requiem alle imprese sociali", Roma 31 luglio 2016, Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale.

Significativo ai fini della disamina di tale modello societario è il riferimento al comma introduttivo di tale disciplina ²⁸⁰dell' art.1 della suddetta legge a mente del quale si qualifica come Benefit la società che *“nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”*.²⁸¹

Si tratta di una definizione che affianca alla struttura tipica del contratto di società, prevista dall'art. 2247 c.c.²⁸² il quale richiede come presupposti di qualificazione che vi siano due o più persone che conferiscano beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili, un *quid pluris* che si sostanzia nel *“beneficio comune”* e nell'agire in modo *“responsabile, sostenibile e trasparente”* in favore di una congerie di soggetti descritta come segue: *“persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”*.²⁸³

Deve darsi atto del fatto che la norma in questione non introduce un nuovo *“tipo societario, ma incide sulla nozione stessa di società, rendendola compatibile con il perseguimento, oltre che di finalità tipicamente economiche, anche di obiettivi di tipo non-profit”*²⁸⁴.

Tutte le società possono qualificarsi come una Società Benefit, indicando nell'oggetto sociale di avere, in aggiunta alle normali finalità di lucro, finalità di beneficio comune che intende perseguire.²⁸⁵ In particolare, il comma 377, primo periodo, della legge n. 208/2015 statuisce che le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della Società Benefit stabilendo, al

²⁸⁰ Art. 1, comma 376, L. 208/2015.

²⁸¹ L. 28-12-2015 n. 208, Comma 376.

²⁸² Art.2247 c.c. “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.

²⁸³ L. LUCENTI, “La legge di stabilità: ecco le società di Benefit” in www.judicare.it

²⁸⁴ L. LUCENTI, “La legge di stabilità: ecco le società di Benefit” in www.judicare.it

²⁸⁵ Comma 379 della legge n. 208/2015.

contempo, che tali finalità sono perseguite per tramite di una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto (stakeholder).

La definizione di beneficio comune è fornita dal comma 378 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale beneficio comune si intende il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle categorie indicate nel comma 376. Tali categorie sono individuate nelle persone, nelle comunità, nei territori e nell'ambiente, nei beni ed attività culturali e sociali, negli enti e nelle associazioni e in altri portatori di interesse. A connotare la Benefit italiana militano i profili di sostenibilità e trasparenza che ai sensi del il comma 376 devono costituire modalità operative dell'attività delle società benefit. Sotto il profilo della trasparenza si inseriscono le previsioni dedicate ai requisiti dell'atto costitutivo. La legge prevede che la Società Benefit debba *“indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire.”*²⁸⁶; disposizione analoga è prevista per le modifiche del contratto sociale laddove la legge impone che le società determinate a perseguire anche finalità di beneficio comune siano *“tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società”* e laddove la legge impone che tali modifiche debbano essere depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto delle disposizioni vigenti (in tema di modificazioni del contratto sociale, dell'atto costitutivo e di deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni dello statuto) per ciascun tipo di società.²⁸⁷

Ancora, riconducibile al profilo della trasparenza sembra essere la previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 379 ove si concede alla Società Benefit di aggiungere nella denominazione sociale la locuzione “Società benefit” o l'acronimo SB, utilizzando tale denominazione composita nei titoli emessi, nella documentazione e nella comunicazione verso i terzi.

Nell'ottica di una gestione trasparente, il comma 382 prevede altresì l'obbligo per le Società Benefit di redigere annualmente una relazione da allegare al bilancio, in cui vanno rendicontati obiettivi, modalità e attività volte al perseguimento del beneficio comune, delineandone poi con maggior dettaglio agli aspetti descrittivi dei contenuti, la valutazione degli impatti generati, le aree oggetto di

²⁸⁶ Art.1 comma 379 L. n. 208/2015.

²⁸⁷ C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI “Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi.

valutazione²⁸⁸ e gli obiettivi strategici per l'esercizio seguente, prevedendo altresì l'obbligo della pubblicazione di tale relazione nel sito aziendale, ove esistente. In modo assolutamente coerente con le finalità perseguite è previsto che gli amministratori gestiscano la Società Benefit perseguendo un effetto positivo ovvero riducendo effetti negativi per le categorie dei soggetti rispetto ai quali l'attività della società può avere impatto e perseguire al contempo l'attività economica tipica. Dal comma 380 si evidenzia che la Società Benefit individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare compiti e funzioni.

Le modalità di individuazione dei soggetti responsabili sono per espressa previsione della legge quelle del tipo societario prescelto; ne consegue dunque che l'individuazione del responsabile a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune seguirà le regole proprie del tipo societario concretamente impiegato e le previsioni dell'atto costitutivo. Per accertare la sussistenza del carattere "*benefit*" e la permanenza di tale carattere in capo alla società, il Legislatore ha dettato precisi parametri di verifica, prevedendo uno standard di valutazione esterno²⁸⁹ e aree di valutazione²⁹⁰ attribuendo ad enti competenti tale verifica. L'autonomia e l'indipendenza che caratterizza tali enti consente di qualificarli come organismi terzi, giacché non controllati e neppure collegati alle società di benefit. All'art. 1 comma 378 lettere c) e d) della Legge Stabilità il legislatore specificatamente definisce: gli standard e le aree di valutazione della società.

L'origine statunitense del fenomeno benefit impone un cenno ai profili di comparazione tra il modello di benefit statunitense e quello italiano e tra quest'ultimo e l'impresa sociale. Quanto al primo riferimento comparativo deve rilevarsi che nella benefit corporation statunitense, al pari di quella introdotta nel nostro ordinamento, più che gli amministratori, sono gli stessi soci a valutare se la società ha raggiunto o meno un risultato positivo, indipendentemente dallo schema sociale prescelto e la verifica viene effettuata tramite la pubblicazione di un benefit report annuale, ove i soci ricevono informazioni sugli obiettivi raggiunti dalla società.

Dalla benefit corporation di tipo americano, la società benefit italiana riprende: la definizione, giacché si tratta di una società che all'attività economica in senso stretto affianca una o più finalità di beneficio comune, siccome dispone il comma 376 dell'art.1 della legge di stabilità e la verifica da parte dell'organo amministrativo (o comunque dei soggetti responsabili) della finalità di beneficio effettivamente svolta.

²⁸⁸ Con ulteriore rimando, rispettivamente, agli allegati 4 e 5 della stessa Legge di Stabilità.

²⁸⁹ Disciplinato nell'Allegato 4 della Legge di Stabilità.

²⁹⁰ Disciplinato nell'Allegato 5 della Legge di Stabilità.

Si badi che l'operatività di questa società deve essere verificata in modo responsabile, l'organo amministrativo risponde per il caso di mancata coincidenza tra l'attività di gestione e le finalità statutarie di beneficio comune. Nella benefit italiana, pertanto, l'organo amministrativo appare vincolato, nella conduzione dirigenziale, al rispetto di questa peculiare finalità. Tra l'altro, nella benefit italiana, così come nella B-corporation americana, esiste un rimedio – anche se di carattere generico – alle azioni inadeguate poste eventualmente in essere dall'organo amministrativo, rimedio che consiste nella azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.²⁹¹

Si aggiunga inoltre, che negli U.S.A la disciplina inerente le benefit difetta di unitarietà, giacché la legge per le società di benefit varia da Stato a Stato.

Con riguardo al secondo profilo di comparazione occorre evidenziare che il conseguimento del profitto e del valore sociale sono requisiti imprescindibili e consustanziali delle società benefit, le quali non sono identificabili semplicemente con imprese che aggiungono al profitto l'aspetto sociale, ma che integrano i due temi in una unica mission.

Ebbene, pur rientrando nel novero delle imprese “for profit”, le società benefit hanno come oggetto sociale la produzione, la gestione o la manutenzione di quei beni che possono essere definiti “comuni”, il che costituisce anche un elemento caratteristico dell'impresa sociale. Da questo angolo prospettico, pur partendo da ambiti distinti, società benefit e impresa sociale presentano un punto di contatto.²⁹²

Con riguardo ai punti di differenziazione tra i due modelli sopra citati deve rilevarsi che: mentre le imprese sociali volontariamente perseguono un fine sociale che è *core* rispetto all'attività imprenditoriale posta in essere e possono operare solo in determinati settori, dall'assistenza sociale, all'istruzione, alla tutela dei beni culturali, etc., le società benefit all'interno della loro attività principale, che è quella economica, devono perseguire uno o più effetti positivi o ridurre gli effetti negativi su una o più categorie di soggetti. A ciò si aggiunga che, la società benefit, per assumere tale qualifica deve semplicemente unire all'attività profit la finalità sociale inserendo nel proprio statuto le clausole relative agli scopi di beneficio comune da perseguire. Le imprese sociali, di contro, hanno uno statuto regolamentato in modo tassativo dalla legge e devono essere in grado di collocare sul mercato beni o servizi in modo remunerativo al fine di garantire il buon andamento economico della gestione.

Ancora, a differenza dell'impresa sociale, la società benefit deve redigere annualmente una relazione inerente il perseguimento delle finalità di beneficio comune, da allegare al bilancio societario. Ne

²⁹¹ D. GALEARDI, “Le società di Benefit”, in *Rivista Notaract time*, 4 novembre 2016.

²⁹² B. Pagamici, “Terzo settore: impresa sociale e società benefit a confronto”, in www.ipsoa.it

consegue che la società benefit non può essere considerata alla stregua di un'impresa sociale ex legge poiché quest'ultima è un'entità senza fini di lucro, seppure in maniera limitata – ed a certe condizioni – avrà la facoltà di distribuire utili.

La descrizione delle società di benefit, nel presente lavoro, assume anche un taglio pratico e sperimentale evidenziando in concreto l'efficacia e la funzionalità del nuovo modello societario per valutare, ad oggi, l'impatto che le società di benefit hanno avuto nel sistema economico nazionale.

L'indagine condotta attraverso l'invio telematico di un questionario ad alcune delle società benefit italiane ha consentito di rilevare una serie di dati.

In primis, dalla sperimentazione è emerso che la maggior parte delle società benefit ha sede al Nord d'Italia, con una totale assenza sulle Isole. A dispetto di questa restrizione geografica si rileva una significativa eterogeneità del settore di appartenenza delle società che hanno scelto di qualificarsi come benefit, dal settore dell'agricoltura al design, dalla cosmesi all'informatica, dal turismo dal settore dell'education ai più disparati servizi, con una maggiore aderenza nel settore dell'energia ed una decisamente minore nel campo dell'agricoltura.

Occorre evidenziare che, l'indagine in questione ha mostrato un deficit informativo, giacché la maggior parte delle società sono venute a conoscenza del sistema benefit attraverso il passaparola, altri attraverso web e giornali e solo alcune tramite uno studio personale dell'iter legislativo che ha introdotto le Società Benefit.

Per altro verso, si è voluto attraverso il suddetto metodo sperimentale, indagare circa le ragioni che hanno spinto l'esercente a prendere in considerazione lo strumento predisposto dal legislatore come valida alternativa alla forma giuridica precedentemente adottata, o come forma societaria per la nuova costituzione. Sul punto, si dimostra che quasi la metà delle imprese interpellate ha maturato la propria scelta considerando il vantaggio reputazionale, altri per ampliare le collaborazioni, per ricercare un impatto sociale positivo e/o elevare gli standard.

Inoltre, l'indagine condotta tende non solo a fornire un quadro reale dei risultati prodotti dall'impatto nel sistema italiano del nuovo modello societario, ma intende anche rendersi utile. Infatti, a tal proposito è stato chiesto alle società non solo di dare un giudizio complessivo sullo schema benefit, ma anche di prospettare le principali problematiche per avviare un percorso di miglioramento.

Pertanto, tra gli aspetti problematici suscettibili di miglioramento secondo le imprese interpellate, assumono maggior rilievo gli incentivi fiscali, una maggiore diffusione dello strumento e la semplificazioni di accesso al credito.

Volendo dunque sintetizzare la reazione del mercato al modello benefit deve darsi atto degli innumerevoli vantaggi legati a tale modello societario tra i quali: l'opportunità di finalizzare il proprio potere economico anche alle esigenze dell'ambiente o delle persone, in modo tangibile e semplice; la possibilità di essere una delle pioniere di un cambiamento epocale che restituisce valore all'umanità e all'ambiente prima che all'economia; il guadagno reputazionale sui consumatori e sulle altre società del mercato.

Resta fermo il fatto che il vantaggio principale della benefit sia la commistione tra beneficio economico e sociale, l'indagine condotta infatti mostra come questo nuovo modo di fare impresa più attento al versante sociale sia molto più efficiente e redditizio.